Spedizione in abbonamento postale
Legge 662/96, articolo 2, comma 20/c - Filiale di La Spezia
In caso di mancato recapito inviare
al detentore del conto, per la restituzione al mittente
che si impegna a pagare la relativa tariffa



I Supplemento Straordinario al Bollettino Ufficiale n. 24
del 11 giugno 2003

S.S. N. 5

BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA
REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

TRIESTE, 16 giugno 2003 **€ 1,50**

DIREZIONE E REDAZIONE: PRESIDENZA DELLA REGIONE - TRIESTE - VIA CARDUCCI, 6 - TEL. 3773607

AMMINISTRAZIONE: SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO - TRIESTE - CORSO CAVOUR, 1 - TEL. 3772037

SOMMARIO

PARTE PRIMA
LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

PARTE PRIMA

LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

Legge regionale 30 aprile 2003, n. 12. «Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2003». Pubblicata nel Supplemento Straordinario n. 3 del 5 maggio 2003 al B.U.R. n. 18. Testi notiziali.

NOTE

Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'articolo 1

- Il testo dell'articolo 30, commi da 1 a 12, della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10, come da ultimo modificato dall'articolo 2, comma 5, della legge regionale 13/2002, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 30

(Disposizioni in materia di beni mobili e immobili del patrimonio regionale)

1. L'Amministrazione regionale provvede alla regolare tenuta dei beni mobili regionali mediante appositi inventari anche informatici.

2. I beni di valore non superiore a 50 euro vengono gestiti con appositi registri di carico e scarico, quali materiali di facile consumo.

3. La rivalutazione dei beni iscritti in inventario avviene annualmente con riferimento al 31 dicembre di ogni anno, con modalità definite da apposito regolamento da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

4. In sede di rivalutazione annuale i beni ai quali venga attribuito il valore di cui al comma 2 sono derubricati dall'inventario e gestiti con registri di carico e scarico.

5. I beni che per vetustà, obsolescenza ovvero non corrispondenza ai criteri della normativa vigente, riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, vengono posti fuori uso, sono cancellati dall'inventario ed eliminati.

6. I beni mobili di pregio od aventi caratteristiche artistiche nonché i beni mobili soggetti alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, vengono mantenuti in inventario con il valore d'acquisto ovvero di stima.

7. I beni mobili e le attrezzature assegnate alle associazioni e gruppi volontari iscritti nell'elenco regionale di cui all'articolo 30 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, vengono annotati nello stesso con le modalità di cui al relativo Regolamento d'attuazione, approvato con DPGR 12 settembre 1988, n. 0366/Pres.

8. L'Amministrazione regionale può cedere a titolo gratuito in proprietà agli Enti locali ed agli Enti ed organismi funzionali della Regione i beni mobili già in uso agli stessi.

8 bis. La vendita di beni mobili non più utilizzabili dall'Amministrazione regionale e di valore non superiore a 1.000 euro può essere attuata a trattativa privata anche con un solo soggetto, previa deliberazione della Giunta regionale.

8 ter. I beni mobili non più utilizzabili dall'Amministrazione regionale possono essere ceduti a titolo oneroso ovvero, indipendentemente dal valore del bene, a titolo gratuito qualora la cessione avvenga a favore di enti pubblici, nonché di istituzioni e associazioni che esercitano attività sociali, assistenziali, d'istruzione e/o formazione professionale.

9. *Delle cessioni di cui ai commi 8, 8 bis e 8 ter* vengono redatti appositi verbali da approvarsi con decreto del Direttore regionale degli affari finanziari e del patrimonio.

10. Entro il 31 dicembre 1997 si provvede alla rinnovazione degli inventari esistenti ed alla rivalutazione dei beni mobili secondo i criteri previsti dai commi precedenti.

11. I beni mobili non registrati ai sensi dell'articolo 815 codice civile acquisiti da oltre 5 anni vengono rivalutati a valore zero e conservati nei registri di carico e scarico se mantenuti in uso.

12. I beni di cui al comma 7, già iscritti in inventario, vengono derubricati dallo stesso.

(omissis)

- Il testo dell'articolo 9 della legge regionale 20 giugno 1983, n. 59, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 9

La consultazione del libro fondiario nonchè dei relativi registri e indici è gratuita.

La Giunta regionale, su proposta dell' Assessore delegato alla tenuta del libro fondiario, fissa le tariffe per l' accettazione delle domande di iscrizione tavolare, per il rilascio degli estratti e delle copie dei documenti e per le altre certificazioni.

2 bis. Gli atti richiesti dallo Stato, dalla Regione, dalle Province e dai Comuni della regione, nonché quelli richiesti nell'interesse degli stessi sono esenti dai diritti dovuti per gli adempimenti di cui al secondo comma.

- Il testo dell'articolo 21 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23, come modificato dall'articolo 10, comma 4, della legge regionale 13/2000, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 21

(Deroghe all'articolo 84, comma 1, della legge regionale 8/1990 e pubblicità del giornale per atti tavolari non automatizzato)

1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 84, comma 1, della legge regionale 19 febbraio 1990, n. 8, le disposizioni di cui agli articoli 15, 16, 43, 44, 47 e 48, comma 1, della medesima legge regionale, si applicano, compatibilmente allo stato di informatizzazione raggiunto, anche prima dell'apertura dei nuovi libri fondiari.

2. I dati relativi alla tenuta del giornale per atti tavolari mediante elaborazione informatica sono consultabili da chiunque anche prima dell'apertura dei nuovi libri fondiari.

3. I dati di cui al giornale per atti tavolari non automatizzato, con esclusione di quelli relativi al giorno corrente, sono messi a disposizione di chiunque. I dati del giornale per atti tavolari relativi al giorno corrente e la ricerca delle domande sulle quali deve ancora pronunciarsi il giudice tavolare, ove la relativa documentazione non risulti acquisita a livello informatico, è consentita compatibilmente con le esigenze di servizio.

4. *È consentito l'accesso per via telematica alla banca dati informatizzata del libro fondiario.*

4 bis. *Le categorie d'utenti abilitati all'accesso, la tipologia dei dati informatici cui è dato accedere, nonché ogni altra prescrizione, condizione e modalità per l'ottenimento del collegamento e l'utilizzo dei dati, sono determinati in sede regolamentare dalla Giunta regionale.*

Note all'articolo 2

- Il testo dell'articolo 10, comma 4, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3, è il seguente:

Art. 10

(Norme contabili per gli Enti locali)

(omissis)

4. Fermo restando il rispetto degli obblighi derivanti dal patto di stabilità, gli Enti locali possono assumere, nell'ambito della propria capacità di spesa, il personale necessario al fine di garantire la qualità dei servizi erogati e/o l'istituzione di nuovi. Non possono avvalersi di tale facoltà i Comuni deficitari o dissestati.

(omissis)

- Il testo dell'articolo 34 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è il seguente:

Art. 34

(Organici, assunzioni di personale e razionalizzazione di enti e organismi pubblici)

1. Le amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ad esclusione dei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, provvedono alla rideterminazione delle dotazioni organiche sulla base dei principi di cui all'articolo 1, comma 1, del predetto decreto legislativo e, comunque, tenuto conto:

a) del processo di riforma delle amministrazioni in atto ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, della legge 6 luglio 2002, n. 137, nonché delle disposizioni relative al riordino e alla razionalizzazione di specifici settori;

b) dei processi di trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali derivanti dall'attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

c) di quanto previsto dal capo III del titolo III della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

2. In sede di applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 è assicurato il principio dell'invarianza della spesa e le dotazioni organiche rideterminate non possono comunque superare il numero dei posti di organico complessivi vigenti alla data del 29 settembre 2002.

3. Sino al perfezionamento dei provvedimenti di rideterminazione di cui al comma 1, le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti al 31 dicembre 2002, tenuto anche conto dei posti per i quali alla stessa data risultino in corso di espletamento procedure di reclutamento, di mobilità o di riqualificazione del personale. Sono fatti salvi gli effetti derivanti dall'applicazione dell'articolo 3, comma 7, ultimo periodo, della legge 15 luglio 2002, n. 145, nonché dai provvedimenti di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche previsti dalla legge 6 luglio 2002, n. 137, già formalmente avviati alla data del 31 dicembre 2002, e dai provvedimenti di indisponibilità emanati in attuazione dell'articolo 52, comma 68, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e registrati presso l'ufficio centrale del bilancio entro la predetta data del 31 dicembre 2002.

4. Per l'anno 2003 alle amministrazioni di cui al comma 1, ivi comprese le Forze armate, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, fatte salve le assunzioni di personale relative a figure professionali non fungibili la cui consistenza organica non sia superiore all'unità, nonché quelle relative alle categorie protette. Per le Forze armate, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono fatte salve le assunzioni autorizzate per l'anno 2002 sulla base dei piani annuali e non ancora effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge nonché quelle connesse con la professionalizzazione delle Forze armate di cui al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, nel limite degli oneri indicati dalla legge 14 novembre 2000, n. 331.

5. In deroga al divieto di cui al comma 4, per effettive, motivate e indilazionabili esigenze di servizio e previo esperimento delle procedure di mobilità, le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti di ricerca possono procedere ad assunzioni nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa annua lorda a regime pari a 220 milioni di euro. A tale fine è costituito un apposito fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze con uno stanziamento pari a 80 milioni di euro per l'anno 2003 e a 220 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004.

6. Le deroghe di cui al comma 5 sono autorizzate secondo la procedura di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Nell'ambito delle procedure di autorizzazione delle assunzioni, è prioritariamente considerata l'immissione in servizio degli addetti a compiti connessi alla sicurezza pubblica, al rispetto degli impegni internazionali, alla difesa nazionale, al soccorso tecnico urgente, alla prevenzione e vigilanza antincendi, alla ricerca scientifica e tecnologica, al settore della giustizia e alla tutela dei beni culturali, nonché dei vincitori di concorsi espletati alla data del 29 settembre 2002 e di quelli in corso di svolgimento alla medesima data che si concluderanno con l'approvazione della relativa graduatoria di merito entro e non oltre il 31 dicembre 2002. Per le Forze armate, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco le richieste di assunzioni sono corredate da specifici programmi recanti anche l'indicazione delle esigenze più immediate e urgenti al fine di individuare, ove necessario, un primo contingente da autorizzare entro il 31 gennaio 2003 a valere sulle disponibilità del fondo di cui al comma 5.

7. Allo scopo di conseguire un più elevato livello di efficienza ed efficacia nello svolgimento dei compiti e delle funzioni istituzionali, la dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è incrementata di 230 unità. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla distribuzione per profili professionali delle predette unità e contestualmente alla rideterminazione delle dotazioni organiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per qualifiche dirigenziali, per profili professionali, posizioni economiche e sedi di servizio, nel limite del numero dei posti dell'organico vigente come incrementato dal presente comma nonché nel limite dei relativi oneri complessivi previsti dal presente comma. Alla copertura dei posti derivanti dal predetto incremento di organico disponibili nel profilo di vigile del fuoco si provvede, nella misura del 75 per cento, mediante l'assunzione degli idonei della graduatoria del concorso pubblico a 184 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministero dell'interno del 6 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 24 del 27 marzo 1998, che rimane valida fino al 31 dicembre 2005. Per il rimanente 25 per cento e per i posti eventualmente non coperti con la predetta graduatoria, si provvede con gli idonei della graduatoria del concorso per titoli a 173 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministero dell'interno del 5 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 92 del 20 novembre 2001. Gli oneri derivanti dall'incremento della dotazione organica sono determinati nel limite della misura massima complessiva di 4.571.000 euro per l'anno 2003, di 7.044.000 euro per l'anno 2004 e di 7.421.000 euro a decorrere dall'anno 2005. Le assunzioni del personale operativo portato in aumento vengono effettuate nell'anno 2003 in deroga al divieto di cui al comma 4 ed alle vigenti procedure di programmazione e di approvazione.

8. In relazione alle esigenze di cui all'articolo 21 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e fermo restando quanto ivi previsto, a decorrere dall'anno 2003 è autorizzata l'ulteriore spesa di 17 milioni di euro per l'arruolamento di un contingente aggiuntivo di carabinieri in ferma quadriennale comunque non superiore a 560 unità. In relazione alle esigenze di cui all'articolo 33, comma 2, della legge 1° agosto 2002, n. 166, e fermo restando quanto ivi previsto, a decorrere dall'anno 2003 è autorizzata l'ulteriore spesa di 3 milioni di euro per l'arruolamento di un contingente aggiuntivo di volontari in servizio permanente comunque non superiore a 110 unità e ad incremento della dotazione organica fissata dall'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196. Contestualmente il contingente di militari di truppa chiamati ad assolvere il servizio militare obbligatorio nel Corpo delle capitanerie di porto è ridotto nell'anno 2003 a 2.811 unità e nell'anno 2004 a 2.575 unità.

9. All'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni, dopo le parole: «in conseguenza delle azioni criminose di cui all'articolo 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed alle leggi ivi richiamate» sono aggiunte le seguenti: «ovvero per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di servizi di polizia o di soccorso pubblico».

10. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano alle Forze armate, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai Corpi di polizia e al personale della carriera diplomatica e prefettizia. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 non si applicano ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, agli avvocati e procuratori dello Stato e agli ordini e collegi professionali e alle relative federazioni nonché al comparto scuola, per il quale trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 22 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e 23 della presente legge. Per le regioni e le autonomie locali, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale si applicano le disposizioni di cui al comma 11.

11. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo accordo tra Governo, regioni e autonomie locali da concludere in sede di Conferenza unificata, sono fissati per le amministrazioni regionali, per le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno per l'anno 2002, per gli altri enti locali e per gli enti del Servizio sanitario nazionale, criteri e limiti per le assunzioni a tempo indeterminato per l'anno 2003. Tali assunzioni, fatto salvo il ricorso alle procedure di mobilità, devono, comunque, essere contenute, fatta eccezione per il personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale, entro percentuali non superiori al 50

per cento delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso dell'anno 2002 tenuto conto, in relazione alla tipologia di enti, della dimensione demografica, dei profili professionali del personale da assumere, della essenzialità dei servizi da garantire e dell'incidenza delle spese del personale sulle entrate correnti. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale possono essere disposte esclusivamente assunzioni, entro i predetti limiti, di personale appartenente al ruolo sanitario. Non può essere stabilita, in ogni caso, una percentuale superiore al 20 per cento per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e le province che abbiano un rapporto dipendenti-popolazione superiore a quello previsto dall'articolo 119, comma 3, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, maggiorato del 30 per cento o la cui percentuale di spesa del personale rispetto alle entrate correnti sia superiore alla media regionale per fasce demografiche. I singoli enti locali in caso di assunzioni di personale devono autocertificare il rispetto delle disposizioni relative al patto di stabilità interno per l'anno 2002. Fino all'emanazione dei decreti di cui al presente comma trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 4. Nei confronti delle province e dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che non abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno per l'anno 2002 rimane confermata la disciplina delle assunzioni a tempo indeterminato prevista dall'articolo 19 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. In ogni caso sono consentite, previa autocertificazione degli enti, le assunzioni connesse al passaggio di funzioni e competenze alle regioni e agli enti locali il cui onere sia coperto dai trasferimenti erariali compensativi della mancata assegnazione delle unità di personale. Con i decreti di cui al presente comma è altresì definito, per le regioni, per le autonomie locali e per gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'ambito applicativo delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo. Con decreto del Ministero delle attività produttive, sono individuati per le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e l'Unioncamere specifici indicatori volti a definire le condizioni di equilibrio economico-finanziario.

12. I termini di validità delle graduatorie per le assunzioni di personale presso le amministrazioni pubbliche che per l'anno 2003 sono soggette a limitazioni delle assunzioni di personale sono prorogati di un anno. La durata delle idoneità conseguite nelle procedure di valutazione comparativa per la copertura di posti di professore ordinario e associato di cui alla legge 3 luglio 1998, n. 210, è prorogata per l'anno 2003. All'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Per le categorie di personale di cui all'articolo 1 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, la facoltà di cui al comma 1 è estesa sino al compimento del settantacinquesimo anno di età».

13. Per l'anno 2003 le amministrazioni di cui al comma 1 possono procedere all'assunzione di personale a tempo determinato, ad eccezione di quanto previsto all'articolo 108 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o con convenzioni ovvero alla stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel limite del 90 per cento della spesa media annua sostenuta per le stesse finalità nel triennio 1999-2001. Tale limitazione non trova applicazione nei confronti delle regioni e delle autonomie locali, fatta eccezione per le province e i comuni che per l'anno 2002 non abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno, nonché nei confronti del personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale. Per il comparto scuola trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore. Per gli enti di ricerca, per l'Istituto superiore di sanità, per l'Agenzia spaziale italiana e per l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, nonché per le scuole superiori ad ordinamento speciale, sono fatte comunque salve le assunzioni a tempo determinato i cui oneri ricadono su fondi derivanti da contratti con le istituzioni comunitarie e internazionali di cui all'articolo 5, comma 27, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ovvero da contratti con le imprese.

14. È autorizzato lo stanziamento di 4 milioni di euro per l'anno 2003 in favore dell'Istituto superiore di sanità per proseguire l'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 92, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

15. Per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 2 della legge 23 luglio 1991, n. 233, è autorizzato lo stanziamento di 1 milione di euro per ciascuno degli anni del triennio 2003-2005.

16. È autorizzato lo stanziamento di 5 milioni di euro per l'anno 2003 in favore dell'Istituto nazionale per la fisica della materia (INFM).

17. Sono escluse dalle limitazioni previste dal comma 12 per la pubblica amministrazione, le assunzioni di personale delle polizie municipali nel rispetto del patto di stabilità e dei bilanci comunali, ferme restando le piante organiche stabilite dalle regioni.

18. Le procedure di conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei contratti di formazione e lavoro scaduti nell'anno 2002 o che scadranno nell'anno 2003 sono sospese sino al 31 dicembre 2003. I rapporti in essere instaurati con il personale interessato alla predetta conversione sono prorogati al 31 dicembre 2003.

19. I Ministeri della salute, della giustizia, per i beni e le attività culturali e l'Agenzia del territorio sono autorizzati ad avvalersi, sino al 31 dicembre 2003, del personale in servizio con contratti di lavoro a tempo determinato, prorogati ai sensi dell'articolo 19, comma 1, dell'articolo 34 e dell'articolo 9, comma 24, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

20. I comandi in atto del personale della società per azioni Poste italiane e dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, di cui all'articolo 19, comma 9, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono prorogati sino al 31 dicembre 2003.

21. In relazione a quanto previsto dal presente articolo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite, anche in deroga alla normativa vigente, procedure semplificate per potenziare e accelerare i processi di mobilità, anche intercompartimentale, del personale delle pubbliche amministrazioni.

22. Per ciascuno degli anni 2004 e 2005, a seguito del completamento degli adempimenti previsti dai commi 1 e 2 e previo esperimento delle procedure di mobilità, le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici con organico superiore a 200 unità sono tenuti a realizzare una riduzione del personale non inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 2003 secondo le procedure di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Le altre amministrazioni pubbliche adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio di contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica. A tale fine, secondo modalità indicate dal Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, gli organi competenti ad adottare gli atti di programmazione dei fabbisogni di personale trasmettono annualmente alle predette amministrazioni i dati previsionali dei fabbisogni. Per le Forze armate, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco trovano applicazione, per ciascuno degli anni 2004 e 2005, i piani previsti dall'articolo 19, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

23. All'articolo 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilità e crescita, di ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di incrementare l'efficienza e di migliorare la qualità dei servizi, con uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 30 giugno 2003, il Governo, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro interessato, sentite le organizzazioni sindacali per quanto riguarda i riflessi sulla destinazione del personale, individua gli enti e gli organismi pubblici, incluse le agenzie, vigilati dallo Stato, ritenuti indispensabili in quanto le rispettive funzioni non possono più proficuamente essere svolte da altri soggetti sia pubblici che privati, disponendone se necessario anche la trasformazione in società per azioni o in fondazioni di diritto privato, ovvero la fusione o l'accorpamento con enti o organismi che svolgono attività analoghe o complementari. Scaduto il termine di cui al presente comma senza che si sia provveduto agli adempimenti ivi previsti, gli enti, gli organismi e le agenzie per i quali non sia stato adottato alcun provvedimento sono soppressi e posti in liquidazione»;

b) al comma 2, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

«c-bis) svolgono compiti di garanzia di diritti di rilevanza costituzionale».

24. Il termine di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68, già differito di diciotto mesi dall'articolo 19, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è prorogato di ulteriori dodici mesi.

25. All'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il corso di cui al comma 3 ha la durata di dodici mesi ed è seguito, previo superamento di

esame, da un semestre di applicazione presso amministrazioni pubbliche o private.»;

b) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. In coerenza con la programmazione del fabbisogno di personale delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le amministrazioni di cui al comma 1 comunicano, entro il 30 giugno di ciascun anno, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, il numero dei posti che si renderanno vacanti nei propri ruoli dei dirigenti. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 luglio di ciascun anno, comunica alla Scuola superiore della pubblica amministrazione i posti da coprire mediante corso-concorso di cui al comma 3. Il corso-concorso è bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione entro il 31 dicembre di ciascun anno».

- Il testo dell'articolo 3, commi da 12 a 14, della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 3

(Disposizioni in materia di Enti locali)

(omissis)

12. Gli Statuti e i regolamenti delle Province possono prevedere che al consigliere competa, a richiesta, la trasformazione del gettone di presenza in una indennità di funzione.

13. La misura delle indennità e dei gettoni di presenza degli amministratori degli Enti locali è determinata con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore per le autonomie locali, d'intesa con l'Assemblea delle autonomie locali.

14. Le disposizioni di cui al comma 13 trovano applicazione a decorrere dall'1 gennaio 2003. A far tempo da tale data sono abrogate le norme di cui alla legge regionale 11 novembre 1996, n. 46 e successive modificazioni ed integrazioni.

(omissis)

- Il testo dell'articolo 3, comma 4, lettera k), della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 3

(Trasferimenti al sistema delle autonomie locali)

(omissis)

4. La devoluzione delle quote di compartecipazione di cui al comma 3 incrementata dell'assegnazione straordinaria di 1.613.406,93 euro, per un ammontare complessivo di 388.732.833,93 euro è disposta:

(omissis)

k) per 2 milioni di euro ai Comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti, a titolo d'incentivazione all'esercizio associato di funzioni;

(omissis)

- Il testo dell'articolo 3, comma 8, lettera i), della legge regionale 1/2003, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 3

(Trasferimenti al sistema delle autonomie locali)

(omissis)

8. Le assegnazioni attribuite ai Comuni, ai sensi del comma 6, lettera b), sono suddivise nei seguenti fondi:

(omissis)

i) un fondo di 2 milioni di euro, da assegnare ai Comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti, per i quali, alla data del 31 luglio 2003, risultino operative almeno cinque convenzioni per l'esercizio associato di funzioni con altri Comuni; l'erogazione è disposta, in unica soluzione, sulla base dell'incidenza dell'estensione territoriale di ciascun Comune sulla popolazione ivi residente;

(omissis)

- Il testo dell'articolo 3, commi da 42 a 46, della legge regionale 1/2003, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 3

(Trasferimenti al sistema delle autonomie locali)

(omissis)

42. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare una convenzione con il Ministero dell'interno per disciplinare le modalità di concessione al Ministero medesimo - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - di un contributo straordinario di 150.000 euro a sostegno della realizzazione di interventi di implementazione della dotazione di sistemi tecnologici della Questura di Pordenone funzionali all'attività di contrasto della criminalità nel territorio.

43. Il contributo è concesso ed erogato dalla Direzione regionale per le autonomie locali - Servizio per il sistema delle autonomie locali - in un'unica soluzione ed in via anticipata, sulla base della convenzione di cui al comma 42. Trova applicazione, quanto alle modalità di rendicontazione, che sarà effettuata dall'ufficio periferico del Ministero dell'interno competente alla realizzazione degli interventi di cui al comma 42, l'articolo 42 della legge regionale 7/2000 e successive modificazioni.

44. Per la finalità prevista dai commi 42 e 43, è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2003 a carico dell'unità previsionale di base 1.4.10.1.394 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 1736 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

45. Con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, è istituito, presso la Direzione regionale per le autonomie locali, l'Osservatorio regionale per la finanza locale.

46. Fanno parte dell'Osservatorio:

a) il Direttore regionale per le autonomie locali, o suo delegato;

b) il Ragioniere generale della Regione, o suo delegato;

c) il Direttore regionale dell'Ufficio di piano, o suo delegato;

d) il Direttore del Servizio Autonomo della Statistica, o suo delegato;

e) due esperti, docenti universitari;

f) due esperti designati congiuntamente dall'ANCI, dall'UPI e dall'UNCEM;

g) *un esperto designato dalla Conferenza permanente degli Ordini dei dottori commercialisti del Friuli Venezia Giulia.*

(omissis)

- Il testo dell'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 («Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso»), è il seguente:

Art. 42

(Rendicontazione di incentivi a soggetti pubblici)

1. Ai fini della presentazione della rendicontazione relativa ad incentivi erogati dall'Amministrazione regionale con fondi propri, i Comuni, Province, Comunità montane, Consorzi fra Enti locali, Enti che svolgono le funzioni del servizio sanitario regionale, Istituti scolastici, Università ed Enti di ricerca di diritto pubblico devono presentare, nei termini previsti dal decreto di concessione, una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente e dal segretario comunale o provinciale, o dal funzionario che svolge la funzione equipollente, che attesti che l'attività per la quale l'incentivo è stato erogato è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione.

2. Nel caso di incentivi per la realizzazione di opere pubbliche, oltre alla dichiarazione di cui al comma 1, sono richiesti esclusivamente i certificati di collaudo o di regolare esecuzione regolarmente approvati.

3. L'Amministrazione regionale può disporre controlli ispettivi e chiedere la presentazione di documenti o di chiarimenti. Questi ultimi sono sottoscritti dai soggetti indicati al comma 1.

- Il testo dell'articolo 10, comma 6, legge regionale 3/2002, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 10

(Norme contabili per gli Enti locali)

(omissis)

6. Gli Enti locali, qualora la propria convenzione per il servizio di tesoreria non ne faccia divieto, possono procedere al deposito di parte dei propri fondi presso gli altri istituti bancari *e/o assicurativi* per realizzare un loro migliore rendimento.

(omissis)

Note all'articolo 3

- Il testo dell'articolo 21 della legge regionale 24 aprile 2001, n. 13, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 21

(Norma finanziaria)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a fare fronte alla spesa per le finalità di cui agli articoli 15, 16 e 17 con risorse del Fondo regionale per lo sviluppo montano diverse da quelle assegnate dallo Stato ai sensi dell'articolo 2 della legge 97/1994 al fine di garantire la copertura finanziaria degli interventi previsti agli articoli suindicati.

2. In relazione al disposto di cui al comma 1, le spese ivi richiamate fanno carico all'unità previsionale di base 2.1.14.2.49 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento ai capitoli 1050, 1052 e 1053 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

3. In relazione al disposto di cui al comma 6 dell'articolo 4, gli oneri relativi agli interventi di cui al comma 1 del medesimo articolo 4 fanno carico all'unità previsionale di base 2.2.61.1.34 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 6173 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

4. In relazione al disposto di cui al comma 1 dell'articolo 9, gli oneri relativi alle spese ivi previste fanno carico all'unità previsionale di base 7.1.23.2.126 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 2843 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, la cui denominazione è integrata con l'aggiunta infine della locuzione «nonché spese per la costituzione e l'avviamento dei consorzi agro-silvo-pastorali e degli altri soggetti di gestione associata».

5. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 10, comma 1, in relazione a quanto ivi disposto, fanno carico all'unità previsionale di base 2.2.61.1.34 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento ai capitoli 6172 e 6173 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, le cui denominazioni sono integrate con l'inserimento della locuzione «, nonché ai consorzi agro-silvo-pastorali e agli altri soggetti di gestione associata,» rispettivamente dopo le parole «delle zone montane e svantaggiate» e dopo le parole «delle zone di montagna e svantaggiate».

6. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 13, comma 14, in relazione a quanto ivi previsto, si intendono a carico dei trasferimenti in favore delle Comunità montane disposti per le finalità della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10.

7. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 19, comma 3, fanno carico all'unità previsionale di base 2.1.14.2.49 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 1050 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

- Il testo degli articoli 15, 16 e 17 della legge regionale 13/2001, come modificato dagli articoli 45, 46 e 47 della legge regionale 33/2002, è il seguente:

Art. 15

(Trasporti pubblici)

1. Le Province esercitano le funzioni concernenti gli interventi per l'attuazione dei servizi di trasporto locale differenziati a favore delle zone montane. A tal fine le Province concedono ai comuni montani con meno di 5.000 abitanti o agli altri comuni montani con centri abitati con meno di 500 abitanti contributi fino all'80 per cento del corrispettivo di servizio derivante dai contratti che i Comuni possono stipulare ai sensi del comma 6 bis dell'articolo 15 della legge regionale 7 maggio 1997, n. 20, come inserito dall'articolo 7, comma 5, della legge regionale 12/1999.

2. I contratti stipulati dai Comuni possono in particolare prevedere servizi sperimentali a chiamata nelle zone a bassa densità abitativa, attivati utilizzando autoveicoli per il trasporto di persone o promiscuo che garantisca, ove possibile, condizioni di accessibilità ai portatori di handicap, agli invalidi e agli anziani.

3. I contributi di cui al comma 1 sono erogati prioritariamente ai Comuni appartenenti alla zone C e B di cui alla classificazione della Giunta regionale adottata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge regionale 13/2000.

4. Alla spesa si fa fronte con le risorse assegnate alla Regione dallo Stato ai sensi dell'articolo 2 della legge 97/1994.

5. (abrogato)

Art. 16

(Centro internazionale di ricerca sulla montagna)

1. Al fine di promuovere il processo di sviluppo dell'area montana regionale, l'Amministrazione regionale sostiene l'attività di ricerca scientifica e tecnologica, innovativa e sperimentale destinata anche a supportare le imprese montane, a formare figure professionali adeguate alle esigenze della montagna e a sviluppare rapporti di collaborazione transfrontaliera e transnazionale nel campo della ricerca applicata, attraverso la costituzione di un Centro internazionale di ricerca sulla montagna, che coinvolga a livello locale prioritariamente l'Università degli studi di Udine e l'Agemont SpA.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concorrere al sostegno degli oneri di avvio e consolidamento dell'attività del Centro secondo gli accordi assunti con un protocollo d'intesa con l'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna istituito con la legge 7 agosto 1977, n. 266.

3. A tal fine l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare il protocollo d'intesa con l'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna.

4. Il Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna cura gli aspetti amministrativi necessari per gli adempimenti di cui ai commi 2 e 3.

5. Per le finalità di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di lire 600 milioni suddivisa in ragione di 200 milioni per ciascuno degli anni dal 2001 al 2003.

6. Alla spesa si fa fronte con le risorse assegnate alla Regione dallo Stato ai sensi dell'articolo 2 della legge 97/1994.

7. (abrogato)

Art. 17

(Servizio scolastico)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo annuo, nella misura di lire 3 milioni per cinque anni, agli insegnanti che, al fine di prestare e mantenere servizio presso gli istituti scolastici del luogo, trasferiscono la propria residenza nei Comuni montani.

2. Alla spesa si fa fronte con le risorse assegnate alla Regione dallo Stato ai sensi dell'articolo 2 della legge 97/1994.

3. (abrogato)

4. Alla definizione dei criteri e delle modalità di concessione del contributo, con priorità agli insegnanti che trasferiscono la propria residenza nei comuni compresi nelle zone omogenee di svantaggio socio-economico B e C individuate dalla Giunta regionale si provvede mediante adozione di apposito regolamento ai sensi della legge regionale 7/2000.

- Il testo dell'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 («Nuove disposizioni per le zone montane»), è il seguente:

Art. 2

(Fondo nazionale per la montagna)

1. È istituito presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica il Fondo nazionale per la montagna.

2. Il Fondo è alimentato da trasferimenti comunitari, dello Stato e di enti pubblici, ed è iscritto in un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica. Le somme pro-

venienti dagli enti pubblici sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al suddetto capitolo.

3. Le risorse erogate dal Fondo hanno carattere aggiuntivo rispetto ad ogni altro trasferimento ordinario o speciale dello Stato a favore degli enti locali. Le risorse sono ripartite fra le regioni e le province autonome che provvedono ad istituire propri fondi regionali per la montagna, alimentati anche con stanziamenti a carico dei rispettivi bilanci, con i quali sostenere gli interventi speciali di cui all'articolo 1.

4. Le regioni e le province autonome disciplinano con propria legge i criteri relativi all'impiego delle risorse di cui al comma 3.

5. I criteri di ripartizione del Fondo tra le regioni e le province autonome sono stabiliti con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.

6. I criteri di ripartizione tengono conto dell'esigenza della salvaguardia dell'ambiente con il conseguente sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali eco-compatibili, dell'estensione del territorio montano, della popolazione residente, anche con riferimento alle classi di età, alla occupazione ed all'indice di spopolamento, del reddito medio pro-capite, del livello dei servizi e dell'entità dei trasferimenti ordinari e speciali.

- Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 2

(Classificazione del territorio montano e zone montane omogenee)

1. Il territorio montano è costituito dai territori classificati tali alla data di entrata in vigore della presente legge ed è suddiviso in zone montane omogenee, secondo criteri di unità territoriale economica e sociale.

2. La vigente delimitazione del territorio montano è integrata con l'inclusione in esso dei territori dei Comuni delle Province di Pordenone e Udine riconosciuti parzialmente montani aventi popolazione inferiore a 3.000 abitanti. *È classificato montano, in provincia di Trieste, anche il territorio dei comuni di Muggia, di San Dorligo della Valle e, oltre a quello già classificato montano, il territorio dei comuni censuari di: Santa Croce, Prosecco, Contovello, Roiano, Longera e Santa Maria Maddalena Superiore del comune di Trieste.*

3. Sono altresì classificati montani i territori delle aree industriali e delle aree degli insediamenti produttivi, confinanti con le nuove delimitazioni comprensoriali, se gestiti da Consorzi industriali partecipati con presenza maggioritaria numerica di Comuni montani o parzialmente montani, purché la nuova perimetrazione contenga entro il limite di 1.000 le persone residenti sul territorio interessato all'inclusione.

4. La ricognizione del territorio risultante montano in applicazione dei commi 1, 2 e 3 è effettuata con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione proposta di concerto dall'Assessore regionale competente in materia di ordinamento delle autonomie locali e dall'Assessore regionale competente in materia di sviluppo della montagna.

5. In applicazione dei criteri di cui ai *commi 1, 2 e 3* il territorio montano è ripartito nelle zone montane omogenee di cui all'allegato A, costituite dai territori dei Comuni interamente montani e dei Comuni parzialmente montani, limitatamente alla parte montana.

6. L'eventuale non inclusione di territori montani nelle zone montane omogenee di cui al comma 5 non priva tali territori dei benefici e degli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea o dalle leggi dello Stato e della Regione, sulla base di quanto stabilito dall'articolo 21.

7. L'allegato A è modificato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, sentiti i Comuni interessati. Il decreto del Presidente della Regione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

- Il testo dell'articolo 10 della legge regionale 33/2002, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 10

(Procedure semplificate di approvazione delle varianti al PRGC)

1. Al fine di favorire una maggiore autonomia e la semplificazione delle procedure, per i Comuni inclusi nell'allegato A, dotati di piano regolatore generale comunale (PRGC) aventi i contenuti e gli elementi disciplinati dall'articolo 30 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 (Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica), e successive modificazioni ed integrazioni, le procedure di cui all'articolo 32 bis della legge regionale 52/1991 sono estese a tutte le varianti ai PRGC, a condizione che le varianti medesime non modifichino le seguenti previsioni:

a) parchi, riserve naturali regionali e aree di rilevante interesse ambientale, di cui alla legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), e successive modificazioni ed integrazioni, perimetri degli ambiti di tutela ambientale del piano urbanistico regionale generale, nonché dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale;

b) servizi e attrezzature collettive, riducendone la dotazione complessiva;

c) perimetri delle *zone omogenee A e B0;*

d) quantità della superficie relativa alle zone omogenee D1 e Hc;

e) perimetro di massima espansione delle zone urbanizzate e da urbanizzare, come indicate nella rappresentazione schematica di cui all'articolo 30, comma 5, lettera a), numero 2), della legge regionale 52/1991 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Sono comunque fatte salve eventuali maggiori previsioni contenute nella relazione di flessibilità di cui all'articolo 30, comma 5, lettera b), numero 1 bis), della legge regionale 52/1991 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. I commi 1 e 2 non trovano applicazione nei Comuni di rilevanza regionale e sovracomunale *individuati ai sensi dell'articolo 124 della legge regionale 52/1991 e successive modificazioni ed integrazioni. Fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 124, comma 1, della legge regionale 52/1991, trova applicazione l'allegato A (Comuni di rilevanza regionale e sovracomunale) del decreto del Presidente della Giunta regionale 20 aprile 1995, n. 0126/Pres. (Revisione degli standard urbanistici regionali), pubblicato nel I Supplemento Straordinario n. 18 del 15 maggio 1995, al Bollettino Ufficiale della Regione n. 19 del 10 maggio 1995.*

- Il testo dell'articolo 124 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 («Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica»), come sostituito dall'articolo 11, comma 1, della legge regionale 7/2001, è il seguente:

Art. 124

(Revisione degli indirizzi e criteri metodologici del Piano urbanistico regionale generale)

1. In attesa dell'approvazione del PTRG, avuto riguardo alla dinamica socio-economica in atto nel Friuli-Venezia Giulia e alle mutate disposizioni di legge, l'Amministrazione regionale, in presenza di rilevanti interessi anche di tutela ambientale, provvede con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, su parere della Commissione consiliare competente, alla revisione degli indirizzi e criteri metodologici del Piano urbanistico regionale generale, ivi compresi quelli relativi agli standard urbanistici per servizi e impianti pubblici, da osservarsi nella redazione dei piani di grado subordinato e al necessario conseguente adeguamento dei contenuti delle norme di attuazione.

2. La revisione è adottata dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale alla pianificazione territoriale, di concerto, quando riguardi aspetti di settore, con gli Assessori regionali competenti. La Commissione consiliare competente si esprime sulla revisione adottata entro novanta giorni dalla sua ricezione, scaduti i quali si prescinde dal suo parere.

3. La revisione adottata è inoltre pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione le Province, i Comuni, le istituzioni e i cittadini possono far pervenire al Presidente della Giunta regionale il proprio parere.

4. Il Presidente della Giunta regionale approva la revisione, su conforme deliberazione della Giunta stessa, con le eventuali modifiche apportate a seguito del parere della Commissione consiliare e degli altri enti e cittadini. Il decreto di approvazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Note all'articolo 4

- Il testo dell'articolo 41 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, è il seguente:

Art. 41

Si procede alla stipulazione dei contratti a trattativa privata:

1) Quando gl'incanti e le licitazioni siano andate deserte o si abbiano fondate prove per ritenere che ove si sperimentassero andrebbero deserte;

2) Per l'acquisto di cose la cui produzione è garantita da privativa industriale, o per la cui natura non è possibile promuovere il concorso di pubbliche offerte;

3) Quando trattasi di acquisto di macchine, strumenti od oggetti di precisione che una sola ditta può fornire con i requisiti tecnici e il grado di perfezione richiesti;

4) Quando si debbano prendere in affitto locali destinati a servizi governativi;

5) Quando l'urgenza dei lavori, acquisti, trasporti e forniture sia tale da non consentire l'indugio degli incanti o della licitazione;

6) E in genere in ogni altro caso in cui ricorrono speciali ed eccezionali circostanze per le quali non possano essere utilmente seguite le forme degli artt. da 37 a 40 del presente regolamento.

Nei casi previsti dal presente articolo la ragione per la quale si ricorre alla trattativa privata, deve essere indicata nel decreto di approvazione del contratto e dimostrata al Consiglio di Stato quando occorra il suo preventivo avviso.

- Il testo dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come modificato dall'articolo 58 della legge 388/2000, è il seguente:

Art. 26

(Acquisto di beni e servizi)

1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, stipula, anche avvalendosi di società di consulenza specializzate, selezionate anche in deroga alla normativa di contabilità pubblica, con procedure competitive tra primarie società nazionali ed estere, convenzioni con le quali l'impresa prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantità massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura deliberati dalle amministrazioni dello Stato anche con il ricorso alla locazione finanziaria. I contratti conclusi con l'accettazione di tali ordinativi non sono sottoposti al parere di congruità economica.

2. Il parere del Consiglio di Stato, previsto dall'articolo 17, comma 25, lettera c), della legge 15 maggio 1997, n. 127, non è richiesto per le convenzioni di cui al comma 1 del presente articolo. Alle predette convenzioni e ai relativi contratti stipulati da amministrazioni dello Stato, in luogo dell'articolo 3, comma 1, lettera g), della legge 14 gennaio 1994, n. 20, si applica il comma 4 del medesimo articolo 3 della stessa legge.

3. Le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, salvo quanto previsto dall'articolo 27, comma 6. Le restanti pubbliche amministrazioni hanno facoltà di aderire alle convenzioni stesse, ovvero devono utilizzarne i parametri di qualità e di prezzo per l'acquisto di beni comparabili con quelli oggetto di convenzionamento.

4. Nell'ambito di ciascuna pubblica amministrazione gli uffici preposti al controllo di gestione ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, verificano l'osservanza dei parametri di cui al comma 3, richiedendo eventualmente al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica il parere tecnico circa le caratteristiche tecnico-funzionali e l'economicità dei prodotti acquisiti. Annualmente i responsabili dei predetti uffici sottopongono all'organo di direzione politica una relazione riguardante i risultati, in termini di riduzione di spesa, conseguiti attraverso l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo. Tali relazioni sono rese disponibili sui siti Internet di ciascuna amministrazione. Nella fase di prima applicazione, ove gli uffici preposti al controllo di gestione non siano costituiti, i compiti di verifica e referto sono svolti dai servizi di controllo interno.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica presenta annualmente alle Camere una relazione che illustra le modalità di attuazione del presente articolo nonché i risultati conseguiti.

- Il testo dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è il seguente:

Art. 59

(Acquisto di beni e servizi degli enti decentrati di spesa)

1. Al fine di realizzare l'acquisizione di beni e servizi alle migliori condizioni del mercato da parte degli enti decentrati di spesa, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica promuove aggregazioni di enti con il compito di elaborare strategie comuni di acquisto attraverso la standardizzazione degli ordini di acquisto per specie merceologiche e la eventuale stipula di convenzioni valevoli su parte del territorio nazionale, a cui volontariamente possono aderire tutti gli enti interessati.

2. In particolare vengono promosse, sentiti rispettivamente il Ministro dell'interno, il Ministro della sanità e il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:

a) più aggregazioni di province e di comuni, appartenenti a regioni diverse, indicati dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

b) più aggregazioni di aziende sanitarie e ospedaliere appartenenti a regioni diverse indicate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

c) più aggregazioni di università appartenenti a regioni diverse indicate dalla Conferenza permanente dei rettori delle università italiane.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, nonché per lo svolgimento delle attività strumentali e di supporto alla didattica e alla ricerca, una o più università possono, in luogo delle aggregazioni di cui alla lettera c) del comma 2, costituire fondazioni di diritto privato con la partecipazione di enti ed amministrazioni pubbliche e soggetti privati. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i criteri e le modalità per la costituzione e il funzionamento delle predette fondazioni, con individuazione delle tipologie di attività e di beni che possono essere conferiti alle medesime nell'osservanza del criterio della strumentalità rispetto alle funzioni istituzionali, che rimangono comunque riservate all'università.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica riferisce periodicamente sui risultati delle iniziative alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e alla Conferenza permanente dei rettori delle università italiane.

5. Le convenzioni e i prezzi relativi alle singole categorie merceologiche sono pubblicati sul sito INTERNET del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Alle regioni, alle aziende sanitarie e ospedaliere, agli enti locali e alle università che non aderiscono alle convenzioni si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Gli enti devono motivare i provvedimenti con cui procedono all'acquisto di beni e servizi a prezzi e a condizioni meno vantaggiosi di quelli stabiliti nelle convenzioni suddette e in quelle di cui all'articolo 26 della citata legge n. 488 del 1999.

6. Al fine di rilevare gli elementi di conoscenza degli effettivi risultati di economia di spesa nell'acquisto di beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e della presente legge, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con le medesime procedure di cui allo stesso articolo 26, promuove le intese necessarie per il collegamento a rete delle amministrazioni interessate con criteri di uniformità ed omogeneità, diretti ad accertare lo stato di attuazione della normativa in questione ed i risultati conseguiti.

- Il testo dell'articolo 32 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è il seguente:

Art. 32

(Contenimento e razionalizzazione delle spese)

1. Ai fini di cui al presente capo gli stanziamenti di bilancio destinati al funzionamento degli enti pubblici diversi da quelli di cui al comma 6 dell'articolo 24, non considerati nella tabella C della presente legge sono ridotti nella misura del 2 per cento, del 4 per cento e del 6 per cento, rispettivamente negli anni 2002, 2003 e 2004. Tali enti nonché gli enti privati interamente partecipati aderiscono alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Essi, inoltre, devono promuovere azioni per esternalizzare i propri servizi al fine di realizzare economie di spesa e migliorare l'efficienza gestionale. Delle economie di gestione conseguibili si tiene conto in sede di definizione dei trasferimenti erariali.

2. Gli importi dei contributi di Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, di cui alla tabella 1 allegata alla presente legge, sono iscritti in un'unica unità previsionale di base nello stato di previsione di ciascun Ministero interessato. Il relativo riparto è annualmente effettuato entro il 31 gennaio da ciascun Ministro, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, intendendosi corrispondentemente rideterminate le relative autorizzazioni di spesa.

3. La dotazione delle unità previsionali di base di cui al comma 2 è quantificata annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Per gli anni 2002, 2003 e 2004, la dotazione è ridotta del 10,43 per cento rispetto all'importo complessivamente risultante sulla base della legislazione vigente.

- Il testo dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101, è il seguente:

Art. 11

(Mercato elettronico della pubblica amministrazione)

1. Le unità ordinanti delle amministrazioni, avvalendosi del mercato elettronico, possono effettuare acquisti di beni e servizi, al di sotto della soglia di rilievo comunitario, direttamente dai cataloghi predisposti dagli utenti selezionati attraverso un bando di abilitazione. Per gli acquisti di beni e servizi relativi a spese in economia si applicano le procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384.

2. Il mercato elettronico consente altresì di richiedere ulteriori offerte agli utenti. Il sistema informatico di negoziazione provvede a valutare in maniera automatica le offerte ricevute, predisponendo una graduatoria sulla base dei criteri scelti dall'unità ordinante tra le opzioni proposte dal sistema stesso.

3. Le amministrazioni abilitano, al mercato elettronico, i fornitori di beni e servizi tramite uno o più bandi pubblicati in conformità della normativa vigente.

4. Il bando di abilitazione al mercato elettronico contiene in particolare:

a) le categorie merceologiche per settori di prodotti e servizi in cui è organizzato il mercato elettronico;

b) le specifiche tecniche, costruttive e di qualità dei beni, nonché i livelli dei servizi cui raffrontare i beni e servizi offerti ai fini dell'abilitazione dei fornitori;

c) le modalità ed i requisiti, soggettivi ed oggettivi, necessari per le domande di abilitazione ed i princìpi di valutazione delle stesse, nonché l'indicazione delle eventuali procedure automatiche per la loro valutazione;

d) la durata dell'abilitazione degli utenti a partecipare al mercato elettronico;

e) l'indicazione del sito nel quale, conformemente a quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, sono rese disponibili al pubblico ulteriori informazioni, con particolare riferimento ai mezzi telematici disponibili per la presentazione delle domande di abilitazione; agli strumenti informatici e telematici messi a disposizione degli utenti per la pubblicazione dei cataloghi e l'invio delle offerte; alle informazioni sul funzionamento del mercato elettronico; alle metodologie generali utilizzate dal sistema per le richieste automatiche di quotazione; alle fattispecie automatiche di esclusione del singolo utente; alle modalità ed ai criteri per la dimostrazione da parte degli offerenti del possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi e la loro permanenza, anche al momento della conclusione del contratto; alle modalità con cui avverranno le comunicazioni; alle modalità con cui verranno pubblicati sul sito, se necessario, gli avvisi di aggiudicazione delle forniture di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 573.

5. Il Ministero dell'economia e delle finanze e il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche avvalendosi di proprie strutture e concessionarie, predispongono gli strumenti elettronici e telematici necessari alla realizzazione di un mercato elettronico della pubblica amministrazione, e curano l'esecuzione, anche attraverso l'affidamento a terzi, di tutti i servizi informatici, telematici, logistici e di consulenza necessari alla compiuta realizzazione del mercato stesso.

- Il testo dell'articolo 3, commi 23, 24 e 25, della legge regionale 3/2002, è il seguente:

Art. 3

(Trasferimenti al sistema delle autonomie locali)

(omissis)

23. La stampa delle schede e del restante materiale elettorale occorrente per lo svolgimento delle consultazioni elettorali e referendarie di competenza del Servizio elettorale della Direzione regionale per le autonomie locali è accompagnata dalle speciali misure di sicurezza disposte in occasione delle elezioni politiche per l'analogo servizio e da verifiche, eseguite dal personale assegnato al predetto Servizio presso le tipografie incaricate, al fine di assicurare la correttezza e la tempestività dell'esecuzione.

24. Gli appalti per i servizi di cui al comma 23, nonché dei servizi di trasporto del materiale elettorale, possono essere affidati ad una o più ditte con il metodo della trattativa privata previo esperimento di gara informale cui sono invitate almeno cinque ditte, se sussistono in tale numero soggetti idonei e di sicuro affidamento.

25. Le modalità per l'affidamento dei servizi indicati ai commi 23 e 24 e per l'espressione del parere di congruità sui prezzi di aggiudicazione sono disciplinate da apposito regolamento da adottarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

(omissis)

- Il testo dell'articolo 3, commi da 1 a 1 ter, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come da ultimo modificato dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 229/1999, è il seguente:

Art. 3

(Organizzazione delle unità sanitarie locali)

1. Le regioni, attraverso le unità sanitarie locali, assicurano i livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 1, avvalendosi anche delle aziende di cui all'articolo 4.

1 bis. In funzione del perseguimento dei loro fini istituzionali, le unità sanitarie locali si costituiscono in aziende con personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale; la loro organizzazione ed il funzionamento sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato, nel rispetto dei princìpi e criteri previsti da disposizioni regionali. L'atto aziendale individua le strutture operative dotate di autonomia gestionale o tecnico-professionale, soggette a rendicontazione analitica.

1 ter. Le aziende di cui ai commi 1 e 1-bis informano la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e sono tenute al rispetto del vincolo di bilancio, attraverso l'equilibrio di costi e ricavi, compresi i trasferimenti di risorse finanziarie. Agiscono mediante atti di diritto privato. I contratti di fornitura di beni e servizi, il cui valore sia inferiore a quello stabilito dalla normativa comunitaria in materia, sono appaltati o contrattati direttamente secondo le norme di diritto privato indicate nell'atto aziendale di cui al comma 1-bis.

(omissis)

- Il testo dell'articolo 3, commi 4 e 5, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, come modificato dall'articolo 2 del decreto legge 543/1996, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 639/1996, è il seguente:

Art. 3

(Norme in materia di controllo della Corte dei conti)

(omissis)

4. La Corte dei conti svolge, anche in corso di esercizio, il controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche, nonché sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di provenienza comunitaria, verificando la legittimità e la regolarità delle gestioni, nonché il funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione. Accerta, anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa. La Corte definisce annualmente i programmi ed i criteri di riferimento del controllo.

5. Nei confronti delle amministrazioni regionali, il controllo della gestione concerne il perseguimento degli obiettivi stabiliti dalle leggi di princìpio e di programma.

(omissis)

- Il testo dell'articolo 138 bis della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, come da ultimo modificato dagli articoli 1 e 18 della legge regionale 7/2001, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 138 bis

(Applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 164, comma 1, del decreto legislativo 490/1999)

01. In presenza di abuso paesaggistico, qualora non si versi nell'ipotesi dell'applicazione di compresenti sanzioni urbanistiche e paesaggistiche, di cui all'articolo 101, commi da 12 bis a 12 octies, all'articolo 103, comma 3 bis, all'articolo 104, comma 5 bis, e all'articolo 107, comma 1 bis, l'Amministrazione competente a vigilare sul vincolo paesaggistico, ai fini dell'ingiunzione di demolizione delle opere abusive e di ripristino dei luoghi manomessi, di cui all'articolo 164, comma 1, del decreto legislativo 490/1999, intima al responsabile dell'abuso di presentare il relativo progetto entro congruo termine, da fissare nel provvedimento.

02. Il progetto di demolizione e ripristino è sottoposto al parere del Comitato tecnico regionale, sezione prima, o della Commissione edilizia integrata, a seconda che l'Amministrazione competente a vigilare sull'osservanza del vincolo sia la Regione o il Comune.

03. Se il responsabile dell'abuso non presenta nel termine prefissato il progetto di demolizione e di ripristino, alla stesura dello stesso provvedono le Amministrazioni competenti a vigilare sull'osservanza del vincolo entro un anno. Le spese sostenute vanno recuperate nei confronti del responsabile dell'abuso.

04. Per la redazione del progetto di demolizione e di ripristino, di cui al comma 03 e per la determinazione dell'indennità equivalente alla maggiore somma tra il danno arrecato e il profitto conseguito, prevista dall'articolo 164, comma 1, del decreto legislativo 490/1999, la Giunta regionale può avvalersi della collaborazione di esperti.

05. *abrogato*

1. Per la determinazione dell'indennità pecuniaria, di cui all'articolo 164 del decreto legislativo 490/1999, l'ammontare del danno arrecato equivale al costo degli interventi di ripristino degli immobili e delle aree manomessi, e quello del profitto conseguito, per la parte rapportata alle sole modificazioni immobiliari, corrisponde al 3 per cento del valore venale dell'immobile, conseguente alla realizzazione degli interventi abusivi.

2. Per l'applicazione delle sanzioni di competenza della Regione il valore venale dell'immobile, di cui al comma 1, è determinato dalle Direzioni provinciali dei servizi tecnici.

2 bis. Nell'ipotesi di accertamento di mancanza di danno ambientale per interventi eseguiti in assenza dell'autorizzazione emessa ai sensi dell'articolo 151 del decreto legislativo 490/1999, va applicata la sanzione pecuniaria pari al profitto conseguito, mediante la commessa trasgressione, per il contenimento dei costi o per l'acquisizione di benefici e comunque in misura non inferiore a lire un milione.

2 ter. L'accertamento di mancanza di danno ambientale indica le prescrizioni tecniche delle eventuali modifiche da apportare al fine dell'armonico inserimento dell'opera nel contesto ambientale.

3. Le sanzioni da applicare ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge regionale 18 agosto 1986, n. 35, come da ultimo modificati dall'articolo 9 della legge regionale 20 maggio 1997, n. 21, e ai sensi dell'articolo 164 del decreto legislativo 490/1999 sono cumulabili, ma le somme da corrispondere equivalgono all'ammontare della sanzione maggiore.

- Il testo dell'articolo 39 della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49, come modificato dall'articolo 131, comma 3, della legge regionale 13/1998, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 39

(Regolamento regionale sui contratti)

1. Il regolamento regionale sui contratti disciplina:

a) le forme di gara;

b) i criteri di aggiudicazione;

c) la stipulazione dei contratti;

d) il capitolato generale per la fornitura di beni e servizi e i contratti tipo;

e) le unioni d'acquisto;

f) le forme e le modalità di affidamento all'Agenzia regionale della sanità delle procedure di acquisto di beni e servizi per conto delle Aziende;

g) i servizi, lavori e provviste in economia;

h) le casse economali;

i) l'osservatorio regionale sui prezzi e sulle tecnologie;

l) le modalità di articolazione in lotti, senza artificiosi frazionamenti delle forniture e dei lavori, nei casi di comprovate esigenze tecniche di differenziazione merceologica ed in quelli in cui si persegua la finalità di pervenire ad una adeguata concorrenzialità, non altrimenti ottenibile con la concentrazione della domanda.

2. *abrogato*

2 bis. Il regolamento regionale dei contratti deve altresì consentire il ricorso alla trattativa privata per l'alienazione di beni patrimoniali quando la scelta del contraente sia determinata da ragioni di interesse pubblico che individuino un soggetto pubblico o privato avente scopi istituzionali di pubblico interesse, quale possibile utilizzatore del bene oggetto della cessione.

3. Il regolamento regionale sui contratti è adottato dalla Giunta regionale entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

- Il testo dell'articolo 24 della legge 289/2002 è il seguente:

Art. 24

(Acquisto di beni e servizi)

1. Per ragioni di trasparenza e concorrenza, le amministrazioni aggiudicatrici, quali individuate nell'articolo 1 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modificazioni, e nell'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni, per l'aggiudicazione, rispettivamente, delle pubbliche forniture e degli appalti pubblici di servizi disciplinati dalle predette disposizioni, espletano procedure aperte o ristrette, con le modalità previste dalla normativa nazionale di recepimento della normativa comunitaria, anche quando il valore del contratto è superiore a 50.000 euro è comunque fatto salvo, per l'affidamento degli incarichi di progettazione, quanto previsto dall'articolo 17, commi 10, 11 e 12, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.

2. Sono esclusi dall'obbligo di cui al comma 1:

a) i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;

b) le pubbliche amministrazioni, nell'ipotesi in cui facciano ricorso alle convenzioni quadro definite dalla CONSIP Spa ai sensi degli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e 32 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ovvero facciano ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101;

c) le cooperative sociali, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381.

3. Fermo quanto previsto dagli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, 2, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405 , e 24 e 32 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le pubbliche amministrazioni considerate nella Tabella C allegata alla presente legge e, comunque, gli enti pubblici istituzionali hanno l'obbligo di utilizzare le convenzioni quadro definite dalla CONSIP Spa. Per procedere ad acquisti in maniera autonoma gli enti di cui all'articolo 24, comma 6, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, adottano i prezzi delle convenzioni di cui sopra come base d'asta al ribasso. Gli atti relativi sono trasmessi ai rispettivi organi di revisione contabile per consentire l'esercizio delle funzioni di controllo. Al fine di consentire il conseguimento di risparmi di spesa, alle predette convenzioni possono, altresì, aderire i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 3 giugno 1999, n. 157.

4. I contratti stipulati in violazione del comma 1 o dell'obbligo di utilizzare le convenzioni quadro definite dalla CONSIP Spa sono nulli. Il dipendente che ha sottoscritto il contratto risponde, a titolo personale, delle obbligazioni eventualmente derivanti dai predetti contratti. La stipula degli stessi è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale, si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni anzidette e quello indicato nel contratto.

5. Anche nelle ipotesi in cui la vigente normativa consente la trattativa privata, le pubbliche amministrazioni possono farvi ricorso solo in casi ecce-

zionali e motivati, previo esperimento di una documentata indagine di mercato, dandone comunicazione alla sezione regionale della Corte dei conti.

6. Al fine di razionalizzare e contenere la spesa pubblica e per consentire il monitoraggio dei consumi pubblici, la CONSIP Spa può stipulare convenzioni quadro ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, per l'approvvigionamento di beni o servizi di specifico interesse di una o più amministrazioni di cui al comma 1 del presente articolo nel rispetto di quanto stabilito al comma 3, ovvero può svolgere facoltativamente ed a titolo gratuito, per conto e su richiesta delle amministrazioni medesime, le attività di stazione appaltante, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria sugli appalti pubblici.

7. Per gli organismi di cui agli articoli 3, 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, i casi e le modalità differenziati di ricorso alla procedura di acquisizione di beni e servizi in economia, ovvero a trattativa privata, sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato su proposta del Comitato di cui all'articolo 2 della citata legge n. 801 del 1977, previe intese con il Ministro dell'economia e delle finanze.

8. I servizi prestati dalla CONSIP Spa alle società per azioni interamente partecipate dallo Stato ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nei confronti delle quali è previsto il controllo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259, e successive modificazioni, sono remunerati nel rispetto della normativa comunitaria di settore.

9. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 5 costituiscono, per le regioni, norme di principio e di coordinamento.

Note all'articolo 5

- Il testo dell'articolo 166, comma 1, della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2, è il seguente:

Art. 166

(Interventi a sostegno dell'attività di manutenzione delle piste di fondo)

1. Nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 163, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per la complessiva attività di manutenzione e gestione delle piste di fondo realizzata attraverso l'utilizzo degli appositi mezzi battipista.

(omissis)

- Il testo dell'articolo 167, comma 1, della legge regionale 2/2002, è il seguente:

Art. 167

(Interventi per investimenti connessi alle piste di fondo)

1. Per le finalità di cui all'articolo 163, l'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere contributi in conto capitale per:

a) l'acquisto di adeguati mezzi battipista e motoslitte per la ricognizione e il soccorso;

b) gli interventi di rimodellamento, ripristino e rimboschimento delle zone adibite a piste di sci di fondo;

c) la costruzione, la straordinaria manutenzione e l'allestimento interno dei fabbricati, dei punti di ristoro, degli impianti e di ogni altra struttura di supporto alla pratica della disciplina sportiva.

(omissis)

- Il testo dell'articolo 4, primo e secondo comma, della legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8, come da ultimo modificato dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 3/1991, è il seguente:

Art. 4

Ai fini dell'attuazione del Piano regionale di difesa del patrimonio forestale, si considerano opere e mezzi per la prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi:

a) l'adozione di tecniche e di specie forestali atte ad assicurare al bosco la migliore funzionalità e resistenza nei confronti degli incendi;

b) gli interventi colturali nei soprassuoli boschivi e le periodiche ripuliture delle scarpate delle strade di accesso e di attraversamento delle zone boscate;

c) la formazione di viali tagliafuoco e la costruzione di piste e sentieri per l'accesso e l' attraversamento delle zone boscate, nonché il loro miglioramento e manutenzione;

d) i serbatoi d'acqua, gli invasi, le canalizzazioni, le condutture fisse e mobili, nonchè le pompe, i motori e gli impianti di sollevamento d'acqua di qualsiasi tipo;

e) l'impiego di prodotti chimici per l'estinzione degli incendi;

f) le torri ed altri posti di avvistamento e le relative attrezzature;

g) gli apparecchi di osservazione, segnalazione e di comunicazione, fissi e mobili;

h) i mezzi di trasporto e d'intervento;

i) i mezzi aerei e gli apprestamenti relativi al loro impiego;

l) l'addestramento e l'impiego, in economia, di squadre antincendio;

m) la cartografia tecnica e tematica delle zone comprese nel Piano di cui all'articolo 2 della presente legge;

n) la formazione di squadre di volontari cui l'Amministrazione regionale potrà fornire le attrezzature necessarie all'opera di spegnimento e assegnazioni per la loro costituzione, il funzionamento e l'addestramento;

o) la distribuzione di generi di conforto, di materiale di rapido consumo, nonché l'equipaggiamento di rapida usura, alle persone direttamente impegnate nelle operazioni di spegnimento degli incendi boschivi;

p) ogni iniziativa rivolta alla educazione e pubblicizzazione in materia di difesa dei boschi dagli incendi;

q) ogni altra attrezzatura o mezzo idoneo e l'impiego di imprese specializzate.

Le opere ed i mezzi di cui sopra, se compresi nel Piano di cui all'articolo 2, sono a totale carico dell'Amministrazione regionale, la quale è autorizzata all'acquisto di attrezzature speciali nonché il noleggio ovvero all'affitto di aeromobili, mediante particolari convenzioni con enti pubblici o privati.

(omissis)

- Il testo dell'articolo 4, comma 66, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, è il seguente:

Art. 4

(Promozione e valorizzazione della famiglia, finanziamenti della spesa sanitaria e delle politiche sociali)

(omissis)

66. L'Amministrazione regionale, per le finalità previste dall'articolo 3, comma 21, della legge regionale 2/2000, è autorizzata a concedere contributi pluriennali, per un periodo non superiore a venti anni, a favore dei soggetti ivi indicati.

- Il testo dell'articolo 8, commi da 1 a 4, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, come da ultimo modificato dall'articolo 5, comma 5, lettere a), b) e c), della legge regionale 13/2002, è il seguente:

Art. 8

(Altre norme finanziarie intersettoriali e norme contabili)

1. Al fine di attuare il programma di cooperazione decentrata in area subdanubiana-croata promosso dal Ministero degli affari esteri, è istituito presso il Centro di Servizi e Documentazione per la Cooperazione Internazionale - Informest ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, un fondo speciale, da gestire con contabilità separata da parte della predetta società in regime di mandato. Al fondo fanno carico le spese dirette, connesse e conseguenti all'attuazione degli interventi relativi al predetto programma.

2. Il fondo di cui al comma 1 è costituito dalle risorse all'uopo destinate dallo Stato, nonché dalla Regione. La Regione è autorizzata ad anticipare i fondi destinati dallo Stato. In tal caso il rimborso è fatto direttamente alla Regione.

3. Ai fini di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale stipula con il Centro di Servizi e Documentazione per la Cooperazione Internazionale - Informest una convenzione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, per il conferimento del mandato, la definizione delle modalità di funzionamento e di utilizzazione del fondo, nonché di controllo sulla gestione dello stesso.

4. L'attività esecutiva e di controllo concernente gli interventi a carico del fondo è delegata, nella sua veste di mandataria, al Centro di Servizi e Documentazione per la Cooperazione Internazionale - Informest, che la esercita attraverso i suoi organi sociali. La Giunta regionale esercita attraverso il Servizio autonomo per i rapporti internazionali la vigilanza sulla gestione del fondo.

(omissis)

- Il testo dell'articolo 8, commi da 1 a 6, della legge regionale 11 settembre 2000, n. 18, è il seguente:

Art. 8

(Altre norme finanziarie intersettoriali e norme contabili)

1. Nell'ambito delle iniziative finalizzate alla promozione del ruolo internazionale della Regione, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concorrere finanziariamente alla realizzazione di progetti presentati ai sensi della legge 26 febbraio 1992, n. 212, volti a favorire la transizione verso forme di economia di mercato nei paesi dell'Europa centrale ed orientale, il processo di integrazione europea, la valorizzazione delle risorse umane e naturali, il consolidamento dei valori democratici del pluralismo e la garanzia della tutela dei diritti dell'uomo. Gli adempimenti connessi all'attuazione degli interventi sono demandati al Servizio autonomo per i rapporti internazionali.

2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 3.1.15.2.1030 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 725 (2.1.210.3.01.01) che si istituisce nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 15 - Servizio autonomo per i rapporti internazionali - con la denominazione «Spese per la realizzazione di progetti presentati ai sensi della legge 26 febbraio 1992, n. 212, per la transizione verso forme di economia di mercato nei paesi dell'Europa centrale ed orientale» e con lo stanziamento di lire 400 milioni per l'anno 2000.

3. All'articolo 8 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il fondo di cui al comma 1 è costituito dalle risorse all'uopo destinate dallo Stato, nonché dalla Regione. La Regione è autorizzata ad anticipare i fondi destinati dallo Stato. In tal caso il rimborso è fatto direttamente alla Regione.».

4. In relazione al disposto di cui al comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 2/2000, come sostituito dal comma 3, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare conferimenti al fondo speciale di cui al comma 1 del citato articolo 8 della legge regionale 2/2000, in conto anticipazione dei fondi statali destinati all'attuazione del programma di cooperazione decentrata ivi previsto.

5. Per le finalità previste dal comma 4, è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 3.1.9.2.1076 «Cooperazione decentrata» che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 - alla funzione- obiettivo n. 3 - programma 3.1 - rubrica n. 9 - spese d'investimento - con lo stanziamento di lire 300 milioni per l'anno 2000, riferito al capitolo 1218 (2.1.254.3.12.32) che si istituisce nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 9 - Servizio degli affari finanziari - con la denominazione «Conferimento al fondo speciale istituito presso Friulia SpA per l'attuazione del programma di cooperazione decentrata in area subdanubiana-croata» e con lo stanziamento di lire 300 milioni per l'anno 2000.

6. All'onere complessivo di lire 700 milioni per l'anno 2000, derivante dalle autorizzazioni di spesa di cui ai commi 2 e 5, si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale di parte capitale iscritto sull'unità previsionale di base 54.2.8.2.9 - capitolo 9710 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi (partita n. 9 del prospetto E/2).

(omissis)

- Il testo dell'articolo 9, comma 10, della legge regionale 3/2002, è il seguente:

Art. 9

(Altre norme finanziarie intersettoriali e norme contabili)

(omissis)

10. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare un contributo al Centro di Servizi e Documentazione per la Cooperazione economica internazionale - Informest per lo sviluppo delle attività in favore delle aziende della regione Friuli Venezia Giulia al fine dell'internazionalizzazione verso i Paesi dell'Est Europa.

(omissis)

- Il testo degli articoli da 90 a 95 della legge 21 novembre 2000, n. 342, è il seguente:

Art. 90

(Istituzione dell'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili)

1. A decorrere dall'anno 2001 è istituita l'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili civili il cui gettito è destinato prioritariamente al completamento dei sistemi di monitoraggio acustico e al disinquinamento acustico e all'eventuale indennizzo delle popolazioni residenti delle zone A e B dell'intorno aeroportuale come definite dal decreto del Ministro dell'ambiente del 31 ottobre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 15 novembre 1997. L'imposta stabilita nella misura di cui all'articolo 92 è dovuta ad ogni regione o provincia autonoma per ogni decollo ed atterraggio dell'aeromobile civile negli aeroporti civili.

2. Nel caso di zone sottoposte ad inquinamento acustico derivante dalle emissioni sonore di aeroporti civili, situate in regioni limitrofe a quella in cui risiede l'aeroporto stesso, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si attua la compensazione tra le diverse regioni interessate in merito alle risorse derivanti dall'applicazione dell'imposta.

3. La ripartizione del gettito dell'imposta viene effettuata al proprio interno da ciascuna regione e provincia autonoma sulla base dei programmi di risanamento e di disinquinamento acustico presentati dai comuni dell'intorno aeroportuale ed elaborati sui dati rilevati dai sistemi di monitoraggio acustico realizzati in conformità al decreto del Ministro dell'ambiente del 20 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 24 settembre 1999.

4. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze, emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione e con il Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità applicative dell'imposta.

Art. 91

(Soggetto obbligato ed esenzioni)

1. Il soggetto obbligato al pagamento dell'imposta di cui all'articolo 90 è l'esercente dell'aeromobile, il quale provvede al versamento su base trimestrale, entro il quinto giorno del mese successivo ad ogni semestre.

2. Sono esclusi dal pagamento dell'imposta i voli di Stato, sanitari e di emergenza.

Art. 92

(Determinazione e versamento dell'imposta)

1. L'imposta di cui all'articolo 90 è determinata, sulla base dell'emissione sonora dell'aeromobile civile come indicata nelle norme sulla certificazione acustica internazionale, nelle seguenti misure:

a) classe 1: lire 479 per ogni tonnellata o frazione di tonnellata per le prime 25 tonnellate e lire 631 per ogni successiva tonnellata o frazione di peso massimo al decollo per i velivoli subsonici a reazione e ad elica senza certificazione acustica;

b) classe 2: lire 359 per ogni tonnellata o frazione di tonnellata per le prime 25 tonnellate e lire 473 per ogni successiva tonnellata o frazione di peso massimo al decollo per i velivoli subsonici a reazione aventi le caratteristiche indicate nel capitolo 2 dell'allegato XVI alla Convenzione internazionale per l'aviazione civile, stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, di cui al decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616;

c) classe 3: lire 120 per ogni tonnellata o frazione di tonnellata per le prime 25 tonnellate e lire 158 per ogni successiva tonnellata o frazione di peso massimo al decollo per i velivoli subsonici a reazione aventi le caratteristiche indicate nel capitolo 3 dell'allegato XVI alla Convenzione citata

alla lettera b) del presente comma e ad elica muniti di certificazione acustica.

2. Le misure di cui al comma 1 possono, con legge delle regioni o delle province autonome interessate, essere elevate fino al 15 per cento nel caso che il decollo o l'atterraggio dell'aeromobile avvenga nelle fasce orarie di maggiore utilizzazione, individuate dal Ministro dei trasporti e della navigazione con proprio decreto.

3. Entro il 1° gennaio 2004, il Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro dell'ambiente, verifica, sulla base dei dati forniti dalle regioni, se e in che misura le finalità indicate al comma 1 dell'articolo 90 siano state realizzate con l'utilizzo del gettito già acquisito. In caso di esito positivo, con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le misure dell'imposta indicate al comma 1 possono essere modificate.

Art. 93

(Poteri delle regioni e delle province autonome)

1. Le misure dell'imposta di cui all'articolo 92 possono essere variate con apposita legge dalle regioni e dalle province autonome, entro il 31 luglio di ogni anno, con effetto dal 1° gennaio successivo in misura non superiore all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per la collettività nazionale.

2. Le regioni e le province autonome possono, con legge, differenziare su base territoriale le misure dell'imposta fino ad un massimo del 10 per cento in relazione alla densità abitativa dell'intorno aeroportuale.

Art. 94

(Sanzioni e contenzioso)

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'imposta dovuta. Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100 per cento della maggiore imposta dovuta. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione dell'imposta si applica la sanzione da lire 500.000 a lire 2.000.000. Per omesso versamento del tributo è dovuta la sanzione nella misura stabilita dall'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Per le modalità di irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 472 del 1997.

2. Il contenzioso è regolato dalle norme di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

3. Le regioni e le province autonome, con apposita legge, possono introdurre, sulla base dei princìpi di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, una sanzione amministrativa fino ad un massimo di lire 2.000.000 nei confronti degli esercenti degli aeromobili che, sulla base del sistema di monitoraggio delle emissioni sonore di cui all'articolo 90, superino le soglie predefinite di livello massimo di rumore accettabile definito dal Ministro dell'ambiente.

Art. 95

(Disposizioni transitorie e finali)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 sono soppresse l'imposta erariale sugli aeromobili di cui all'articolo 10 del decreto legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, e l'imposta erariale regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili di cui all'articolo 18 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

2. La perdita di gettito per lo Stato derivante dall'applicazione del comma 1 è compensata da una contestuale riduzione, di pari importo, dei trasferimenti per le regioni a statuto ordinario.

3. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede all'attuazione del comma 2 e alla copertura della perdita di gettito per l'erario derivante dalla soppressione delle imposte di cui al comma 1, relativamente alle regioni e province autonome.

- Il testo dell'articolo 2, primo comma, lettera d), della legge regionale 5 agosto 1966, n. 18 («Autorizzazione alla costituzione di una Società finanziaria per lo sviluppo economico della Regione Friuli - Venezia Giulia»), come da ultimo modificato dall'articolo 134 della legge regionale 13/1998, è il seguente:

Art. 2

L' autorizzazione all'Amministrazione regionale, per la costituzione della Società finanziaria, è concessa alla condizione che l'iniziativa possa essere attuata con l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

(omissis)

d) che la costituenda Società finanziaria non possa, sotto qualsiasi forma, impegnare una somma superiore al 15 per cento del suo patrimonio a favore di una sola società;

(omissis)

- Il testo dell'articolo 5, commi 1, 2 e 3, della legge regionale 9 febbraio 1996, n. 11, come da ultimo modificato dall'articolo 4, commi 1 e 2, della legge regionale 17/1998, è il seguente:

Art. 5

(Finanziamenti alle componenti del Friuli-Venezia Giulia delle associazioni costituite fra organizzazioni sindacali italiane e delle Regioni contermini)

1. L'Amministrazione regionale riconosce un preminente interesse all'avvio di attività di collaborazione transfrontaliera per la difesa e la promozione degli interessi economici, sociali e culturali dei lavoratori e dei pensionati del Friuli-Venezia Giulia nel quadro più ampio dei nuovi rapporti di collaborazione transfrontaliera nei limiti di competenza e con le modalità previste dalla vigente normativa. A tal fine l'Amministrazione è autorizzata a concedere alle componenti del Friuli-Venezia Giulia delle associazioni costituite fra organizzazioni sindacali italiane e delle Regioni contermini e aderenti alla Comunità di lavoro Alpe Adria, finanziamenti per lo svolgimento dei compiti e le attività istituzionali, anche al di fuori del territorio nazionale ivi compresi quelli per l'acquisto di attrezzature, nonché per la gestione e il finanziamento di strutture per l'assistenza alla mobilità transfrontaliera del lavoro.

2. I finanziamenti sono concessi alle associazioni di cui al comma 1, previa presentazione del bilancio preventivo e dei programmi di attività per l'anno successivo conformi a quanto previsto dai rispettivi statuti depositati ai sensi di legge, che a tal fine debbono essere presentati alla Direzione regionale degli affari comunitari e dei rapporti esterni entro il mese di ottobre di ciascun anno. I finanziamenti possono essere erogati in via anticipata fino al 70 per cento del contributo assegnato su presentazione di garanzia fideiussoria di pari importo rilasciata da Istituti bancari o assicurativi. È fatto obbligo alle associazioni ammesse al finanziamento di presentare entro il mese di maggio il rendiconto delle spese sostenute, nonché una dettagliata relazione illustrativa in ordine all'attività svolta nel corso dell'anno precedente. In via straordinaria ed eccezionale, ai fini dell'assegnazione dei contributi relativi all'anno 1998, sono ammesse a finanziamento le domande pervenute anteriormente all'entrata in vigore della presente norma.

3. Per le finalità previste dal comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di lire 380 milioni, suddivisa in ragione di lire 180 milioni per l'anno 1996 e di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998.

(omissis)

Note all'articolo 6

- Il testo dell'articolo 47 bis della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, come introdotto dall'articolo 9, comma 2, della legge regionale 20/2002, e modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 47 bis

(Conferimento dell'incarico di Direttore regionale)

1. L'incarico di Direttore regionale, di Segretario generale della Presidenza della Giunta regionale, di Segretario generale del Consiglio regionale, di Ragioniere generale, di Avvocato della Regione, di Direttore regionale della programmazione, di Capo di Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale, di Capo di Gabinetto della Presidenza del Consiglio regionale, di Vice Segretario generale della Presidenza della Giunta regionale, di Vice Segretario generale del Consiglio regionale e di Vice Ragioniere generale è conferito, con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato, dalla Giunta regionale, dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, con riferimento all'incarico di Segretario generale del Consiglio regionale e di Vice Segretario generale del Consiglio regionale ovvero, con riferimento al Capo di Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale e al Capo di Gabinetto della Presidenza del Consiglio regionale, su designazione nominativa, rispettivamente, del Presidente della Regione e del Presidente del Consiglio regionale.

2. L'incarico è conferito a personale del ruolo unico regionale in possesso del diploma di laurea e di un'anzianità di almeno cinque anni nella categoria dirigenziale, tenuto conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, anche in relazione alle competenze attribuite alle singole strutture, nonché delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente anche in relazione all'attività svolta e agli incarichi in precedenza conferitigli nell'ambito dell'Amministrazione regionale. Il conferimento dell'incarico determina il collocamento in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'incarico stesso; il servizio prestato in forza del contratto a tempo determinato è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, nonché dell'anzianità di servizio.

3. L'incarico può altresì essere conferito a soggetti esterni all'Amministrazione regionale in possesso del diploma di laurea e di esperienza professionale almeno quinquennale, adeguata alle funzioni da svolgere, maturata, in qualifiche dirigenziali, presso Amministrazioni pubbliche, Enti di diritto pubblico o Aziende pubbliche o private ovvero acquisita nelle libere professioni, con regolare iscrizione ai relativi albi. Per i soggetti provenienti dal settore pubblico, il conferimento dell'incarico è subordinato alla loro collocazione in aspettativa o fuori ruolo da parte dell'Ente di appartenenza, secondo il relativo ordinamento.

3 bis. L'incarico di Capo di Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale e quello di Capo di Gabinetto della Presidenza del Consiglio regionale sono conferiti a personale del ruolo unico regionale, a dipendenti di altre pubbliche amministrazioni ovvero a soggetti esterni all'Amministrazione regionale. Il soggetto designato deve essere in possesso del diploma di laurea e inoltre di una particolare e comprovata qualificazione professionale per aver svolto, per almeno un quinquennio, funzioni dirigenziali, o per aver conseguito particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro. Il conferimento dell'incarico a personale del ruolo unico regionale determina il collocamento in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'incarico stesso; il servizio prestato in forza del contratto a tempo determinato è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e inoltre dell'anzianità di servizio. Per i soggetti provenienti da altre pubbliche amministrazioni il conferimento dell'incarico è subordinato alla loro collocazione in aspettativa o fuori ruolo da parte dell'Ente di appartenenza, secondo il relativo ordinamento.

4. L'incarico può essere conferito per un periodo massimo di cinque anni, eventualmente rinnovabile.

5. Il trattamento economico è determinato dalla Giunta regionale, anche in modo differenziato in relazione alle funzioni da espletare, con riferimento ai parametri relativi alle figure apicali della dirigenza pubblica ovvero ai valori medi di mercato per figure dirigenziali equivalenti. Per gli incarichi da conferire presso il Consiglio regionale, il trattamento economico è determinato d'intesa con l'Ufficio di presidenza del Consiglio medesimo.

6. Gli elementi negoziali essenziali del contratto, ivi comprese le clausole di risoluzione anticipata, sono determinati dalla Giunta regionale; in ogni caso il contratto è risolto di diritto non oltre i centottanta giorni successivi alla fine della legislatura, alla cessazione dalla carica della Giunta regionale che ha conferito l'incarico o dell'Assessore preposto alla struttura interessata ovvero alla cessazione dalle funzioni dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale che ha conferito l'incarico. Nel caso dell'incarico di Capo di Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale e di Capo di Gabinetto della Presidenza del Consiglio regionale, la risoluzione opera di diritto *al momento dell'attribuzione dell'incarico di Capo di Gabinetto, e comunque non oltre i 180 giorni successivi alla cessazione dell'incarico,* rispettivamente, del Presidente della Regione e del Presidente del Consiglio regionale. Il contratto può essere altresì risolto a fronte dell'esito negativo della valutazione operata, annualmente, dall'organo che ha conferito l'incarico, avvalendosi degli strumenti di controllo interno ovvero della consulenza di società specializzate.

7. Salvo quanto determinato ai sensi dei commi 5 e 6, trovano applicazione le disposizioni previste dal Contratto collettivo di lavoro per il personale dell'area dirigenziale.

8. I soggetti cui sia conferito l'incarico di cui al comma 1 non possono rivestire cariche pubbliche elettive, ovvero cariche in partiti politici e avere incarichi direttivi o rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con i predetti organismi.

- Il testo dell'articolo 3 della legge 27 aprile 1972, n. 22, come da ultimo modificato dall'articolo 14, comma 5, della legge regionale 26/2001, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 3

Per tutto quanto attiene all'impianto, allo sviluppo e alla gestione del sistema informativo elettronico, la Giunta regionale è autorizzata ad assumere con contratti a tempo indeterminato, regolati dalle norme sull'impiego privato, personale specializzato, nel numero massimo di otto, da scegliersi fra tecnici con esperienza pluriennale nello specifico settore dell'automazione. L'assunzione è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima.

Per il trattamento economico, normativo e previdenziale di detti dipendenti si osserva il contratto nazionale di lavoro della categoria. Le modalità di applicazione di tale contratto sono stabilite dalla Giunta regionale. Nei confronti dei dipendenti si applicano le disposizioni degli articoli 42 e 43 della legge regionale 28 marzo 1968, n. 21. *Il personale assunto con contratto di lavoro di dirigente d'azienda industriale può essere preposto alla direzione di Servizi dell'Amministrazione regionale.*

Per i medesimi fini di cui al primo comma del presente articolo la Giunta regionale è autorizzata anche ad avvalersi della consulenza di esperti di alta qualificazione nella disciplina dell'automazione; della consulenza di detti esperti potrà in particolare avvalersi, previa autorizzazione della Giunta regionale, l'Ufficio tecnico consultivo della Direzione regionale dei lavori pubblici ai fini della valutazione degli oneri finanziari, dipendenti dall'impianto, dallo sviluppo e dalla gestione del sistema.

Qualora la retribuzione mensile del personale assunto, con contratto di lavoro di dirigente d'azienda industriale, ai sensi del presente articolo risulti inferiore al trattamento iniziale del personale regionale con qualifica di dirigente e con incarico di Direttore di servizio di cui all'art. 21 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, è attribuito un assegno personale pari alla differenza tra i due trattamenti.

Per retribuzione mensile, di cui al quarto comma, s'intende il complesso degli assegni fissi e continuativi, esclusi il meccanismo di variazione automatica della retribuzione e gli aumenti periodici di anzianità.

- Il testo dell'articolo 3, commi 1, 2 e 3, della legge regionale 13 agosto 2002, n. 20, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 3

(Inquadramento di personale presso l'Amministrazione regionale)

1. Il personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovi in posizione di comando alla Regione ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 53/1981, dell'articolo 10 della legge regionale 9 settembre 1997, n. 31, degli articoli 4 e 5 della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52, dell'articolo 198 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, come da ultimo sostituito dall'articolo 21 della legge regionale 10/2002, dell'articolo 16 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 4, e dell'articolo 9 della legge regionale 17 aprile 2000, n. 8, può essere inquadrato, nel limite massimo di venticinque unità e previo assenso dell'Amministrazione di appartenenza, nella qualifica corrispondente alla qualifica, al livello o alla categoria formalmente rivestiti presso l'ente di provenienza, secondo le equiparazioni di cui alla seguente tabella:

Ente di provenienza	Qualifica, livello o categoria	Qualifica equiparata
Provincia di Trieste	VI	Segretario
Provincia di Udine	V	Coadiutore
Provincia di Udine	VI	Segretario
Comune di Trieste	VI	Segretario
Comune di Udine	VIII	Consigliere
Comune di Pordenone	VI	Segretario
Comune di Codroipo	VIII	Consigliere
Comune di Gorizia	Dirigente	Dirigente
Comune di Monfalcone	V	Coadiutore
Comune di Muggia	VII	Consigliere
Comune di S. Dorligo della Valle	VI	Segretario
Comune di Duino Aurisina	VII	Consigliere
Comune di Bagno a Ripoli	C 1	Segretario

Consorzio Cellina Meduna	6a fascia funzionale	Segretario
Azienda ospedaliera "Ospedali riuniti di Trieste"	Categoria B	Coadiutore
Azienda per i servizi sanitari n. 2 - Isontina	Collaboratore professionale sanitario Assistente sanitario	Consigliere
Azienda per i servizi sanitari n. 6 - Friuli occidentale	Dirigente veterinario - II livello	Dirigente
Azienda per i servizi sanitari n. 5 - Bassa friulana	Dirigente amministrativo	Dirigente
Azienda per i servizi sanitari n. 3 - Alto Friuli	Collaboratore amministrativo professionale	Consigliere
ARPA - F.V.G.	Collaboratore amministrativo professionale	Consigliere
	Assistente amministrativo cat. C	Segretario
Ministero dell'economia e delle finanze	*C 1*	*Consigliere*
	B 3	*Segretario*
	B 2	*Coadiutore*
Ministero dell'istruzione, università e ricerca	7° livello	Consigliere

2. Il personale in servizio presso la Regione, alla data di entrata in vigore della presente legge, con contratto di lavoro a tempo indeterminato del Settore commercio, ai sensi dell'articolo 40, commi 10 e 10 bis, della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, può essere inquadrato nel ruolo unico regionale nel numero massimo di quattro unità, secondo le seguenti equiparazioni:

Livelli C.C.N.L. Settore commercio	Qualifiche ruolo unico regionale
1° e 2° livello	Segretario
3° livello	Coadiutore

3. L'inquadramento di cui ai commi 1 e 2 è disposto a domanda dell'interessato da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed ha effetto dalla data medesima.

(omissis)

Note all'articolo 7

- Il testo dell'articolo 11 della legge regionale 13 settembre 1995, n. 38, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 11

(Contributi volontari)

1. Il consigliere che abbia versato i contributi di cui all'articolo 3 per un periodo inferiore a cinque anni ma superiore a *quindici mesi,* ha facoltà di continuare - qualora non sia rieletto o comunque cessi dal mandato - il versamento stesso per il tempo occorrente a conseguire il diritto all'assegno vitalizio commisurato a cinque anni di contribuzione.

2. Il consigliere che intende avvalersi della facoltà di cui al comma 1 deve presentare domanda scritta al Presidente del Consiglio entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di cessazione del mandato. Il versamento deve avvenire in unica soluzione entro centottanta giorni dall'accoglimento della domanda da parte dell'Ufficio di Presidenza, a pena di decadenza. L'ammontare è determinato con riferimento all'indennità di presenza vigente alla data del versamento.

3. Non è ammesso alla contribuzione volontaria il consigliere dichiarato ineleggibile con provvedimento definitivo o dichiarato decaduto ai sensi dell'articolo 15, comma 4 quinquies della legge 19 maggio 1990, n. 55, come modificato dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16.

4. Il consigliere che non si avvalga della facoltà prevista dal comma 1 ha diritto alla restituzione dei contributi versati nella misura del cento per cento, senza rivalutazione monetaria nè corresponsione di interessi.

5. Analogo diritto compete nel caso di versamenti dei contributi per un periodo inferiore a *quindici mesi* e nei casi in cui il consigliere sia stato dichiarato ineleggibile o decaduto.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei confronti dei consiglieri già cessati dal mandato alla data di entrata in vigore della presente legge.

- Il testo dell'articolo 8 della legge regionale 52/1980, come da ultimo modificato dall'articolo 10, comma 2, della legge regionale 8/2000, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 8

Ai gruppi che non si avvalgono interamente del personale a disposizione, secondo i contingenti di cui all'articolo 4, viene erogato un finanziamento sostitutivo a carico dei fondi del bilancio del Consiglio regionale con un massimo di tre unità per ciascun gruppo.

Il finanziamento sostitutivo di cui al comma precedente viene erogato in rate mensili.

La quota del finanziamento sostitutivo eccedente due unità per ciascun gruppo è erogata a condizione che il gruppo interessato reimpieghi le somme percepite nell'ambito di rapporti di consulenza o di collaborazione. La verifica del riutilizzo delle somme è effettuata su base annua.

4. Il finanziamento sostitutivo suindicato è pari al trattamento economico, riferito alla posizione economica 8 delle rispettive categorie D, C, B e A, previsto per il personale regionale di corrispondente categoria, maggiorato delle spese per gli oneri riflessi.

- Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 5 novembre 1973, n. 54, come sostituito dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale 1/1992, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 3

Ai gruppi consiliari costituiti da consiglieri appartenenti ad una sola forza politica o a forze politiche diverse vengono corrisposti, per l'esercizio delle loro funzioni, contributi a carico del bilancio del Consiglio che sono determinati nei seguenti importi mensili:

a) lire 4.200.000 per ciascun gruppo; *detto importo è aumentato di una percentuale del 10 per cento per ciascuna donna eletta nel gruppo e fino ad un massimo del 30 per cento per ciascun gruppo;*

b) lire 600.000 per ciascun consigliere iscritto, per gruppi aventi fino a cinque consiglieri; lire 500.000 per ciascun consigliere iscritto, per gruppi aventi da sei a dieci consiglieri; lire 400.000 per ciascun consigliere iscritto, per gruppi aventi oltre dieci consiglieri.

Al gruppo misto composto da meno di tre consiglieri l'importo mensile di cui alla lettera a) del primo comma viene commisurato in ragione di 1/3 per ciascun consigliere iscritto.

Note all'articolo 8

- L'ordinanza del Ministro della sanità del 20 novembre 1998, reca: «Proseguimento del "Multitrattamento Di Bella"», ed è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 276 del 25 novembre 1998.

- Il decreto del Ministro della sanità del 24 febbraio 2000, reca: «Modificazione all'ordinanza 20 novembre 1998 concernente il proseguimento del multitrattamento Di Bella», ed è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 2 marzo 2000.

- Il testo dell'articolo 5, commi 7 e 8, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 5

(Interventi in materia di tutela della salute e di politiche sociali)

(omissis)

7. Le Aziende sanitarie regionali sono autorizzate a prestare a titolo gratuito assistenza e cura alle donne del Bangladesh *e del Pakistan*, vittime delle aggressioni attraverso il lancio di acidi sul viso e sul corpo, per interventi di ricostruzione delle parti lese.

8. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 7 sono a carico delle risorse destinate al finanziamento della spesa sanitaria di parte corrente sull'unità previsionale di base 7.1.41.1.220 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 4355 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

(omissis)

- Il testo dell'articolo 9 della legge regionale 2 settembre 1981, n 59, come modificato dall'articolo 20, della legge regionale 32/1997, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 9

(Chiusura annuale delle farmacie)

Le farmacie devono osservare una chiusura annuale per un periodo che va da *due* a quattro settimane, da fruire anche in più soluzioni settimanali.

2. Le farmacie rurali o uniche nel Comune possono, anche su richiesta del Comune medesimo e per comprovate esigenze locali, ridurre la chiusura annuale obbligatoria a una settimana ovvero essere esonerate dall'obbligo di chiusura annuale.

Il dispensario farmaceutico rimane chiuso nel periodo di chiusura annuale della rispettiva farmacia.

Entro il mese di febbraio di ciascun anno gli Ordini Provinciali dei Farmacisti, su proposta delle Associazioni sindacali dei titolari di Farmacia, trasmetteranno ai Comitati di gestione delle Unità sanitarie locali i progetti di piano di ferie annuali delle farmacie.

Trascorsi 30 giorni dalla data di presentazione, i piani si riterranno tacitamente approvati.

- Il testo dell'articolo 29 della Costituzione è il seguente:

Art. 29

La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.

Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.

- Il testo dell'articolo 4, commi da 32 a 34, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, come modificato dall'articolo 5, comma 62, della legge regionale 3/2003, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 4

(Promozione e valorizzazione della famiglia, finanziamenti della spesa sanitaria e delle politiche sociali)

(omissis)

32. Nel quadro dell'azione della Regione volta ad assicurare una migliore qualità della vita alle persone sole o anziane, in considerazione anche della rilevante incidenza quantitativa e delle peculiari condizioni qualitative del fabbisogno espresso dall'ambito territoriale del capoluogo regionale, è autorizzata la concessione alla Provincia di Trieste di un contributo straordinario di lire 1.500 milioni, per 10 annualità, per il finanziamento di un progetto di ristrutturazione e sistemazione funzionale, con dotazione delle necessarie attrezzature, comprese quelle informatiche per l'implementazione della rete di accesso delle associazioni ed enti dedicati alla politica sociale in favore della libera età *realizzando anche azioni di informazione sociale mirate alla popolazione anziana o in libera età*, di edifici di proprietà della Provincia stessa *dei Comuni della provincia, dell'Azienda per i servizi sanitari n. 1 "Triestina" o di altri enti pubblici* da destinare a sede di un centro di aggregazione sociale per i rapporti interpersonali e di gruppo, secondo un modello ispirato alle esperienze più avanzate realizzate in materia in contesti urbani con analoghe caratteristiche demografiche e sociali di altri paesi dell'Unione europea, a favore di cittadini anziani o privi di un ambito familiare e vittime della solitudine.

32 bis. La Provincia di Trieste può intervenire sui beni immobili di proprietà dei Comuni della provincia, dell'Azienda per i servizi sanitari n. 1 "Triestina" o di altri enti pubblici, se destinati alle finalità di cui al comma 32, mediante un accordo di programma tra gli enti interessati, di durata almeno decennale, che garantisca il vincolo sulla destinazione d'uso dell'immobile.

33. Gli adempimenti connessi all'attuazione dell'intervento di cui al comma 32 sono demandati alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali - Servizio per le attività socio-assistenziali e per quelle sociali ad alta integrazione sanitaria.

34. Per le finalità previste dal comma 32 è autorizzato a decorrere dall'anno 2001 il limite d'impegno decennale di lire 1.500 milioni annui, con l'onere di lire 4.500 milioni relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2001 al 2003, a carico dell'unità previsionale di base 13.2.41.2.254 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 4885 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. L'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2004 al 2010 fa carico alle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei Documenti tecnici agli stessi allegati.

(omissis)

- Il testo dell'articolo 5 della legge regionale 14 dicembre 1987, n. 44, come sostituito dall'articolo 17, comma 1, della legge regionale 51/1993, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 5

(Riparto dei contributi)

1. La Giunta regionale approva il piano triennale di riparto dei finanziamenti, apportandovi annualmente le modifiche e le integrazioni occorrenti ad aggiornarlo e a ricostituirne l'estensione triennale.

2. *abrogato*

3. Gli interventi riguardanti le strutture di accoglimento dei soggetti non autosufficienti sono programmati in maniera coordinata con il piano regionale di realizzazione delle residenze di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67.

- Il testo dell'articolo 4, commi da 46 a 50, della legge regionale 4/2001, come modificato dall'articolo 4, comma 64, della legge regionale 1/2003, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 4

(Promozione e valorizzazione della famiglia, finanziamenti della spesa sanitaria e delle politiche sociali)

(omissis)

46. *La Regione promuove a titolo sperimentale la realizzazione di nuclei residenziali e di centri semiresidenziali con finalità socio-assistenziali e sanitarie da destinare all'accoglimento di anziani non autosufficienti affetti dal morbo di Alzheimer o da demenza senile.*

47. *Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 46, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale, fino al massimo dell'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile, a soggetti pubblici o privati senza finalità di lucro per la parziale trasformazione o l'ampliamento di strutture protette per anziani non autosufficienti già funzionanti, nonché per l'acquisto di arredi e attrezzature, al fine di realizzare specifici moduli dedicati, ovvero per la ristrutturazione, la trasformazione e l'arredo di immobili da destinare a centri semiresidenziali.*

48. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 47, da inoltrare alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali - Servizio per le attività socio-assistenziali e per quelle sociali ad alta integrazione sanitaria, devono pervenire, a pena di esclusione, entro il 31 marzo di ogni anno ed essere corredate di:

a) relazione tecnica ed elaborati grafici di massima, predisposti da tecnici abilitati, atti a illustrare la tipologia degli interventi da realizzare e a quantificarne la spesa;

b) relazione generale sulle modalità di gestione e quantificazione dei relativi oneri;

c) relazione illustrativa del contesto operativo e professionale nel quale l'iniziativa si colloca e le competenze presenti.

49. La concessione e l'erogazione dei contributi di cui al comma 47 sono disposte con l'osservanza delle procedure previste dalla legge regionale 46/1986 e successive modifiche e integrazioni.

50. Per le finalità previste dal disposto di cui ai commi 46 e 47 è autorizzata la spesa di lire 2.500 milioni per l'anno 2001 a carico dell'unità previsionale di base 13.2.41.2.252 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 4839 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

(omissis)

- Il testo dell'articolo 4, comma 66, della legge regionale 4/2001, è il seguente:

Art. 4

(Interventi in materia di tutela della salute e di politiche sociali)

(omissis)

66. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla tabella C, allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo documento tecnico di accompagnamento.

(omissis)

- Il testo dell'articolo 14 della legge regionale 3 giugno 1981, n. 35, come da ultimo modificato dall'articolo 6, comma 1, della legge regionale 19/1997, è il seguente:

Art. 14

Qualora sia accertata l'impossibilità per l'anziano od inabile di usufruire di servizi alternativi al ricovero, e finché permanga tale impossibilità, il Comune di effettiva residenza cura il suo accoglimento, emettendo il relativo provvedimento, presso idonee strutture, ubicate di preferenza in centri urbani residenziali ed aperte all'esterno per favorire una normale vita di relazione.

A tal fine è richiesto il consenso dell'interessato, salvo quanto disposto dalle norme vigenti.

Previo accertamento della necessità ed urgenza del ricovero, il medesimo potrà trovare attuazione anche a favore del cittadino non residente. Dell'intervento realizzato è data comunicazione al Comune di residenza dell'assistito.

Rientrano negli interventi di cui al presente articolo i provvedimenti di ricovero ai sensi dell'articolo 154 del Testo Unico delle leggi di PS approvato con RD 18 giugno 1931, n. 773.

Nelle case per anziani debbono essere assicurati, oltre ai servizi assistenziali, servizi di attività culturali e ricreative, di igiene generale, di consulenza medica e di riabilitazione.

Per i soggetti non autosufficienti per cause permanenti, congenite o sopravvenute, l'assistenza e la cura hanno luogo in case od in reparti protetti di ridotte dimensioni, ai quali i servizi sanitari territoriali competenti devono garantire, ove non esistano, le necessarie prestazioni sanitarie, medico-generiche e specialistiche.

L'accoglimento è disposto, su apposita certificazione del medico di fiducia dell'assistito, in relazione alla situazione del nucleo familiare ed alle condizioni socio-ambientali.

La Giunta regionale formula ed aggiorna annualmente l'elenco delle case per anziani ed inabili - facenti capo ad enti, istituzioni, associazioni e fondazioni pubbliche e private - e dotate dei requisiti di cui al presente articolo ed alle relative direttive regionali.

Sono incluse di diritto nell'elenco le strutture di ricovero già regolarmente autorizzate e funzionanti sul territorio regionale alla data di entrata in vigore del DPR 25 novembre 1975, n. 902 (20 maggio 1976).

L'inclusione nell'elenco costituisce autorizzazione implicita al funzionamento e, in carenza di taluno dei requisiti, potrà aver luogo con riserva di successivo adeguamento entro un termine di tempo prefissato.

La misura massima del contributo pubblico giornaliero a favore delle persone accolte nelle strutture previste dal presente articolo è fissata annualmente dalla Giunta regionale, in proporzione al costo medio regionale per il servizio. Gli importi giornalieri dovuti per il trattamento assistenziale alberghiero sono al netto dei costi per l'assistenza sanitaria di cui al successivo articolo 15.

- Il testo dell'articolo 6 della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41, è il seguente:

Art. 6

(Compiti dei Comuni)

1. I Comuni assicurano l'integrazione delle persone handicappate nell'ambiente familiare e sociale di appartenenza tramite i servizi e gli interventi rivolti alla generalità della popolazione e realizzano i seguenti interventi e servizi di carattere specifico:

a) prestazioni inerenti il sostegno socio-assistenziale scolastico;

b) attività integrativa di valenza socio-educativa negli asili nido, nelle scuole di ogni ordine e grado di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonchè in ambito extrascolastico;

c) attivazione e sostegno di modalità individuali di trasporto;

d) servizio di aiuto personale;

e) centri socio-riabilitativi ed educativi diurni per persone handicappate di età compresa tra 14 e 35 anni;

f) centri socio-riabilitativi ed educativi diurni rivolti ad ultratrentacinquenni con handicap stabilizzato, attivabili anche all'interno delle strutture di cui alla lettera e);

g) soluzioni abitative protette alternative all'istituzionalizzazione;

h) centri residenziali per gravi e gravissimi;

i) attività volte ad assicurare l'inserimento lavorativo.

2. Per il raggiungimento delle finalità di cui alla presente legge e, in particolare, per quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera e), la Regione contribuisce al finanziamento degli interventi e dei servizi di cui al comma 1, a condizione che gli stessi vengano realizzati con le seguenti modalità e articolazioni territoriali:

a) per le fattispecie di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, negli ambiti dei servizi sociali di base, in forma associata e mediante apposite integrazioni delle convenzioni in atto;

b) per le fattispecie di cui alle lettere e), f), g) e h) del comma 1, nell'ambito dell'Azienda per i servizi sanitari di competenza territoriale e purché vi aderisca la maggioranza dei Comuni dell'ambito, rappresentativi altresì della maggioranza della popolazione ivi residente, mediante la forma consortile di cui all'articolo 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni o altra tra le forme associative e di cooperazione previste al Capo VIII della legge predetta ovvero delega all'Azienda per servizi sanitari, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 12/1994.

3. Le Province competenti per territorio promuovono e coordinano le opzioni dei Comuni per una delle forme di cui al comma 2, lettera b), da esprimersi entro e non oltre 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, a pena di esclusione dalla contribuzione regionale al finanziamento degli interventi e dei servizi.

4. La forma consortile di cui al comma 2, lettera b) può essere riferita all'ambito di più Aziende per i servizi sanitari, purché vi concorra la maggioranza dei Comuni di ciascuna delle rispettive aree territoriali, rappresentativi altresì della maggioranza della popolazione ivi residente.

5. In presenza di situazioni pregresse e consolidate, coerenti con gli obiettivi della presente legge, la delega di cui al comma 2, lettera b) può essere esercitata anche in aree di dimensione inferiore rispetto al territorio dell'Azienda per i servizi sanitari.

6. Il servizio di cui al comma 1 lettera d), è disciplinato dall'articolo 14.

7. Le attività di cui al comma 1, lettera i), sono disciplinate dalla legge regionale 17/1994. La Regione finanzia gli enti gestori del servizio per l'inserimento lavorativo, individuati secondo le modalità di cui all'articolo 2, comma 2, della medesima legge.

8. Gli interventi e i servizi di cui al comma 2 sono gestiti dai soggetti istituzionali individuati nel presente articolo in forma diretta o attraverso convenzioni con idonei soggetti privati.

9. I soggetti competenti all'attuazione degli interventi e dei servizi di cui al presente articolo svolgono i compiti di rispettiva competenza raccordandosi tra loro e con le Equipes multidisciplinari di cui all'articolo 8, secondo le previsioni di cui all'articolo 9, comma 3, lettere b) e c).

- Il testo dell'articolo 5, commi da 64 a 72, della legge 3/2002, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 5

(Interventi in materia di tutela della salute e di politiche sociali)

(omissis)

64. L'Amministrazione regionale sostiene il funzionamento dei centri di aggregazione giovanile, in particolare quali:

a) punti di incontro e di produzione culturale;

b) luoghi di partecipazione a iniziative di contenuto educativo e formativo;

c) strutture per attività ricreative;

d) sedi per l'avvio e lo sviluppo di esperienze creative giovanili, anche di natura economico-produttiva.

65. Per le finalità di cui al comma 64 è riconosciuta la funzione sociale ed educativa svolta dalle parrocchie mediante gli oratori. A tal fine l'Amministrazione regionale promuove la stipula di una convenzione con le Diocesi aventi giurisdizione sul territorio regionale, per acquisire informazioni circa le attività svolte dalle stesse nonchè per la partecipazione delle medesime all'elaborazione degli indirizzi generali, tenuto conto delle attività esercitate nell'ambito degli oratori parrocchiali.

66. Rientrano nelle previsioni di cui al comma 64 anche i «Centri di aggregazione giovanile» delineati dal progetto obiettivo approvato ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 19 maggio 1988, n. 33.

67. *Per le finalità di cui al comma 64 sono assegnati contributi ai Comuni e a persone giuridiche, riconosciute e non purché legalmente costituite, senza fini di lucro, a sostegno delle attività svolte nonché per l'acquisto di arredi e attrezzature necessari per tali attività.*

68. I contributi di cui al comma 67 sono concessi dalle Province, per un importo complessivo annuo non superiore a 10.000 euro e fino a un massimo dell'80 per cento della spesa ammissibile.

69. Con regolamento sono stabiliti i criteri minimi di concessione dei contributi, i termini e le modalità di presentazione delle relative domande, nonché i requisiti minimi per il funzionamento dei centri di cui al comma 64.

70. Le risorse disponibili sono ripartite tra le Province in relazione alle domande presentate. È facoltà di ogni Provincia incrementare i finanziamenti regionali assegnati. I contributi sono concessi in via anticipata e in unica soluzione. I decreti di concessione stabiliscono termini e modalità di rendicontazione.

71. All'articolo 3 della legge regionale 2/2000, il comma 23 è abrogato.

72. Per le finalità di cui al comma 64 è autorizzata la spesa complessiva di 2.400.000 euro in ragione di 800.000 euro per ciascuno degli anni dal 2002 al 2004, a carico dell'unità previsionale di base 8.6.44.1.1356 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 6168 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

(omissis)

Note all'articolo 9

- Il testo dell'articolo 8 della legge 16 agosto 2000, n. 16, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 8

(Comitato tecnico permanente)

1. Per favorire l'attuazione della presente legge e quale supporto tecnico - operativo della Giunta regionale è istituito il Comitato tecnico permanente.

2. Esso è composto:

a) dall'Assessore regionale all'istruzione e alla cultura che lo presiede o suo delegato;

b) da due rappresentanti designati dagli organismi associativi, culturali, di studio e di ricerca aventi sede nella regione Friuli-Venezia Giulia che si caratterizzano per l'approfondimento delle tematiche relative alla cultura italiana in Istria, in Quarnero e in Dalmazia e da un esperto designato dall'Assessore regionale all'istruzione e alla cultura;

c) da un rappresentante designato dagli organismi associativi aventi le medesime finalità di quelli di cui alla lettera b) con sede in Istria, in Quarnero e in Dalmazia;

d) da un rappresentante designato dall'Unione Italiana, quale organo rappresentativo della minoranza italiana, esperto nelle materie di cui alla presente legge;

d bis) da un rappresentante designato dal Centro di ricerche storiche di Rovigno.

3. I rappresentanti *di cui al comma 2, lettere b), c), d) e d bis)* vengono scelti dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'istruzione e alla cultura tra le persone designate dagli organismi anzidetti.

4. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica cinque anni.

5. I componenti di cui al comma 2, *lettere b), c), d) e d bis)* godono del trattamento previsto dall'articolo 3 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 63.

- Il testo degli articoli 15, 16, 17, 20, 21, 22 e 23, della legge regionale 22 marzo 1996, n. 15, già abrogati per gli effetti del comma 68 dell'articolo 6 della legge regionale 4/2001, come sostituito dal comma 17 dell'articolo 14 della legge regionale 13/2002, e ripristinato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 15

(Istituzione dell'Osservatorio)

1. È istituito l'Osservatorio regionale della lingua e della cultura friulane con sede nella città di Udine.

2. L'Osservatorio è lo strumento della Regione per il perseguimento, sulla base delle direttive formulate dall'Assessore regionale all'istruzione e cultura, degli obiettivi di cui al Titolo I. L'Osservatorio programma e coordina tutte le iniziative di competenza regionale per la tutela della lingua friulana.

3. Presso il Servizio per le lingue regionali e minoritarie della Direzione regionale dell'istruzione e della cultura, di cui all'articolo 25, è attivata un'unità inferiore al Servizio, con funzioni di segreteria dell'Osservatorio, composta da due dipendenti regionali di cui uno con qualifica funzionale non inferiore a consigliere e l'altro con qualifica funzionale di coadiutore dattilografo.

Art. 16

(Compiti dell'Osservatorio)

1. L'Osservatorio:

a) elabora studi e indagini statistiche sulla situazione socio-linguistica del friulano, individuando i progressi, ovvero i regressi, del suo stato linguistico e sociale;

b) predispone i piani di intervento previsti dall'articolo 18;

c) sorveglia l'esecuzione dei piani, verifica e valuta i risultati raggiunti dagli stessi;

d) vigila sull'attività di catalogazione di cui all'articolo 9;

e) cura, in collaborazione con le strutture dell'Università degli studi di Udine o con altre istituzioni all'uopo finalizzate, la predisposizione degli strumenti linguistici e didattici, compresa la formazione degli insegnanti, in previsione della legge statale di tutela;

f) cura gli interventi a sostegno e stimolo della produzione e della domanda culturale in lingua friulana ai sensi dell'articolo 8;

g) coordina:

   1) studi avanzati di carattere linguistico e letterario sul friulano;

   2) ricerche finalizzate a produrre neologismi, sviluppare linguaggi tecnici e settoriali, ovvero a recuperare espressioni esistenti, che permettano la comunicazione in lingua friulana di tutte le situazioni della vita moderna;

   3) la pubblicazione e la diffusione dei risultati di tali ricerche;

   4) l'editoria di qualità in lingua friulana;

   5) la traduzione in friulano di opere scritte in altre lingue;

h) promuove:

1) l'uso del friulano nei mezzi di comunicazione di massa;

2) manifestazioni e campagne di promozione dell'uso della lingua friulana;

i) propone all'Amministrazione regionale ogni ulteriore iniziativa legislativa o amministrativa utile al perseguimento degli obiettivi di cui al Titolo I.

2. L'Osservatorio sovrintende altresì al processo per la grafia unitaria previsto dal Capo II del Titolo I della presente legge. In particolare, l'Osservatorio favorisce la produzione di dizionari e di ogni altro strumento atto a diffondere e facilitare l'uso della grafia ufficiale.

3. L'Osservatorio propone il riconoscimento della speciale funzione di servizio culturale agli Enti ed Istituzioni di cui all'articolo 8, comma 2, lettera b).

Art. 17

(Modalità operative dell'Osservatorio)

1. L'Osservatorio svolge i compiti di cui all'articolo 16 mediante:

a) attività diretta;

b) convenzioni con istituti culturali e scientifici;

c) concessione di borse di studio a laureati o laureandi in discipline attinenti alle finalità della presente legge;

d) contratti di collaborazione con ricercatori e studiosi di durata non superiore ad un anno;

e) sovvenzioni a istituzioni pubbliche e private;

f) contributi a giornali, case editrici, radio e televisioni private.

1 bis. Con apposito regolamento regionale, sentito il Comitato scientifico dell'Osservatorio, si provvede a disciplinare le modalità di funzionamento dell'Osservatorio e di espletamento degli adempimenti amministrativi di competenza della Direzione regionale dell'istruzione e della cultura, finalizzati a dare esecuzione alle decisioni assunte dall'Osservatorio medesimo, per l'attuazione dei compiti e lo svolgimento delle attività di cui al comma 1.

1 ter. Al Presidente del Comitato scientifico dell'Osservatorio regionale della lingua e cultura friulane spettano le attribuzioni dei dirigenti di servizio, come previste dall'articolo 51, comma 1, lettera a), della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, per la stipula dei contratti e delle convenzioni di cui al comma 1.

Art. 20

(Organi dell'Osservatorio)

1. Sono Organi dell'Osservatorio il Comitato scientifico e il suo Presidente.

Art. 21

(Comitato scientifico)

1. Il Comitato scientifico dell'Osservatorio è composto:

a) da due esperti indicati dall'Università degli studi di Udine;

b) da un esperto indicato dall'Università degli studi di Trieste;

c) da un esperto designato dalla Società Filologica Friulana;

d) da tre esperti designati dalle Amministrazioni provinciali di Gorizia, Pordenone ed Udine;

e) da due esperti designati dall'Amministrazione regionale.

2. Le designazioni di cui alle lettere d) ed e) del comma 1, sono precedute da un avviso al pubblico, da inserire, con evidenza, almeno in un quotidiano locale, che inviti gli interessati a far pervenire all'Amministrazione designante il curriculum vitae e gli altri titoli che essi ritengano opportuni per comprovare l'effettiva esperienza nel settore della lingua friulana.

3. Alle sedute del Comitato partecipano, con voto consultivo:

a) il direttore del Servizio per le lingue regionali e minoritarie;

b) i componenti dello staff scientifico di cui all'articolo 23 se costituito.

3 bis. Funge da segretario del Comitato un funzionario del Servizio per le lingue regionali e minoritarie.

4. Il Comitato:

a) pone le basi scientifiche per la definizione della politica linguistica dell'Osservatorio sulla base delle direttive dell'assessore competente e tenendo conto delle proposte ed istanze che vengono dal mondo culturale;

b) collabora alla attuazione dei piani di intervento ed alla verifica della loro attuazione e dei risultati;

c) adempie le altre funzioni che gli sono attribuite dalla presente legge.

5. Il Comitato è istituito con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'Assessore regionale all'istruzione e cultura; dura in carica cinque anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati.

6. Ai componenti del Comitato compete un gettone di presenza pari a lire 100.000 per ogni seduta. A coloro che risiedono in un comune diverso da quello in cui ha sede il Comitato spetta inoltre un rimborso spese nella misura prevista dalla legge regionale 53/1981 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 22

(Presidente del Comitato scientifico)

1. Il Comitato scientifico elegge nel suo seno il Presidente.

2. Il Presidente coordina tutta l'attività scientifica dell'Osservatorio e cura l'attuazione dei deliberati del Comitato scientifico avvalendosi del supporto del Servizio per le lingue regionali e minoritarie.

3. Al Presidente del Comitato spetta un'indennità di funzione pari a lire 2.000.000 lorde mensili oltre al rimborso spese previsto dall'articolo 21, comma 6.

Art. 23

(Staff scientifico)

1. Per particolari esigenze il Comitato scientifico può affidare incarichi, di durata non superiore a quattro anni, a non più di due qualificati esperti con funzioni di staff scientifico dell'Osservatorio.

2. A detto personale di staff l'Osservatorio attribuisce una borsa di studio con i fondi per la propria attività istituzionale.

3. Per particolari ricerche finalizzate, individuate dal Comitato scientifico in collaborazione con le strutture dell'Università degli studi di Udine di cui all'articolo 6, possono venire assegnate, a laureati, borse di studio, da gestire da parte dell'Università degli studi di Udine. Le borse di studio, rinnovabili, non possono avere, complessivamente, durata superiore a tre anni. Il compenso è rapportato a quello previsto annualmente dalla normativa vigente per gli iscritti al dottorato di ricerca.

- Il testo dell'articolo 6, commi da 66 a 68, della legge regionale 4/2001, come sostituito dall'articolo 14, comma 17, della legge regionale 13/2002, è il seguente:

Art. 6

(Finanziamento di interventi nel settore dell'istruzione, della cultura e dello sport)

(omissis)

66. Allo scopo di promuovere e sostenere lo svolgimento coordinato e unitario dei programmi di iniziative realizzati dalla Regione e dalle altre Amministrazioni pubbliche del Friuli Venezia Giulia in materia di tutela e valorizzazione della lingua e della cultura friulana, l'Amministrazione regionale promuove, di concerto con le Amministrazioni provinciali competenti per i territori delimitati ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 22 marzo 1996, n. 15, l'istituzione di un apposito organismo, aperto alla partecipazione degli enti locali e di altre istituzioni scientifiche, culturali ed economiche pubbliche e private, avente le seguenti fondamentali finalità:

a) svolgere in modo continuativo un'autonoma attività propositiva, di impulso, di indirizzo programmatico, nonché di consulenza scientifica, a supporto delle Amministrazioni pubbliche e delle istituzioni scolastiche nell'esercizio delle funzioni a esse spettanti in attuazione delle leggi statali e regionali vigenti in materia di tutela della lingua friulana;

b) svolgere compiti di indirizzo e coordinamento dell'impiego dei finanziamenti che, a qualsiasi titolo, vengono destinati dallo Stato e dalla Regione per la promozione e la tutela della lingua e della cultura friulana;

c) predisporre i piani regionali di politica linguistica, approvati dalla Giunta regionale;

d) favorire la più ampia collaborazione tra gli organismi pubblici e privati che operano per la conoscenza, la diffusione e la valorizzazione della lingua e della cultura friulana, offrendosi quale sede permanente di coordinamento generale e di verifica delle linee di indirizzo e delle iniziative realizzate dalle istituzioni aderenti;

e) promuovere la costituzione di un Albo delle associazioni riconosciute per lo svolgimento di una significativa e rilevante attività culturale e scientifica rivolta a obiettivi di tutela e promozione della lingua e cultura friulana;

f) provvedere direttamente alla realizzazione di iniziative di studio, ricerca, divulgazione e alla organizzazione di incontri di carattere scientifico, aventi a oggetto lo sviluppo delle conoscenze in materia di tutela del patrimonio linguistico e lo scambio di esperienze con organismi, istituzioni e soggetti che sono espressione di altre realtà linguistiche, a livello nazionale ed europeo;

g) vigilare sul rispetto della grafia ufficiale della lingua friulana in ogni ambito della vita sociale, garantendo uno stabile servizio di consulenza linguistica a favore degli enti pubblici e privati.

67. L'adesione della Regione all'organismo di cui al comma 66 è subordinata alle seguenti condizioni:

a) che lo statuto recepisca espressamente le finalità indicate al comma 66;

b) che nel Consiglio di amministrazione dell'organismo siano rappresentate paritariamente la Regione e le Province dei territori interessati e che alla Regione sia riservata la designazione del Presidente;

c) che l'organismo si doti di un organo di direzione scientifica ampiamente rappresentativo delle diverse realtà scientifiche e culturali che operano attivamente per la promozione e la tutela della lingua e della cultura friulana.

68. Gli articoli 15, 16, 17, 20, 21, 22 e 23 della legge regionale 15/1996 sono soppressi a decorrere dalla data di approvazione da parte della Giunta regionale dello statuto dell'organismo di cui al comma 66.

(omissis)

Note all'articolo 10

- Il testo dell'articolo 5 della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 23/1993, e da ultimo modificato dall'articolo 6, comma 76, della legge regionale 4/2001, è il seguente:

Art. 5

1. Nell'ambito del programma d'interventi di cui all'articolo 1, secondo comma, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore di province, comuni, consorzi o associazioni fra enti locali, società dagli stessi partecipate nonché a società sportive, istituzioni, associazioni sportive e gruppi sportivi aziendali seppure privi di personalità giuridica, regolarmente costituiti, per la costruzione, l'ampliamento ed il miglioramento di impianti sportivi o di impianti atti allo svolgimento di attività propedeutiche e funzionali alla pratica di discipline sportive ivi comprese le opere accessorie, nonché per l'acquisizione in proprietà di impianti inutilizzati ovvero distratti dalla loro destinazione ordinaria:

a) contributi annui costanti sino ad un massimo di anni 10 sulla spesa riconosciuta ammissibile da corrispondersi in misura del 7% del capitale mutuato;

b) contributi in conto capitale, in misura non superiore all'80% della spesa riconosciuta ammissibile.

2. In caso di cumulo dei contributi, il contributo di annualità costanti può essere concesso limitatamente al capitale che si intende mutuare per coprire la differenza tra la spesa riconosciuta ammissibile e l'ammontare del contributo in conto capitale.

3. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere, a favore dei soggetti indicati nel comma 1, contributi in conto capitale, in misura non superiore all'80% della spesa riconosciuta ammissibile, per la esecuzione di opere di ripristino o di ricostruzione di impianti sportivi danneggiati o distrutti a causa di fatti non imputabili al beneficiario del contributo.

3 bis. L'Amministrazione regionale è inoltre autorizzata a concedere, a favore dei soggetti indicati nel comma 1, contributi in conto capitale, in misura non superiore all'80 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, per l'acquisto di attrezzature sportive fisse e mobili di elevato valore d'acquisto, di importo non inferiore a lire 1 milione, IVA esclusa. Le domande di concessione di detti contributi devono pervenire al Servizio regionale delle attività ricreative e sportive entro il mese di marzo e devono essere corredate dal preventivo di spesa, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente.

4. Ai fini della concessione del contributo ai soggetti di cui al comma 1, a dimostrazione della disponibilità finanziaria necessaria alla realizzazione dell'opera per la parte non coperta da contributo regionale, è sufficiente la dichiarazione in tal senso resa dal beneficiario o dal suo legale rappresentante.

- Il testo dell'articolo 37 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, come modificato dall'articolo 25, comma 4, della legge regionale 29/1990, è il seguente:

Art. 37

(Infrastrutture e attrezzature sportive)

1. Sono di competenza della Regione gli interventi relativi alle infrastrutture sportive e relative attrezzature, che rivestano interesse interprovinciale o regionale.

2. Sono esercitate dalle Province le funzioni concernenti le iniziative dirette e gli interventi per la realizzazione di impianti sportivi e ricreativi, e relative attrezzature, di interesse locale o comunque subprovinciale, ivi compresi gli impianti di base di cui alla legge regionale 30 agosto 1982, n. 71.

3. I Comuni esercitano le funzioni relative agli interventi per l'equipaggiamento.

- Il testo dell'articolo 32, comma 2, lettera a), della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8, è il seguente:

Art. 32

(Disposizioni finanziarie)

(omissis)

2. Sono autorizzate le seguenti variazioni compensative di spesa a carico dell'unità previsionale di base 9.8.44.2.327 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e a carico delle corrispondenti unità previsionali di base per gli anni successivi relativamente alle variazioni riguardanti limiti d'impegno:

a) per le finalità previste dall'articolo 3, comma 1, lettera a), e dall'articolo 29, comma 1, sono autorizzati tre limiti d'impegno decennali, di cui due a decorrere dall'anno 2004, rispettivamente di 450.000 euro e di 500.000 euro, e uno a decorrere dall'anno 2005 di 500.000 euro. Le annualità relative sono iscritte sul capitolo 6136 (2.1.232.5.08.09) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2004, nel documento tecnico allegato ai citati bilanci - alla Rubrica n. 44 - Servizio delle attività ricreative e sportive - con la denominazione «Contributi annui costanti a Comuni, singoli o associati, istituzioni, società e associazioni sportive, gruppi sportivi aziendali, soggetti privati, nonché ad associazioni che promuovono l'attività sportiva amatoriale, per la costruzione, il completamento, l'ampliamento e il miglioramento di impianti sportivi, comprese le opere accessorie, e per il recupero, l'adeguamento, il miglioramento e l'acquisizione in proprietà di impianti in disuso» e con lo stanziamento complessivo di 2.400.000 euro, suddiviso in ragione di 950.000 euro per l'anno 2004 e 1.450.000 euro per l'anno 2005, in corrispondenza alle annualità autorizzate per gli anni medesimi. Le annualità autorizzate per gli anni dal 2006 al 2014 fanno carico al corrispondente capitolo del documento tecnico allegato ai bilanci per gli anni medesimi. Al relativo onere si provvede con le disponibilità di pari importo e per le medesime annualità derivanti dal disposto di cui al numero I) della lettera f);

(omissis)

- Il testo dell'articolo 34 della legge regionale 8/2003, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 34

(Decorrenza dell'efficacia)

1. La presente legge, a eccezione degli articoli 1, 8, 20, 21, 24 e 32, ha efficacia a decorrere dall'1 gennaio 2004.

1 bis. Agli interventi già assentiti nel corso dell'anno 2003 si applica la normativa previgente.

Note all'articolo 11

- Il testo dell'articolo 6 della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7, è il seguente:

Art. 6

(Programmazione degli interventi)

1. L'azione della Regione in favore dei corregionali fuori del territorio regionale e dei rimpatriati si realizza sulla base di un piano triennale, articolato in progetti, approvato dalla Giunta regionale entro il 30 novembre dell'anno antecedente a quello del triennio di riferimento, sentita la Commissione consiliare competente e sentito il parere del Comitato di cui all'articolo 7. Il piano coordina gli interventi di cui alla presente legge con le azioni previste dal piano regionale di sviluppo.

2. I progetti nei quali è articolato il piano sono predisposti anche tenendo conto delle proposte formulate dalle Province e dagli enti, associazioni e istituzioni di cui all'articolo 10, entro il 30 settembre dell'anno antecedente a quello del triennio di riferimento.

3. Il piano è aggiornato, se del caso, nell'ambito del triennio di validità, con le procedure di cui al comma 1.

4. I progetti nei quali si articola il piano specificano:

a) i presupposti, le motivazioni e i contenuti degli interventi;

b) i tempi e le modalità di attuazione;

c) le modalità di finanziamento.

5. Il Presidente della Regione è autorizzato a indire periodicamente conferenze regionali sui corregionali all'estero, per verificare lo stato di attuazione degli interventi di cui alla presente legge. La Regione provvede alle spese di organizzazione mediante il fondo di cui all'articolo 5.

- Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 7/2002, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 3

(Interventi)

1. Nel perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, l'Amministrazione regionale promuove interventi rivolti a:

a) sostenere il reinserimento abitativo, economico, lavorativo, scolastico, culturale e sociale dei rimpatriati, mediante la concessione di sovvenzioni e misure di sostegno scolastico e linguistico, incentivi all'avvio di attività produttive e per l'inserimento lavorativo, nonché misure a sostegno dell'attività formativa e di riqualificazione professionale;

b) assicurare alle comunità di corregionali all'estero adeguata informazione sull'attività legislativa comunitaria, statale, regionale, sulle relative provvidenze e sulla realtà economica della regione, anche con l'utilizzo delle reti informatiche di comunicazione, nonché alla comunità regionale un'informazione aggiornata sulle realtà dei corregionali all'estero;

c) realizzare nei Paesi esteri in cui sono presenti i corregionali iniziative di carattere economico e culturale dirette a sviluppare la conoscenza della realtà regionale, a rinsaldare le relazioni tra i corregionali stessi e la regione e a conservare le diverse identità culturali e linguistiche della terra d'origine;

d) sostenere l'organizzazione e lo svolgimento di soggiorni culturali, di studio e di aggiornamento professionale dei corregionali all'estero, nonché di interscambi giovanili tra cittadini residenti e discendenti dei corregionali all'estero;

e) valorizzare la funzione degli enti, associazioni e istituzioni dei corregionali all'estero, sostenendo gli stessi ai fini del mantenimento dei rapporti tra le comunità dei corregionali all'estero e la terra d'origine;

f) coordinare le attività degli enti, associazioni e istituzioni di cui all'articolo 10, degli enti strumentali della Regione e delle società dalla stessa partecipate, per l'attività di promozione all'estero dell'economia e delle risorse turistiche del Friuli Venezia Giulia, anche con la stipulazione di convenzioni e contratti.

2. Tra gli interventi di cui al comma 1, lettera b), rientrano le iniziative promosse da enti, associazioni e istituzioni dei corregionali all'estero dirette all'organizzazione di autonome attività d'informazione.

3. Tra gli interventi di cui al comma 1, lettera d), rientrano le iniziative di cooperazione tra Università degli studi promosse d'intesa con la Regione, per l'organizzazione di attività scientifiche e per l'attivazione, con imprese operanti nel territorio regionale, di attività formative.

4. Gli interventi di cui al comma 1, lettera c), limitatamente alle attività culturali, possono essere destinati ai corregionali residenti in Italia, fuori del territorio regionale.

4 bis. Tra gli interventi a favore dei corregionali all'estero rientra altresì il contributo per le spese di traslazione in regione delle salme e delle ceneri dei corregionali deceduti all'estero.

5. Al fine di assicurare un adeguato supporto conoscitivo alle proprie funzioni di intervento diretto, di promozione e di coordinamento, la Regione istituisce un osservatorio sui corregionali all'estero. Le modalità di funzionamento dello stesso, anche con l'eventuale affidamento a soggetti terzi, sono individuate con deliberazione della Giunta regionale.

6. La Regione promuove con le competenti autorità statali la stipulazione di uno specifico protocollo d'intesa diretto a individuare le modalità per il riconoscimento in Italia dei titoli di studio conseguiti dai corregionali rimpatriati.

- Il testo dell'articolo 7 della legge regionale 7/2002, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 7

(Comitato dei corregionali all'estero e dei rimpatriati)

1. È istituito, presso la struttura di cui all'articolo 16, il Comitato dei corregionali all'estero e dei rimpatriati, organo consultivo dell'Amministrazione regionale, con compiti di ricerca, approfondimento, progettazione e verifica degli effetti delle azioni regionali per la tutela e lo sviluppo dei rapporti con le comunità dei corregionali fuori del territorio regionale.

2. Il Comitato si riunisce in sessione ordinaria una volta l'anno per:

a) esaminare lo stato di attuazione delle politiche per i corregionali fuori del territorio regionale e i rimpatriati;

b) formulare proposte sulla programmazione degli interventi e sulle eventuali priorità per le iniziative del piano triennale;

c) esprimere parere alla Giunta regionale sul piano triennale;

d) esprimere parere sulle richieste di riconoscimento di cui all'articolo 10.

3. Il Comitato può essere convocato in sessione straordinaria quando il Presidente lo ritenga necessario o su richiesta di un terzo dei componenti.

4. Il Presidente del Comitato può, ogni qualvolta lo ritenga utile, far intervenire alle sedute, senza diritto di voto, rappresentanti degli enti locali, di amministrazioni ed enti interessati al problema dell'emigrazione, nonché esperti, ai quali, se spettante, è attribuito il trattamento di missione e il rimborso delle spese, nella misura che compete ai dipendenti regionali con qualifica di dirigente.

5. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.

6. Le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

7. Funge da segretario del Comitato il Direttore della struttura di cui all'articolo 16 o un funzionario dallo stesso delegato.

8. Per la partecipazione alle sedute del Comitato spetta a ogni componente esterno il trattamento di missione e il rimborso delle spese che competono ai dipendenti regionali, con qualifica di dirigente, ai sensi della legge regionale 23 agosto 1982, n. 63, e successive modifiche.

9. Le spese di viaggio per la partecipazione alle riunioni del Comitato possono essere sostenute, in via di anticipazione, dagli enti, associazioni e istituzioni riconosciuti ai sensi dell'articolo 10. Tali spese sono rimborsate dall'Amministrazione regionale su presentazione di idonea documentazione.

- Il testo dell'articolo 8 della legge regionale 7/2002, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 8

(Composizione del Comitato dei corregionali all'estero e dei rimpatriati)

1. Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, per la durata di cinque anni.

2. Il Comitato è composto da:

a) il Presidente della Regione o l'Assessore regionale delegato, che lo presiede;

b) il Presidente, o suo delegato, di ciascun ente, associazione e istituzione riconosciuti ai sensi dell'articolo 10;

c) *ventidue rappresentanti effettivi e ventidue supplenti* dei corregionali all'estero, dei quali almeno quattro effettivi e quattro supplenti di età, alla data della nomina, inferiore a 35 anni, designati dagli enti, associazioni e istituzioni riconosciuti ai sensi dell'articolo 10. I rappresentanti supplenti partecipano alle sedute soltanto in sostituzione di quelli effettivi assenti giustificati. Le designazioni sono effettuate tenendo conto della necessità di rappresentare le diverse realtà continentali dei corregionali all'estero, nonché le donne, le categorie economiche e le professioni;

d) tre rappresentanti dei corregionali residenti in Italia, fuori del territorio regionale, designati dagli enti, associazioni e istituzioni riconosciuti ai sensi dell'articolo 10;

e) tre rappresentanti dei rimpatriati, rientrati da non oltre cinque anni, designati dalle associazioni degli stessi. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le associazioni dei rimpatriati operanti nel territorio regionale;

f) i Presidenti delle Province o loro delegati;

g) quattro Sindaci di Comuni in rappresentanza delle diverse parti del territorio regionale, designati dall'ANCI del Friuli Venezia Giulia;

h) tre rappresentanti delle categorie imprenditoriali dell'industria, artigianato, commercio, agricoltura e cooperazione, designati dall'Unione regionale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

i) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative in ambito regionale;

l) un rappresentante per ciascuna delle Università degli studi di Udine e Trieste;

m) il Dirigente scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia o suo delegato;

n) i componenti del Consiglio generale degli italiani all'estero emigrati dal Friuli Venezia Giulia o, in mancanza, un rappresentante del Consiglio stesso.

3. La designazione dei rappresentanti viene effettuata entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta, formulata dalla struttura di cui all'articolo 16. Ove il predetto termine decorra inutilmente, il Comitato viene costituito sulla base delle designazioni ricevute, sempre che sia assicurata la nomina della maggioranza dei componenti, fatte salve le successive integrazioni.

4. Il Comitato elegge nel suo seno due Vicepresidenti, che sostituiscono il Presidente in caso di assenza o impedimento.

5. I componenti del Comitato che rimangono assenti dalle sedute per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, decadono dalla nomina.

6. L'eventuale sostituzione di coloro che per qualsiasi motivo hanno cessato di far parte del Comitato avviene con la procedura di cui al comma 1.

7. I componenti del Comitato di cui al comma 2, lettere b), c), d), ed e), allo scadere del mandato, non possono essere nuovamente designati prima che siano decorsi cinque anni.

- Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 5 giugno 1978, n. 51, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 3

1. Il contributo può essere richiesto solo per la parte necessaria al raggiungimento dei requisiti minimi di contribuzione utili per la pensione di invalidità - vecchiaia - superstiti ed è commisurato all'80 per cento dell'onere determinato dall'INPS a carico del richiedente e comunque entro il limite massimo di 5.000 euro.

Il contributo spetta ai richiedenti che, indipendentemente dalla data del rimpatrio, al verificarsi del rischio assicurato definiscano gli oneri di riscatto con l'INPS successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

- Il testo dell'articolo 8, comma 10, della legge regionale 1/2003, è il seguente:

Art. 8

(Altre norme finanziarie intersettoriali e contabili)

(omissis)

10. All'articolo 5 della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla rubrica, infine sono aggiunte le parole «e per i rimpatriati»;

b) al comma 1, dopo le parole «Fondo per i corregionali all'estero» sono aggiunte, infine entro le virgolette, le parole «e per i rimpatriati».

(omissis)

Note all'articolo 12

- Il testo dell'articolo 23, della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 23

(Abrogazioni)

1. A decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, sono abrogati:

a) i titoli I, II, III, IV, V,VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, gli articoli 123, 124 e 127 del titolo XIII, i titoli XIV e XV della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75 (Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica);

b) l'articolo 2 della legge regionale 7 marzo 1983, n. 22 (modificativo della legge regionale 75/1982);

c) l'articolo unico della legge regionale 11 giugno 1983, n. 46 (modificativo della legge regionale 75/1982);

d) l'articolo 28, comma primo, della legge regionale 19 giugno 1985, n. 25 (modificativo della legge regionale 75/1982);

e) il titolo V della legge regionale 29 aprile 1986, n. 18 (modificativo della legge regionale 75/1982);

f) la legge regionale 1 settembre 1987, n. 29 (Interventi straordinari per favorire l'acquisizione da parte degli Istituti autonomi per le case popolari del patrimonio immobiliare delle cooperative a proprietà indivisa poste in liquidazione coatta amministrativa);

g) l'articolo 75, comma 1, della legge regionale 30 gennaio 1988, n. 3 (modificativo della legge regionale 29/1987);

h) il capo I (modificativo della legge regionale 75/1982), gli articoli da 57 a 60 (Norme transitorie) della legge regionale 30 maggio 1988, n. 37;

i) l'articolo 98 della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3 (modificativo della legge regionale 75/1982);

j) l'articolo 16, comma 1, della legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4 (modificativo della legge regionale 75/1982);

k) l'articolo 66 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 18 (modificativo della legge regionale 75/1982);

l) i titoli I (modificativo della legge regionale 75/1982), IV (Acquisto di obbligazioni per la concessione di mutui agevolati) e V (modificativo di norme in materia di edilizia residenziale pubblica), gli articoli 63, 64 e 65 (Norme transitorie e finali) della legge regionale 17 giugno 1993, n. 45;

m) l'articolo 4 della legge regionale 24 giugno 1993, n. 49 (modificativo della legge regionale 75/1982);

n) gli articoli da 197 a 200 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5 (modificativi delle leggi regionali 75/1982 e 45/1993);

o) il capo III della legge regionale 4 gennaio 1995, n. 3 (modificativo delle leggi regionali 75/1982 e 49/1993);

p) gli articoli da 1 a 5 della legge regionale 29 maggio 1995, n. 22 (modificativi della legge regionale 75/1982);

q) il capo I (modificativo della legge regionale 75/1982), gli articoli da 17 a 23 (modificativi delle leggi regionali 75/1982 e 45/1993) della legge regionale 24 luglio 1995, n. 31;

r) l'articolo 21 della legge regionale 8 agosto 1996, n. 29 (Criteri per gli interventi di edilizia convenzionata);

s) gli articoli 14 (Acquisto di alloggi nell'ambito di procedure fallimentari), 15 (Disposizioni transitorie per l'edilizia agevolata) e 51, commi 2 e 3 (modificativo della legge regionale 75/1982), della legge regionale 19 agosto 1996, n. 31;

t) gli articoli 55, da 59 a 78 e 80 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 (concernenti modifiche delle leggi regionali 75/1982, 22/1995 e 31/1995, nonché norme in materia di cessione in proprietà e di edilizia sovvenzionata);

u) l'articolo 11, comma 6, della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4 (modificativo della legge regionale 75/1982);

v) gli articoli da 13 a 19 (modificativi delle leggi regionali 75/1982, 29/1987 e 45/1993), 21 (Disposizioni in materia di edilizia convenzionata), 22, comma 3 (modificativo della legge regionale 75/1982), e 23, commi 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14 della legge regionale 9/1999 (Interventi nel settore dell'edilizia abitativa);

w) gli articoli da 1 a 4 della legge regionale 5 luglio 1999, n. 19 (Regolarizzazione della occupazione di alloggi di edilizia sovvenzionata e modifiche alle leggi regionali 75/1982 e 13/1998);

x) gli articoli 2, comma 2 (Funzioni della Regione), 22 comma 2, 23, 25, comma 1, e 26 (modificativi della legge regionale 75/1982) della legge regionale 24/1999;

y) l'articolo 8, comma 109, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (modificativo della legge regionale 75/1982);

z) l'articolo 5, commi 5, secondo e terzo periodo, 6, 7 e 8 della legge regionale 4/2001 (concernente il Fondo regionale di garanzia per l'edilizia residenziale); aa) l'articolo 16, commi 8, 9, 10, 11 e 14 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (modificativo della legge regionale 75/1982).

- Il testo dell'articolo 5, commi da 24 a 27, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, come modificato dall'articolo 6, comma 78, della legge regionale 3/2002, e da ultimo modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 5

(Progettazioni, tutela dell'ambiente e del territorio e interventi nei settori dell'edilizia e dei trasporti)

(omissis)

24. L'Amministrazione regionale incentiva l'uso razionale dell'energia concedendo a privati e agli enti pubblici contributi in conto capitale, fino a una percentuale massima dell'80 per cento della spesa ammissibile, per il contenimento e la riduzione dei consumi e l'utilizzazione delle fonti alternative di energia, anche mediante la realizzazione di progetti sperimentali.

25. Le singole fattispecie di interventi finanziabili, la relativa percentuale di finanziamento, i criteri e le modalità per la determinazione, concessione ed erogazione dei contributi di cui al comma 24 sono stabiliti con regolamento ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 7/2000.

25 bis. L'Amministrazione regionale concorre altresì a finanziare, con modalità da stabilirsi con il regolamento di cui al comma 25 e secondo quanto previsto dal comma 27, i progetti presentati a fronte di bandi emanati dallo Stato per la parte non coperta dai fondi statali.

26. Con apposito bando sono stabilite le modalità di presentazione delle domande presso le Direzioni provinciali dei servizi tecnici e la documentazione necessaria ai fini della concessione ed erogazione dei contributi di cui al comma 24.

27. Gli adempimenti connessi all'attuazione degli interventi di cui al comma 24 sono demandati alla Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici - Servizio dell'edilizia residenziale e degli affari amministrativi e contabili. Alla concessione ed erogazione dei contributi di cui al medesimo comma 24, in relazione al disposto di cui all'articolo 46 della legge regionale 7/1999, provvedono le Direzioni provinciali dei servizi tecnici territorialmente competenti.

(omissis)

- Il testo dell'articolo 14 della legge regionale 19 novembre 2002, n. 30, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 14

(Disposizioni transitorie)

1. Con regolamenti regionali è disciplinato l'esercizio delle funzioni amministrative di cui agli articoli 2, 3 e 4.

2. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti attuativi di cui agli articoli 3 e 4, la Regione svolge le funzioni ivi previste.

3. I procedimenti amministrativi avviati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge sono conclusi dalla Regione.

4. Gli atti relativi alle funzioni di cui agli articoli 3 e 4, presentati alle Autonomie locali competenti ai sensi dei medesimi articoli anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, si intendono validamente pervenuti e sono trasmessi agli uffici regionali competenti in via transitoria a esercitare le funzioni medesime secondo quanto previsto al comma 2.

5. Nelle more di approvazione del PER, la costruzione di nuovi impianti a biomasse può essere autorizzata a condizione che l'impianto sia ubicato a una distanza non inferiore a 2 chilometri da terreni agricoli adibiti a colture pregiate, come individuate dall'articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 1967, n. 29 (Provvedimenti per lo sviluppo delle colture pregiate) e dall'articolo 41 della legge regionale 17 luglio 1992, n. 20 (Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 29 marzo 1988, n. 16, in materia di apicoltura e alla legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, concernente il Fondo di rotazione regionale. Norme di interpretazione, modificazione ed integrazione di altre leggi regionali nel settore dell'agricoltura. Interventi di razionalizzazione, ammodernamento e sviluppo di alcuni comparti produttivi del settore primario).

6. Le disposizioni di cui all'articolo 13 trovano applicazione anche nei confronti delle procedure autorizzatorie in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

- Il testo dell'articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 1967, n. 29, è il seguente:

Art. 1

L'Amministrazione regionale, allo scopo d'incrementare e migliorare le colture pregiate, è autorizzata ad intervenire con contributi in conto capitale nei settori della viticoltura, frutticoltura, orticoltura, floricoltura.

- Il testo dell'articolo 41 della legge regionale 17 luglio 1992, n. 20, è il seguente:

Art. 41

1. Ai sensi e per gli effetti della legge regionale 30 dicembre 1967, n. 29, recante provvedimenti per lo sviluppo delle colture pregiate, e nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie, i benefici contributivi previsti dall'articolo 2 della medesima legge possono essere concessi anche per l'impianto di oliveti razionali secondo criteri di specializzazione e di ubicazione in zone ritenute idonee a tali colture.

- Il testo dell'articolo 3, comma 6, della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 66, come modificato dall'articolo 49, comma 1, della legge regionale 40/1996, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 3

(Attuazione del piano di intervento)

(omissis)

6. Il Comune è autorizzato a predisporre ed approvare il progetto esecutivo dell'intervento in questione, anche per singoli lotti, ovvero ad apportare variazioni al progetto esecutivo eventualmente presentato dai proprietari riuniti in consorzio, in modo da realizzare:

a) il recupero delle unità immobiliari destinate ad uso di abitazione o ad uso diverso, effettivamente e direttamente utilizzate dal proprietario o dal titolare del diritto reale di godimento alla data degli eventi sismici, in numero di due per ciascun proprietario, nonché il recupero delle altre unità immobiliari, nei limiti di una unità per ogni diversa destinazione d'uso a favore di ciascun proprietario o titolare di diritto reale di godimento che, alla medesima data, non utilizzava direttamente le predette unità per le esigenze abitative del nucleo familiare o per le esigenze produttive. Ai fini dell'applicazione delle predette disposizioni, le unità immobiliari adibite a manifestazioni, festeggiamenti, mostre e simili sono considerate unità destinate ad uso abitativo non utilizzate effettivamente e direttamente alla data degli eventi sismici. Le unità immobiliari destinate ad uso

abitativo, che alla data degli eventi sismici non erano direttamente utilizzate dal proprietario o dal titolare del diritto reale di godimento, sono assoggettate ad intervento pubblico sostitutivo limitatamente ad una sola unità per ciascun nucleo familiare. *Qualora più unità immobiliari risultino intestate a membri distinti di un medesimo nucleo familiare non legati da rapporto di coniugio, ciascun intestatario è considerato, ai fini della presente legge, nucleo familiare a sé stante;*

b) il recupero di ogni altra porzione del complesso castellano, nel rispetto delle sue caratteristiche storiche, architettoniche e paesistiche, mediante un insieme sistematico di opere che consentono il ricavo di destinazioni d'uso anche diverse da quella residenziale, per realizzare una sede polifunzionale in grado di valorizzare il complesso medesimo sul piano culturale, economico e sociale.

(omissis)

- Il testo dell'articolo 5, comma 11, come sostituito dall'articolo 51, comma 2, della legge regionale 40/1996, e comma 13, della legge regionale 66/1991, e da ultimo modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 5

Contributi

(omissis)

11. Per le unità immobiliari ricomprese nell'ambito della perimetrazione di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), avuto riguardo alla particolare tipologia delle stesse, è consentito un incremento *fino al cinquanta per cento* dei parametri di superficie stabiliti ai sensi dell'articolo 46, quarto comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63. Per tali incrementi trova applicazione l'articolo 46 bis della stessa legge regionale 63/1977.

(omissis)

13. Ai soggetti considerati è riconosciuto il beneficio della capitalizzazione di cui all'articolo 30 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni, al saggio di interesse *del sette per cento,* per ogni unità immobiliare in ordine alla quale spetti un contributo annuo costante ventennale dell'otto per cento sulla parte di spesa eccedente il contributo in conto capitale ovvero sulla spesa relativa alle maggiori superfici consentite oltre i parametri stabiliti ai sensi dell'articolo 46, quarto comma, della legge regionale n. 63/1977.

- Il testo dell'articolo 17 della legge regionale 19 settembre 1996, n. 40, come da ultimo modificato dall'articolo 5, comma 80, della legge regionale 4/2001, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 17

1. Il termine di cui all'articolo 1, primo comma, della legge regionale 30 agosto 1984, n. 45, come da ultimo prorogato al 31 dicembre 1994 dall'articolo 41 della legge regionale 8 giugno 1993, n. 37, è prorogato al *30 giugno 2004.*

2. Entro il termine indicato al comma 1 vanno conclusi, con atto di formale ricognizione, i procedimenti di occupazione delle aree destinate agli insediamenti abitativi provvisori e al deposito dei materiali di risulta e devono essere almeno iniziati i lavori di rimessa in pristino delle aree medesime in vista della loro riconsegna ai legittimi proprietari.

3. Decorso inutilmente il termine indicato al comma 1 senza che i Comuni abbiano dato inizio ai lavori di rimessa in pristino delle aree, le spese per la corresponsione dell'indennità di occupazione, nonché quelle di ripristino e ristabilimento dei confini delle aree predette sono a carico dei Comuni interessati.

4. Lo stesso termine perentorio del *30 giugno 2004* si applica, con le conseguenze previste al comma 3, anche ai procedimenti di acquisizione di aree previsti dall'articolo 78 della legge regionale 26/1988, come da ultimo modificato dall'articolo 2 della legge regionale 7 giugno 1994, n. 9.

- Il testo dell'articolo 27, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, come modificato dall'articolo 8, comma 1, della legge regionale 37/1993, è il seguente:

Art. 27

1. Una volta realizzato l'intervento edilizio unitario, previsto dal piano particolareggiato, nei modi indicati dall'articolo 26, il Sindaco rivolge, nelle forme delle citazioni, invito ai proprietari degli immobili fatti oggetto delle procedure di acquisizione in via coattiva o bonaria, che tali risultano alla data del sisma, ad esercitare, entro sessanta giorni dalla notificazione dell'invito stesso, il diritto di prelazione per l'acquisto delle nuove unità immobiliari ricostruite.

(omissis)

- Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 29 ottobre 2002, n. 28, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 2

(Individuazione del territorio e dei soggetti attuatori delle opere pubbliche)

1. I comprensori di bonifica sono territori di convenienti dimensioni e funzionalità, non inclusi nelle zone definite montane ai sensi della direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, delimitati dall'Amministrazione regionale tenendo conto della necessità di attuare interventi coordinati nell'azione pubblica di bonifica, di irrigazione e idraulica.

2. Sul territorio regionale sono individuati comprensori di bonifica i cui perimetri già delimitati possono essere modificati con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'agricoltura, di concerto con l'Assessore regionale all'ambiente, sentiti i Comuni interessati.

3. Qualora un Consorzio di bonifica estenda il proprio comprensorio, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concorrere nelle maggiori spese che il medesimo sostiene per l'esercizio delle funzioni istituzionali sul territorio incorporato. Il concorso regionale alle spese sostenute nei primi cinque anni di attività, come risultano dai conti consuntivi regolarmente approvati, è pari al 100 per cento delle spese ammissibili per il primo anno ed è ridotto del 20 per cento per ciascun anno di esercizio successivo in modo che al quinto anno sia limitato al 20 per cento dei costi effettivi di quell'anno.

4. L'esecuzione delle opere e degli interventi di cui all'articolo 1 è affidata in delegazione amministrativa intersoggettiva ai Consorzi di bonifica.

5. Le opere realizzate dai Consorzi in delegazione amministrativa intersoggettiva per conto dell'Amministrazione regionale e le aree espropriate per la realizzazione delle opere medesime sono gestite dai Consorzi di bonifica, ai quali competono la manutenzione ordinaria e straordinaria, i servizi di vigilanza, gli adempimenti connessi con il rispetto delle norme interne di sicurezza, nonché gli eventuali proventi derivanti dall'utilizzo delle opere stesse.

6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche alle opere già realizzate dai Consorzi in regime di concessione o di delegazione.

6 bis. I Consorzi di bonifica esercitano le funzioni e le competenze attribuite dalla normativa vigente, ivi incluso il rilascio delle concessioni e delle licenze di cui all'articolo 136 del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368 (Regolamento per la esecuzione del testo unico della legge 22 marzo 1900, n. 195, e della legge 7 luglio 1902, n. 333, sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi), oltre che in relazione alle opere previste dal presente articolo e dall'articolo 8 della presente legge, anche in relazione alle opere realizzate sui beni appartenenti al demanio idrico già di proprietà regionale, o trasferiti dallo Stato ai sensi del decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265, utilizzati al momento di entrata in vigore della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12 dai Consorzi medesimi per le proprie finalità istituzionali.

6 ter. I beni di cui al comma 6 bis vengono individuati, d'intesa tra i Consorzi di bonifica e l'Amministrazione regionale, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12, con verbale di consegna approvato con decreto del Direttore regionale degli affari finanziari e del patrimonio, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle finanze.

- Il testo dell'articolo 136 del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368, è il seguente:

Art. 136

Le concessioni e le licenze necessarie per i lavori atti o fatti di cui all'articolo 134 sono date, su conforme avviso del Genio civile:

a) dal Prefetto, quando trattasi di bonifica che lo Stato esegue direttamente;

b) dal Prefetto, inteso il concessionario, quando la bonifica è eseguita per concessione;

c) dal consorzio interessato per le bonifiche in manutenzione.

In caso di disaccordo tra Prefetto ed ufficio del Genio civile decide il Ministero.

- Il decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265, reca: «Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di beni del demanio idrico e marittimo, nonché di funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo».

- Il testo dell'articolo 8 della legge regionale 28/2002 è il seguente:

Art. 8

(Consegna delle opere)

1. Ai Consorzi di bonifica competono la manutenzione e l'esercizio delle opere pubbliche di bonifica, di irrigazione e idrauliche realizzate in delegazione amministrativa intersoggettiva, a partire dalla consegna delle medesime, che si intende effettuata dalla data di emanazione del decreto di liquidazione finale.

- Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 28/2002, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 3

(Natura giuridica dei Consorzi di bonifica ed equilibrio finanziario)

1. I Consorzi di bonifica sono costituiti tra i proprietari di immobili che traggono beneficio dalla bonifica e che sono situati nei singoli comprensori di bonifica. I Consorzi di bonifica sono enti pubblici economici non commerciali e svolgono la loro attività entro i limiti consentiti dalla legge e dai rispettivi statuti, con l'osservanza delle norme di cui alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

1 bis. Per i Consorzi di bonifica la disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14, si applica solo con riferimento all'articolo 11 della legge medesima.

2. I Consorzi di bonifica sono tenuti al perseguimento dell'equilibrio finanziario.

3. È fatto divieto ai Consorzi di bonifica di ricorrere a qualsiasi forma di indebitamento verso banche e altre istituzioni finanziarie, a eccezione:

a) dell'anticipazione da parte del tesoriere nella misura massima di quattro dodicesimi dell'ammontare annuo delle entrate previste dal bilancio di previsione;

b) della contrazione di mutui o dell'accensione di altre forme di credito, di durata non superiore a quindici anni, per il finanziamento di spese di investimento, fino a un ammontare complessivo delle relative rate per capitale e interessi, non superiore al 15 per cento delle entrate previste nel bilancio preventivo annuale.

- Per il testo dell'articolo 3 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14, («Disciplina organica dei lavori pubblici»), vedi nota all'articolo 13, n. 1).

- Il testo dell'articolo 14, comma 10, della legge regionale 28/2002, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 14

(Fasce di contribuenza, distretti e sezioni elettorali)

(omissis)

10. L'elezione del Consiglio dei delegati è valida qualora sia raggiunto il 20 per cento degli elettori calcolato sul numero degli iscritti nel catasto consortile terreni o il 25 per cento della contribuenza *relativa agli immobili censiti nel catasto terreni.* Nel caso in cui non sia raggiunta tale percentuale, sono indette nuove elezioni, mentre gli organi consortili restano in carica per l'ordinaria amministrazione e per un periodo di tempo che è stabilito dall'Amministrazione regionale nel provvedimento di annullamento delle elezioni. Scaduto tale termine senza che sia disposta una nuova data per le elezioni, l'Amministrazione regionale provvede alla nomina del Commissario e determina la durata del commissariamento.

(omissis)

Note all'articolo 13

1) Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 («Disciplina organica dei lavori pubblici»), come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 3

(Ambito soggettivo di applicazione della legge)

1. La presente legge si applica alle amministrazioni aggiudicatrici, ai loro consorzi di diritto pubblico, agli organismi di diritto pubblico, di cui dall'articolo 1, della direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori.

2. La presente legge, a esclusione degli articoli 5 e 11, si applica agli enti pubblici economici.

3. La presente legge, a esclusione degli articoli 5, 7, 11, 28 e 36, si applica ai concessionari di lavori pubblici delle amministrazioni aggiudicatrici. La presente legge, a esclusione degli articoli 5, 7, 11 e 28, si applica ai concessionari di esercizio di infrastrutture delle amministrazioni aggiudicatrici destinate al pubblico servizio.

4. La presente legge, a esclusione degli articoli 5, 7, 11 e 28, si applica ai concessionari di servizi pubblici e ai soggetti di cui alla direttiva 93/38/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto, nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni e al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modificazioni, qualora operino in virtù di diritti speciali o esclusivi derivanti dalle amministrazioni aggiudicatrici. Ai medesimi soggetti non si applicano le disposizioni del regolamento di attuazione relative all'esecuzione dei lavori, alla contabilità e al collaudo dei lavori. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni legislative e regolamentari relative ai collaudi di natura tecnica.

5. La presente legge, a esclusione degli articoli 5, 7, 11, 28, 35 e 36 si applica ai seguenti soggetti:

a) società con capitale pubblico partecipate dalle amministrazioni aggiudicatrici, in misura anche non prevalente, che abbiano a oggetto della propria attività la produzione di beni o servizi non destinati a essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza;

b) soggetti privati per i lavori di importo superiore a 1 milione di euro per la cui realizzazione sia previsto un contributo diretto e specifico concesso dalle amministrazioni aggiudicatrici, in conto interessi o in conto capitale, che, attualizzato, superi il 50 per cento dell'importo dei lavori;

c) società costituite ai sensi degli articoli 116 e 120 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, relativamente a lavori di importo superiore a 1 milione di euro, per la cui realizzazione sia previsto un contributo pubblico diretto e specifico, in conto interessi o in conto capitale, che, attualizzato, superi il 50 per cento dell'importo dei lavori.

5 bis. Le disposizioni di cui agli articoli 59, 60, 61, 62 e 64 si applicano ai soggetti privati che realizzano lavori di qualsiasi importo fruenti degli incentivi di cui al titolo II della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

2) Il testo dell'articolo 1 della direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, è il seguente:

Articolo 1

Ai fini della presente direttiva:

a) gli «appalti pubblici di lavori» sono contratti a titolo oneroso, conclusi in forma scritta tra un imprenditore e un'amministrazione aggiudicatrice di cui alla lettera b), aventi per oggetto l'esecuzione o, congiuntamente, l'esecuzione e la progettazione di lavori relativi ad una delle attività di cui all'allegato II o di un'opera di cui alla lettera c) oppure l'esecuzione, con qualsiasi mezzo, di un'opera rispondente alle esigenze specificate dall'amministrazione aggiudicatrice;

b) si considerano «amministrazioni aggiudicatrici» lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli organismi di diritto pubblico e le associazioni costituite da uno o più di tali enti pubblici territoriali o di tali organismi di diritto pubblico.

Per «organismo di diritto pubblico» si intende qualsiasi organismo:

- istituito per soddisfare specificatamente bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale, e
- dotato di personalità giuridica, e
- la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico, oppure la cui gestione sia soggetta a un controllo da parte di questi ul-

timi oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico.

Gli elenchi degli organismi e delle categorie di organismi di diritto pubblico, che soddisfano i criteri di cui al secondo comma della presente lettera, figurano nell'allegato I. Questi elenchi devono essere quanto più completi possibile e possono subire revisioni secondo la procedura di cui all'articolo 35. A tal fine, gli Stati membri notificano periodicamente alla Commissione le modifiche apportate ai suddetti elenchi;

c) s'intende per «opera» il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile che di per sé esplichi una funzione economica o tecnica;

d) la «concessione di lavori pubblici» è un contratto che presenta le stesse caratteristiche di cui alla lettera a), ad eccezione del fatto che la controprestazione dei lavori consiste unicamente nel diritto di gestire l'opera o in tale diritto accompagnato da un prezzo;

e) le «procedure aperte» sono le procedure nazionali in cui ogni imprenditore interessato può presentare un'offerta;

f) le «procedure ristrette» sono le procedure nazionali in cui soltanto gli imprenditori invitati dalle amministrazioni aggiudicatrici possono presentare un'offerta;

g) le «procedure negoziate» sono le procedure nazionali in cui le amministrazioni aggiudicatrici consultano gli imprenditori di propria scelta e negoziano con uno o più di essi le condizioni del contratto;

h) «offerente» è l'imprenditore che ha presentato un'offerta e «candidato» è chi chiede un invito a partecipare a una procedura ristretta o a una procedura negoziata.

3) Il testo degli articoli 59, 60 e 64 della legge regionale 14/2002, è il seguente:

Art. 59

(Concessione del finanziamento a soggetti privati)

1. La concessione del finanziamento a soggetti diversi da quelli indicati all'articolo 56, comma 1, è disposta, in via definitiva, dall'organo concedente per un importo commisurato alla spesa ritenuta ammissibile dal dirigente della struttura tecnica competente sulla base di elaborati tecnici progettuali di adeguato approfondimento. Sono fatte salve le attribuzioni della Commissione regionale dei lavori pubblici, di cui all'articolo 42.

2. Per l'ammissibilità a finanziamento trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 56, comma 2.

3. Fatte salve particolari disposizioni di settore, per i soggetti di cui al comma 1, esercenti attività in regime IVA, l'imposta sul valore aggiunto non è ammissibile a finanziamento.

Art. 60

(Erogazione del finanziamento in conto capitale concesso a soggetti privati)

1. Il finanziamento in conto capitale concesso ai soggetti diversi da quelli indicati all'articolo 56, comma 1, è erogato contestualmente all'atto di concessione per una quota pari al 50 per cento del suo ammontare e non eccedente la somma di euro 155.000; la somma rimanente è erogata a presentazione della documentazione di cui all'articolo 62.

2. In alternativa al sistema di cui al comma 1, su domanda e subordinatamente alla prestazione, per un importo equivalente alla parte di anticipazione eccedente la somma di euro 155.000, di fideiussione bancaria o di polizza fideiussoria assicurativa rilasciata da enti, istituti o imprese autorizzati dalle vigenti disposizioni può essere corrisposto l'intero finanziamento concesso.

3. La fideiussione bancaria o la polizza fideiussoria assicurativa da rilasciarsi ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 4 gennaio 1995, n. 3, devono espressamente prevedere che il fideiussore è tenuto a rifondere all'Amministrazione regionale le somme anticipate entro trenta giorni dalla richiesta dell'organo concedente il contributo.

4. Le spese non documentate entro il termine assegnato dal decreto di concessione sono escluse dal contributo, e in ogni caso il beneficiario è tenuto alla restituzione delle somme eventualmente riscosse in eccedenza, maggiorate degli interessi al tasso legale. Lo svincolo della fideiussione bancaria o della polizza fideiussoria assicurativa avviene a seguito della presentazione della documentazione di spesa, nonché della dichiarazione di un tecnico qualificato attestante la conformità dei lavori eseguiti al progetto dell'opera finanziata.

5. L'organo concedente il finanziamento, d'intesa con la struttura tecnica competente per territorio, dispone controlli a campione per accertare la regolarità della realizzazione dei lavori ammessi a contributo e la corrispondenza con la documentazione presentata ai fini della rendicontazione della spesa. Qualora dalle verifiche effettuate dalla struttura tecnica risulti accertata la non conformità delle finalità dell'opera realizzata a quelle dell'opera ammessa a contributo, ovvero la non corrispondenza dei lavori eseguiti con il progetto approvato o con la documentazione di spesa presentata, l'organo concedente dispone la revoca del finanziamento con conseguente obbligo per il beneficiario di restituzione delle somme riscosse, maggiorate degli interessi al tasso legale.

6. Qualora la struttura tecnica valuti che le irregolarità accertate non incidono sulla finalità o sulla funzionalità dell'opera, determina l'eventuale minor costo delle opere; in tal caso l'organo concedente procede alla riduzione del finanziamento, con conseguente obbligo per il beneficiario di restituzione delle somme riscosse in eccedenza, maggiorate degli interessi al tasso legale. Se le irregolarità non comportano minor costo delle opere, l'organo concedente dispone l'archiviazione del procedimento.

7. La Giunta regionale delibera periodicamente i criteri per l'esercizio dei controlli a campione.

Art. 64

(Norme sulla sicurezza)

1. I soggetti beneficiari di incentivi per la realizzazione di lavori pubblici sono tenuti all'osservanza delle norme sulla sicurezza nei cantieri, pena la revoca degli incentivi.

2. Il regolamento di cui all'articolo 4 definisce i casi di revoca dell'incentivo, tenuto conto dell'entità dei lavori non ancora eseguiti, del grado di responsabilità degli incaricati dell'amministrazione aggiudicatrice nell'inosservanza delle norme sulla sicurezza, nonché dell'accertamento dei competenti organi di vigilanza.

4) Per il testo degli articoli 61 e 62 della legge regionale 14/2002, vedi note 17) e 19).

5) Il titolo II della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, reca: «Procedimenti amministrativi concernenti la concessione e l'erogazione di incentivi, contributi, agevolazioni, sovvenzioni e benefici di qualsiasi genere».

6) Il testo dell'articolo 5, commi da 5 a 8, della legge regionale 14/2002, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 5

(Responsabile unico del procedimento)

(omissis)

5. Il responsabile del procedimento deve possedere adeguate competenze professionali in relazione alla complessità dell'intervento.

6. Nei casi di responsabilità civile non addebitabili a colpa grave o dolo del dipendente nominato responsabile del procedimento, le amministrazioni aggiudicatrici assumono i rischi connessi all'espletamento del relativo mandato anche mediante stipula di apposita polizza assicurativa.

7. Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare compiti di supporto a professionisti singoli o associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, o alle società di cui all'articolo 9, comma 1, lettere e) ed f), aventi le necessarie competenze specifiche di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale e che abbiano stipulato a proprio carico adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi di natura professionale.

8. Qualora le professionalità interne siano insufficienti in rapporto ai lavori programmati, l'amministrazione può nominare responsabile unico del procedimento un professionista esterno ovvero un dipendente di altra amministrazione, con l'obbligo della stipula della polizza assicurativa di cui al comma 6.

7) Il testo dell'articolo 7, commi 2 e 10, della legge regionale 14/2002, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 7

(Programma triennale dei lavori pubblici)

(omissis)

2. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, predispongono e approvano il programma, nel rispetto dei documenti programmatori, previsti dalla normativa vigente e in particolare dalla normativa urbanistica, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno di riferimento, ivi comprese le opere di manutenzione straordinaria del patrimonio e dei servizi a rete.

(omissis)

10. La programmazione dei lavori pubblici dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere e) ed f), *nonché degli enti pubblici economici,* è adottata in coerenza con le disposizioni disciplinanti l'attività programmatoria e previsionale della spesa. A tal fine sono adeguate le eventuali norme regolamentari in vigore. In particolare per la programmazione dei lavori pubblici dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), trovano applicazione le disposizioni di cui alla legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49, e successive modificazioni.

8) Il testo dell'articolo 9 della legge regionale 14/2002, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 9

(Attività di progettazione, direzione dei lavori e accessorie)

1. Le prestazioni finalizzate alla realizzazione di lavori pubblici e in particolare quelle relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, nonché alla direzione dei lavori sono espletate:

a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;

b) dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori costituiti con la partecipazione di enti pubblici ai sensi della legislazione vigente, nonché con le modalità di cui all'articolo 6;

c) dagli uffici di altre pubbliche amministrazioni adeguatamente attrezzate, di cui le singole amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi sulla base di apposito accordo;

d) da liberi professionisti singoli o associati nelle forme di cui alla legge 1815/1939 e successive modificazioni;

e) dalle società di professionisti;

f) dalle società di ingegneria;

g) da raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere d), e) ed f).

2. I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono firmati da dipendenti in possesso del titolo di abilitazione o equipollente ai sensi della normativa vigente in materia.

3. Per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche ai quali sono attribuiti incarichi di responsabile del procedimento, sicurezza, progettazione, direzione lavori si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 6, relativamente alla stipula delle polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale. Nel caso di affidamento di incarichi professionali a soggetti esterni, le polizze assicurative sono a carico dei soggetti stessi.

4. Per l'esercizio delle funzioni tecniche, di progettazione, direzione dei lavori e collaudo, nonché di quelle amministrative, finalizzate al regolare svolgimento del ciclo realizzativo dei lavori pubblici, le amministrazioni pubbliche possono affidare incarichi e consulenze a soggetti esterni aventi le competenze di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo e legale e che abbiano stipulato a proprio carico una polizza assicurativa a copertura dei rischi di natura professionale.

5. La redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, nonché lo svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, in caso di carenza in organico di personale tecnico nelle stazioni appaltanti, ovvero di difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto, ovvero in caso di lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale o in caso di necessità di predisporre progetti integrali, così come definiti dal regolamento di cui all'articolo 4, che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, casi che devono essere accertati e certificati dal responsabile della struttura competente alla realizzazione dei lavori, possono essere affidati ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f) e g).

6. Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario dell'incarico, lo stesso deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati negli atti di affidamento, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali e, in presenza di più prestazioni specialistiche, con l'individuazione della persona fisica incaricata dell'integrazione tra le stesse. Oltre alle prestazioni da svolgersi dai professionisti indicati negli atti di affidamento, l'affidatario non può affidare a terzi ulteriori attività, fatta eccezione per quelle relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l'esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta comunque impregiudicata la responsabilità del progettista.

7. Gli affidatari di incarichi di progettazione non possono partecipare agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione; ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile. I divieti di cui al presente comma sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti.

8. Per l'affidamento di servizi di ingegneria e architettura il cui importo stimato sia pari o superiore alla soglia comunitaria, si applicano le disposizioni di cui alla direttiva 92/50/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, e al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni.

9. Gli incarichi di progettazione di importo stimato inferiore al valore della soglia comunitaria sono affidati con le seguenti procedure alternative:

a) mediante gara a evidenza pubblica, qualora il valore di stima del servizio richiesto sia compreso tra euro 40.000 e la soglia comunitaria, imposta sul valore aggiunto (IVA) esclusa;

b) con il metodo della trattativa privata, previo esperimento di gara ufficiosa tra un numero di candidati non inferiore a cinque;

c) con incarico fiduciario dell'amministratore, legale rappresentante della stazione appaltante;

d) con incarico fiduciario del responsabile unico del procedimento a liberi professionisti singoli o associati e a società di professionisti, nel caso di progettazione il cui importo stimato sia inferiore a euro 100.000.

10. Quando la prestazione riguardi la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, nonché tecnologico, le stazioni appaltanti possono valutare la opportunità di applicare la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee.

11. Gli affidamenti di cui ai commi 9 e 10 sono ulteriormente disciplinati dal regolamento di cui all'articolo 4.

12. Le stazioni appaltanti non possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-amministrative a essa connesse all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata. Nella convenzione stipulata fra stazione appaltante e progettista incaricato sono previste le condizioni e le modalità per il pagamento dei corrispettivi. Ai fini dell'individuazione dell'importo stimato il conteggio deve ricomprendere tutti i servizi, ivi compresa la direzione dei lavori qualora si intenda affidarla allo stesso progettista esterno.

13. *abrogato*

14. È fatto obbligo alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori di prevedere nei quadri economici dei progetti relativi ai lavori su sedi stradali un congruo importo per indennizzi derivanti da eventuali interruzioni di pubblici servizi.

9) Il testo dell'articolo 17 della legge regionale 14/2002, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 17

(Criteri di aggiudicazione e Commissione giudicatrice)

1. L'aggiudicazione degli appalti è effettuata:

a) con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull'elenco dei prezzi posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari;

b) con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

2. L'aggiudicazione degli appalti mediante appalto-concorso, nonché l'affidamento di concessioni mediante procedura ristretta, avvengono con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

3. Il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa considera i seguenti elementi variabili in relazione all'opera da realizzare e al sistema di affidamento:

1) corrispettivo e sua corresponsione;

2) qualità e pregio tecnico dell'opera progettata;

3) caratteristiche estetiche e funzionali;

4) caratteristiche ambientali;

5) costo di utilizzazione e rendimento;

6) tempo di esecuzione dei lavori;

7) economicità;

8) durata, modalità di gestione, livello e criteri di aggiornamento delle tariffe da praticare all'utenza nell'ipotesi di concessione;

9) *abrogato*

10) ulteriori elementi individuati in base al tipo di lavoro da realizzare.

4. Il bando o gli atti di gara indicano l'ordine di importanza degli elementi di cui al comma 3.

5. Qualora l'aggiudicazione o l'affidamento dei lavori avvenga ai sensi del comma 2, la valutazione è affidata a una commissione giudicatrice.

6. La commissione giudicatrice, nominata dall'organo competente a effettuare la scelta dell'aggiudicatario o affidatario dei lavori oggetto della procedura, è composta da un numero dispari di componenti non superiore a cinque, esperti nella specifica materia cui si riferiscono i lavori. La commissione è presieduta da un dirigente dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore. I commissari non debbono aver svolto nè possono svolgere alcuna altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente ai lavori oggetto della procedura, e non possono far parte di organismi che abbiano funzioni di vigilanza o di controllo rispetto ai lavori medesimi. Coloro che nel quadriennio precedente hanno rivestito cariche di pubblico amministratore non possono essere nominati commissari relativamente ad appalti o concessioni aggiudicati dalle amministrazioni presso le quali hanno prestato servizio. Non possono essere nominati commissari coloro i quali ricoprano cariche di pubblico amministratore in enti del medesimo territorio provinciale ove è affidato l'appalto o la concessione. Sono esclusi da successivi incarichi coloro che, in qualità di membri delle commissioni aggiudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertata in sede giurisdizionale, all'approvazione di atti dichiarati conseguentemente illegittimi.

7. I commissari sono scelti secondo le disposizioni del regolamento di cui all'articolo 4, nel rispetto dei criteri di imparzialità e competenza, in armonia con la normativa vigente.

8. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato ai concorrenti per la presentazione delle offerte.

9. Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione dell'amministrazione.

10) Il testo dell'articolo 20 della legge regionale 14/2002, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 20

(Procedura ristretta)

1. Per l'affidamento dei lavori di importo al di sotto della soglia comunitaria mediante procedura ristretta il bando di gara può fissare il numero minimo e quello massimo entro cui collocare il numero di concorrenti che si intende invitare. In tale caso, il numero minimo non può essere inferiore a dieci e quello massimo superiore a trenta.

2. Qualora il numero dei candidati sia superiore a quello indicato nel bando, prima di procedere all'esame dei requisiti delle imprese, le amministrazioni aggiudicatrici procedono alla scelta dell'impresa da invitare sulla base di criteri, stabiliti da un apposito regolamento di attuazione del regolamento-tipo regionale, predisposto prima dell'indizione delle gare da parte delle amministrazioni stesse, che tengano conto della migliore idoneità economico-finanziaria, tipologica e organizzativo-dimensionale dei concorrenti, rispetto ai lavori da realizzare. Il regolamento-tipo predisposto dalla Regione si applica alla Regione medesima e agli enti regionali, nonché, fino all'emanazione dei rispettivi regolamenti di attuazione, alle altre amministrazioni aggiudicatrici.

11) Il testo dell'articolo 21 della legge regionale 14/2002, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 21

(Procedura ristretta semplificata)

1. Nell'affidamento mediante procedura ristretta semplificata l'importo dei lavori messi in gara non può essere superiore a euro 1.500.000.

2. L'amministrazione aggiudicatrice disciplina lo svolgimento della gara in sede di invito a partecipare nel rispetto dei principi della trasparenza e concorrenza.

3. L'affidamento degli appalti avviene a seguito di gara alla quale sono invitati almeno dieci concorrenti qualificati per i lavori oggetto dell'appalto. Per gli affidamenti inferiori a 100.000 euro sono invitati almeno cinque concorrenti qualificati. Il regolamento di cui all'articolo 4 definisce i criteri di interpello dei concorrenti nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza.

4. Qualora la gara di cui al comma 3 vada deserta, l'amministrazione aggiudicatrice può procedere ai sensi dell'articolo 22.

12) Il testo degli articoli 4 e 22 della legge regionale 14/2002 è il seguente:

Art. 4

(Regolamento di attuazione)

1. Il regolamento di attuazione della presente legge è emanato entro novanta giorni dall'entrata in vigore della medesima, previo parere vincolante della competente Commissione consiliare, in conformità ai principi generali di cui all'articolo 1 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, nonché in conformità ai seguenti ulteriori principi e criteri:

a) libera concorrenza degli operatori;

b) omogeneità e trasparenza delle procedure;

c) semplificazione, accorpamento e accelerazione delle procedure valutative, autorizzatorie e di spesa;

d) programmazione efficace, finalizzata alla certezza dei tempi e dei costi;

e) collaborazione tra la Regione, le amministrazioni pubbliche e le altre stazioni appaltanti;

f) separazione delle procedure e delle responsabilità relative a progettazione, esecuzione e collaudo dei lavori pubblici;

g) preferenza per la redazione dei progetti da parte degli uffici tecnici delle pubbliche amministrazioni;

h) nomina del responsabile unico del procedimento.

2. Con il regolamento di cui al comma 1 sono emanate le norme di attuazione della presente legge e sono disciplinati i procedimenti amministrativi, con riferimento alle seguenti materie:

a) organizzazione della stazione appaltante;

b) programmazione, progettazione, direzione dei lavori, collaudo, supporto tecnico-amministrativo e annesse normative tecniche;

c) procedure di affidamento degli appalti e delle concessioni di lavori pubblici;

d) attività di valutazione tecnica e autorizzatorie, finalizzate o comunque connesse con la realizzazione di lavori pubblici;

e) forme di pubblicità, di informazione e di conoscibilità degli incarichi e degli affidamenti, nonché degli atti procedimentali, anche mediante utilizzo di sistemi telematici;

f) attività di supporto a favore delle amministrazioni aggiudicatrici in relazione alla progettazione e alla direzione dei lavori;

g) modalità di affidamento dei servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura non disciplinati dalle norme di recepimento delle direttive comunitarie;

h) attuazione delle norme sulla sicurezza nei cantieri e modalità di accertamento della regolarità contributiva delle imprese esecutrici di lavori pubblici.

3. Con la presente legge sono abrogate, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, le disposizioni vigenti, anche di legge, con esso incompatibili, espressamente indicate nel regolamento medesimo.

Art. 22

(Procedura negoziata)

1. Le amministrazioni aggiudicatrici procedono all'affidamento di lavori pubblici mediante procedura negoziata nei casi previsti dall'articolo 7 della direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, e con l'osservanza delle modalità previste dalla medesima direttiva, nel caso di appalti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria.

2. Nel caso di appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria, le amministrazioni aggiudicatrici affidano lavori con procedura negoziata esclusivamente qualora, per cause non imputabili alla stazione appaltante, non siano utilmente esperibili le procedure aperte o ristrette e in presenza di una delle seguenti condizioni:

a) qualora ricorrano le circostanze previste dall'articolo 41 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

b) nel caso di lavori relativi ai lotti successivi di progetti generali definitivi approvati, consistenti nella ripetizione di opere similari affidate all'impresa titolare del primo appalto, a condizione che tali lavori siano conformi al progetto generale, che il lotto precedente sia stato aggiudicato con procedure aperte o ristrette, che negli atti di gara del primo appalto sia stato esplicitamente previsto l'eventuale ricorso a tale procedura e sia stato considerato anche l'importo del lotto successivo ai fini dell'applicazione della normativa comunitaria; il ricorso a tale procedura è limitato al triennio successivo alla ultimazione dei lavori dell'appalto iniziale;

c) nel caso di appalti per lavori di restauro e manutenzione di beni immobili e superfici architettoniche decorate, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

3. Gli affidamenti di appalti mediante procedura negoziata sono motivati e comunicati alla sezione regionale dell'Osservatorio dei lavori pubblici dal responsabile del procedimento e i relativi atti sono posti in libera visione di chiunque lo richieda.

4. Qualora un lotto funzionale appartenente a un'opera sia stato affidato mediante procedura negoziata, allo stesso appaltatore non può essere assegnato con tale procedura altro lotto in tempi successivi se appartenente alla medesima opera.

13) Il testo dell'articolo 30 della legge regionale 14/2002, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 30

(Garanzie e coperture assicurative)

1. L'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori pubblici è corredata di una cauzione pari al 2 per cento dell'importo dei lavori, da prestare mediante fideiussione bancaria o assicurativa e dell'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia di cui al comma 2, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. Per l'affidamento di lavori di importo non superiore a euro 150.000 è altresì ammessa la cauzione in numerario anche mediante assegno circolare e non è richiesto l'impegno del fideiussore. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai soggetti non aggiudicatari la cauzione è restituita entro trenta giorni dall'aggiudicazione.

2. L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo degli stessi. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 20 per cento la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 20 per cento. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione da parte del soggetto appaltante o concedente, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. *La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a decorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, le cui entità e modalità sono stabilite dal capitolato generale d'appalto.*

3. La fideiussione bancaria o assicurativa di cui ai commi 1 e 2 deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La fideiussione bancaria o polizza assicurativa relativa alla cauzione provvisoria dovrà avere validità per almeno centottanta giorni dalla data fissata per la presentazione dell'offerta.

4. Per i lavori di importo contrattuale pari o superiore a quello determinato dal regolamento di cui all'articolo 4, l'esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenni le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

5. Per i lavori di importo contrattuale pari o superiore a quello determinato dal regolamento di cui all'articolo 4, l'esecutore è inoltre obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, una polizza indennitaria decennale, nonché una polizza per responsabilità civile verso terzi, della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.

6. Il progettista o i progettisti incaricati della progettazione esecutiva devono essere muniti, a far data dall'approvazione del progetto e con riferimento allo specifico lavoro, di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La polizza del progettista o dei progettisti deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che l'amministrazione deve sopportare per le varianti di cui all'articolo 27, comma 1, *lettera e)*, resesi necessarie in corso di esecuzione. La garanzia è prestata per un massimale non inferiore al 10 per cento dell'importo dei lavori progettati, con il limite di 1 milione di euro, per lavori di importo inferiore a 5 milioni di euro, IVA esclusa, e per un massimale non inferiore al 20 per cento dell'importo dei lavori progettati, con il limite di euro 2.500.000, per lavori di importo superiore a 5 milioni di euro, IVA esclusa. La mancata presentazione da parte dei progettisti della polizza di garanzia esonera le amministrazioni pubbliche dal pagamento della parcella professionale. Per gli incarichi fiduciari, di cui all'articolo 9, comma 9, lettera d), la garanzia può intendersi prestata, salvo diversa indicazione del responsabile del procedimento, mediante polizza generale di responsabilità civile professionale. *Per i progettisti dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 6.*

7. Prima di iniziare le procedure per l'affidamento dei lavori, le stazioni appaltanti devono verificare la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, e la loro conformità alla normativa vigente. Tale verifica può essere effettuata dagli uffici tecnici delle predette stazioni appaltanti oppure da organismi di controllo accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000.

8. Non sono ammesse forme di garanzia diverse da quelle previste ai commi precedenti.

14) Il testo dell'articolo 35 della legge regionale 14/2002, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 35

(Accordo bonario)

1. Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare in misura sostanziale e in ogni caso non inferiore al 10 per cento dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori, nonché, ove costituito, dell'organo di collaudo e, sentito l'affidatario, formula all'amministrazione, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve medesime, proposta motivata di accordo bonario.

2. L'amministrazione, entro sessanta giorni dalla proposta di cui al comma 1, decide in merito con provvedimento motivato. Il verbale di accordo bonario è sottoscritto dall'affidatario.

15) Il testo dell'articolo 56, comma 1, della legge regionale 14/2002, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 56

(Concessione del finanziamento a enti pubblici)

1. La concessione del finanziamento ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1 *e 2*, è disposta in via definitiva sulla base del progetto preliminare per un importo commisurato alla spesa ritenuta ammissibile, determinata dal dirigente della struttura tecnica competente ovvero, nei casi di cui all'articolo 42, dalla Commissione regionale dei lavori pubblici. Per specifici lavori individuati dalla Giunta regionale, la concessione del finanziamento è disposta in via definitiva, sulla base di un programma operativo di intervento che definisce i bisogni, gli obiettivi che si intende raggiungere, la tipologia dell'intervento, i tempi di realizzazione, la spesa preventivata per un importo commisurato alla spesa ritenuta ammissibile, determinata dal dirigente della struttura tecnica competente.

(omissis)

16) Il testo dell'articolo 57 della legge regionale 14/2002, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 57

(Erogazione del finanziamento concesso a enti pubblici)

1. *Fatte salve particolari disposizioni di settore, il finanziamento concesso ai soggetti indicati all'articolo 3, commi 1 e 2, è erogato come segue:*

a) nel caso di concessione del finanziamento in conto capitale o di anticipazione finanziaria, è disposta la somministrazione in via definitiva e in unica soluzione del finanziamento contestualmente al provvedimento di concessione;

b) nel caso di concessione di finanziamento in annualità è disposta, contestualmente al provvedimento di concessione, l'apertura di un ruolo di spesa fissa per il pagamento a favore dell'ente beneficiario di tutte le annualità concesse con scadenza fissa annuale a decorrere dall'anno di emissione del provvedimento stesso.

17) Il testo dell'articolo 61 della legge regionale 14/2002, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 61

(Erogazione del finanziamento in annualità a favore di soggetti privati)

1. Il contributo pluriennale a favore dei soggetti indicati all'articolo 59 è erogato contestualmente all'atto di concessione mediante l'apertura di un ruolo di spesa fissa, con scadenza fissa annuale, per un numero di annualità pari alla metà di quelle concesse. Le restanti annualità sono erogate mediante apertura di un nuovo ruolo di spesa fissa a seguito della presentazione della documentazione di spesa, nonché della dichiarazione di un tecnico qualificato attestante la conformità dei lavori eseguiti al progetto dell'opera finanziata. Le spese non documentate entro il termine assegnato dal decreto di concessione sono escluse dal contributo; in tal caso l'organo concedente ridetermina mediante nuovo ruolo di spesa fissa il contributo pluriennale, con contestuale conguaglio sulla annualità in scadenza delle somme erogate in eccedenza, maggiorate degli interessi al tasso legale.

2. L'organo concedente il finanziamento, d'intesa con la struttura tecnica competente per territorio, dispone controlli a campione per accertare la regolarità della realizzazione dei lavori ammessi a contributo e la corrispondenza con la documentazione presentata ai fini della rendicontazione della spesa. Qualora dalle verifiche effettuate dalla struttura tecnica risulti accertata la non conformità delle finalità dell'opera realizzata a quelle dell'opera ammessa a contributo, ovvero la non corrispondenza dei lavori eseguiti con il progetto approvato o con la documentazione di spesa presentata, l'organo concedente dispone la revoca del finanziamento con conseguente obbligo per il beneficiario di restituzione delle somme riscosse, maggiorate degli interessi al tasso legale.

3. Qualora la struttura tecnica valuti che le irregolarità accertate non incidono sulla finalità o sulla funzionalità dell'opera, determina l'eventuale minor costo delle opere; in tal caso l'organo concedente procede alla riduzione del finanziamento e, qualora il finanziamento pluriennale non sia stato interamente erogato, ridetermina mediante nuovo ruolo di spesa fissa il contributo pluriennale, con contestuale conguaglio sulla annualità in scadenza delle somme erogate in eccedenza, maggiorate degli interessi al tasso legale. Se le irregolarità di lieve entità non comportano minor costo delle opere, l'organo concedente dispone l'archiviazione del procedimento.

4. La Giunta regionale delibera periodicamente i criteri per l'esercizio dei controlli a campione.

4 bis. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 47, comma 4, della legge regionale 13/1998.

18) Il testo dell'articolo 47 della legge regionale 13/1998 è il seguente:

Art. 47

(Norme in materia di contributi a favore di Enti pubblici o di soggetti a prevalente partecipazione pubblica)

1. In via di interpretazione autentica, il riferimento agli Enti pubblici contenuto nell'articolo 202 della legge regionale 5/1994, va inteso anche con riguardo a soggetti privati con prevalente capitale pubblico che realizzino opere pubbliche o di pubblica utilità, intendendosi per tali quei soggetti il cui capitale sociale sia posseduto in misura maggioritaria, direttamente o indirettamente, da Enti pubblici, con la specificazione che l'utilizzazione di eventuali economie contributive è ammessa per le finalità di cui alle lettere da a) a g) del comma 3 dell'articolo 202 della legge regionale 5/1994.

2. Ai soggetti privati con prevalente capitale pubblico che realizzino opere pubbliche o di pubblica utilità, si applicano le norme di cui agli articoli 2, 8, 9 e 10 della legge regionale 46/1986 e successive modificazioni ed integrazioni, e quella di cui all'articolo 8 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 31, nonché quelle di cui all'articolo 8, comma 1, prima parte, e comma 2, lettera b) della legge regionale 28 agosto 1995, n. 35, e quelle di cui al comma 4 dell'articolo 1 quater della legge regionale 17 giugno 1993, n. 46, come introdotto dall'articolo 33 della legge regionale 25 marzo 1996, n. 16.

3. I finanziamenti ed i contributi concessi ad Enti pubblici o a soggetti privati con prevalente capitale pubblico che realizzino opere pubbliche o di pubblica utilità si intendono comprensivi dell'imposta sul valore aggiunto dovuta, oltreché per l'esecuzione dei lavori, anche per l'acquisizione di impianti ed attrezzature funzionali alle opere stesse.

4. In caso di mutui, i contributi pluriennali concessi ad Enti pubblici o a soggetti privati con prevalente capitale pubblico vengono erogati direttamente all'Istituto mutuante sulla base del piano di ammortamento ed alle scadenze dal medesimo fissate.

19) Il testo dell'articolo 62 della legge regionale 14/2002, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 62

(Rendicontazione del finanziamento)

1. Con il provvedimento di concessione sono stabiliti i termini di rendicontazione. Ai fini della rendicontazione del finanziamento i soggetti beneficiari presentano, nei termini previsti dal decreto di concessione, la documentazione di cui al titolo II, capo III, della legge regionale 7/2000.

20) Il testo dell'articolo 51 della legge regionale 14/2002 è il seguente:

Art. 51

(Delegazione amministrativa intersoggettiva)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a provvedere alla progettazione e all'esecuzione di lavori pubblici di propria competenza, mediante delegazione amministrativa intersoggettiva ai soggetti e nelle materie di cui ai commi 2 e 3.

2. I soggetti delegatari possono essere individuati tra i seguenti:

a) Enti locali e loro consorzi;

b) consorzi di bonifica;

c) Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, anche tramite le loro aziende speciali;

d) consorzi tra enti pubblici;

e) soggetti di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 113 bis, comma 1, e società di cui all'articolo 116 del decreto legislativo 267/2000;

f) società a prevalente partecipazione regionale;

g) enti e consorzi per lo sviluppo industriale.

3. Ai soggetti di cui al comma 2 possono essere delegati:

a) lavori in materia di agricoltura relativi all'esecuzione e manutenzione di opere di bonifica, di sistemazione idraulico-agraria, di irrigazione, di ricomposizione fondiaria e di tutela e ripristino ambientali di cui all'articolo 2 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, ivi inclusi la redazione

e l'aggiornamento dei piani generali di bonifica comprensoriali e di tutela del territorio di cui all'articolo 4 del regio decreto 215/1933;

b) lavori in materia ambientale relativi all'esecuzione e manutenzione di opere idrauliche e di sistemazione idrogeologica, nonché di prevenzione o conseguenti a calamità naturali;

c) lavori in materia di forestazione e di tutela dell'ambiente montano relativamente alle sistemazioni idraulico-forestali, agli interventi di selvicoltura e di difesa dei boschi dagli incendi;

d) lavori in materia di viabilità e trasporti;

e) lavori in materia marittimo-portuale e di navigazione interna.

4. La delegazione amministrativa intersoggettiva può essere disposta dalla Giunta regionale solo nei confronti di soggetti adeguatamente organizzati ai fini dell'esecuzione dei lavori. Contestualmente all'individuazione del soggetto delegatario la Giunta regionale può decidere che l'opera realizzata sia acquisita a titolo gratuito al demanio di altro ente pubblico.

5. La deliberazione di cui al comma 4 è assunta sulla base di una relazione tecnica predisposta dalla struttura competente per materia che individua le opere da realizzare in delegazione amministrativa, la tipologia costruttiva e i costi preventivati.

6. I soggetti delegatari operano nei confronti dei terzi in nome proprio, nell'ambito di propria competenza e con piena autonomia e responsabilità, e a essi sono imputabili gli effetti giuridici e le responsabilità, anche verso i terzi, connesse all'attività di progettazione, direzione, esecuzione e collaudo dei lavori.

7. L'atto di delegazione deve contenere gli elementi che regolano il rapporto tra l'Amministrazione regionale delegante e il soggetto delegatario; in particolare deve comunque prevedere:

a) l'eventuale predisposizione, a cura del delegatario, dei progetti;

b) l'acquisizione da parte del delegatario delle autorizzazioni necessarie entro i termini stabiliti, nonché l'eventuale espletamento delle attività espropriative o acquisitive di immobili;

c) l'approvazione del progetto definitivo da parte del direttore di servizio competente;

d) la nomina del collaudatore, ove necessaria, da parte dell'Amministrazione regionale;

e) la partecipazione dell'Amministrazione regionale delegante alla vigilanza sui lavori;

f) le modalità e i termini per la consegna dell'opera all'Amministrazione regionale delegante, ovvero per l'acquisizione diretta dell'opera ultimata ad altro demanio pubblico, previa autorizzazione della Giunta regionale;

g) l'erogazione del finanziamento al soggetto delegatario nella misura del 10 per cento contestualmente all'atto di delegazione, nella misura dell'ulteriore 80 per cento alla consegna dei lavori e nella misura dell'importo rimanente all'accertamento finale della spesa, conseguente all'approvazione da parte del soggetto delegatario degli atti di contabilità finale e di collaudo;

h) le modalità e i termini per la manutenzione delle opere fino alla consegna;

i) i casi di decadenza della delegazione e le modalità per la relativa declaratoria.

8. Gli oneri per spese tecniche, generali e di collaudo, nonché per imprevisti, premi di accelerazione e per la costituzione del fondo per accordi bonari sono determinati ai sensi dell'articolo 56, comma 2.

9. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione anche per gli enti regionali.

10. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale approva l'elenco delle opere già affidate in delegazione amministrativa che sono acquisite a titolo gratuito al demanio di altro ente pubblico.

Note all'articolo 14

- Il testo dell'articolo 34 della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 («Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico»), come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 34

(Gestione)

1. I beni appartenenti al demanio idrico regionale sono iscritti in apposito registro, alla tenuta del quale provvede la Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio.

2. I beni di cui al comma 1 sono intestati, nei registri e negli elenchi tenuti dagli Uffici tavolari e dalle Conservatorie dei registri immobiliari, alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, con la denominazione «demanio idrico».

3. Le aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque possono essere date in concessione anche allo scopo di destinarle a riserve naturali, a parchi fluviali o lacuali, o comunque a interventi di ripristino e di recupero ambientale. In tali casi, qualora il concessionario sia un ente pubblico, la concessione è gratuita.

4. Il piano del bacino di rilievo regionale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), individua le finalità e i criteri di sostenibilità ai quali sono assoggettate le concessioni per finalità inerenti all'utilizzo turistico, naturalistico, di pesca e di acquacultura.

5. Nelle more dell'approvazione dei piani di bacino di rilievo regionale, le concessioni di cui al comma 4 sono assentite tenuto conto del rispetto degli usi civici e delle pari opportunità tra gli aventi diritto.

6. Sono fatte salve le domande di concessione presentate agli organi competenti al rilascio fino all'entrata in vigore della presente legge.

7. Le modalità e le direttive per l'acquisizione delle aree di cui all'articolo 32, comma 4, sono definite con deliberazione della Giunta regionale.

8. I sedimi di rogge appartenenti al demanio idrico regionale, che abbiano perso ogni funzione idraulica, possono, previo parere tecnico della Direzione regionale dell'ambiente, essere ceduti gratuitamente ai Comuni interessati, per finalità pubbliche, con le procedure di cui all'articolo 35.

8 bis. Sono trasferiti in proprietà a titolo gratuito ai Consorzi di bonifica territorialmente competenti i caselli idraulici e le relative pertinenze e accessori. Il trasferimento dei predetti beni avviene con decreto del Direttore regionale degli affari finanziari e del patrimonio che costituisce, unitamente al relativo verbale di consegna, titolo per le intavolazioni, le trascrizioni immobiliari e le volture catastali dei beni trasferiti.

- Il testo dell'articolo 43, commi 1 e 2, della legge regionale 16/2002, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 43

(Funzioni ordinarie e straordinarie delegate ai Comuni in materia di difesa del suolo)

1. L'Amministrazione regionale delega ai Comuni singoli o associati la gestione dei corsi d'acqua limitatamente alle tratte interne ai centri abitati, con particolare riferimento alle seguenti attività:

a) pulizia delle tratte dei corsi d'acqua mediante la rimozione di modeste sedimentazioni di materiali litoidi, limi, sabbie, ghiaie o ciottolame, nonché mediante l'asporto di rifiuti solidi, piante e arbusti che siano di ostacolo al regolare deflusso delle acque;

b) manutenzione ordinaria dei paramenti di muri d'argine, dei parapetti e delle altre opere idrauliche accessorie poste a difesa dei centri abitati;

c) interventi di sfalcio dell'erba e di taglio di cespugliame e piante presenti sui rilevati arginali e loro pertinenze;

d) rimozione dei depositi e di altri materiali che costituiscono ostruzione alle opere minori di attraversamento stradale e ai tratti di alveo canalizzati di attraversamento dei centri urbani.

2. Gli interventi di cui al comma 1 non sono soggetti ad alcuna autorizzazione o concessione, né alla corresponsione di canoni demaniali, e sono regolamentati da apposite convenzioni adottate d'intesa tra i Comuni interessati e l'Amministrazione regionale, nel rispetto dei piani di bacino e loro stralci, ovvero delle norme di salvaguardia, ove adottati. Nelle more della stipulazione delle convenzioni, gli interventi di cui al comma 1 possono essere eseguiti direttamente dai Comuni previa semplice comunicazione alla competente struttura regionale.

(omissis)

- Il testo dell'articolo 57, commi da 16 a 18, della legge regionale 16/2002, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 57

(Canoni)

(omissis)

16. Per le concessioni di derivazione di acque pubbliche, nei casi di mancata corresponsione di tre annualità del canone demaniale, comunque ricadenti nell'arco di durata della concessione, qualora, a seguito di diffida, il concessionario, o comunque l'utilizzatore, non acconsenta al pagamento dell'intero debito, l'amministrazione creditrice pronuncia la decadenza della concessione, con obbligo di cessazione della derivazione e di rimessione in pristino dei luoghi o di chiusura del pozzo, a cura e spese del concessionario o utilizzatore.

16 bis. La concessione di derivazione di acque pubbliche ai sensi del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici) e successive modificazioni, costituisce titolo all'occupazione delle aree del demanio idrico per l'insediamento dei manufatti facenti parte dell'impianto derivatorio. L'onere per l'utilizzazione di dette aree si intende ricompreso nel canone relativo alla concessione di derivazione.

17. Non sono soggette alla corresponsione di canoni demaniali le concessioni e le autorizzazioni, anche in via provvisoria, per gli attraversamenti dei corsi d'acqua, anche in subalveo, realizzati da Comuni, Province, Comprensori montani e Consorzi di bonifica e le concessioni e le autorizzazioni, anche in via provvisoria, per l'utilizzo di beni appartenenti al demanio idrico da parte dei medesimi soggetti destinati alla realizzazione di interventi di pubblico interesse, con particolare riferimento alle opere di recupero ambientale e di messa in sicurezza dei corsi d'acqua. La deroga alla corresponsione del canone demaniale prevista dal presente comma si applica con effetto retroattivo dalla data di consegna dei beni demaniali dallo Stato alla Regione.

18. Sono esenti dal pagamento dei canoni le operazioni di taglio e asporto di alberi e arbusti dagli argini e dalle aree golenali demaniali nell'ambito di piani di manutenzione dei corsi d'acqua approvati dai competenti Servizi decentrati della Direzione regionale dell'ambiente.

- Il testo dell'articolo 2, comma 2, lettera c), della legge regionale 16/2002, è il seguente:

Art. 2

(Competenze della Regione)

(omissis)

2. In conformità al disposto di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 265/2001, sono di competenza della Regione tutte le funzioni non espressamente indicate nell'articolo 88 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, come modificato dall'articolo 8, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 141/1999, e, in particolare, le funzioni relative:

(omissis)

c) ai compiti di polizia idraulica, servizi di piena e pronto intervento di cui al testo unico approvato con regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, e successive modificazioni, nonché al regolamento di cui al regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2669, e successive modificazioni, ivi compresa l'imposizione di limitazioni e divieti all'esecuzione di qualsiasi opera o intervento anche al di fuori dell'area demaniale idrica, qualora questi siano in grado di influire anche indirettamente sul regime dei corsi d'acqua;

(omissis)

- Il testo dell'articolo 5, commi da 8 a 11, della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1, è il seguente:

Art. 5

(Progettazioni, tutela dell'ambiente e del territorio e interventi nei settori della gestione faunistica e venatoria, dei parchi, della pianificazione territoriale, dell'edilizia, della ricostruzione delle zone terremotate, della viabilità e dei trasporti)

(omissis)

8. Fino alla cessazione del rapporto di avvalimento attivato nei confronti degli uffici del Genio civile, nelle more del trasferimento del relativo personale alla Regione, la Giunta regionale può autorizzare aperture di credito a favore del dirigente del Servizio dell'idraulica, quale funzionario delegato dell'Amministrazione regionale, al fine di sostenere le spese per lo svolgimento del servizio di piena inerenti la provvista di materiali, mezzi, attrezzature e quant'altro necessario alla manutenzione e al funzionamento dei mezzi già in dotazione agli uffici del Genio civile.

9. Per le finalità previste dal comma 8 è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2003, a carico dell'unità previsionale di base 4.1.22.1.89 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 2249 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

10. Il compenso per le prestazioni straordinarie rese dal personale in avvalimento del Genio civile durante il servizio di piena, calcolato sulla base di una tariffa oraria da determinarsi con deliberazione della Giunta regionale, è liquidato dalla Regione, nelle more del trasferimento di detto personale ai sensi del decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di beni del demanio idrico e marittimo, nonché di funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo).

11. Per le finalità previste dal comma 10 è autorizzata la spesa di 25.000 euro, per l'anno 2003, a carico dell'unità previsionale di base 52.2.4.1.1 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 547 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

(omissis)

Note all'articolo 15

- Il testo dell'articolo 6, commi da 26 a 27, della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 6

(Disposizioni in materia di lavori pubblici, edilizia, infrastrutture, pianificazione territoriale e risorse idriche)

(omissis)

26. Ad integrazione dell'articolo 38 delle norme di attuazione del Piano Urbanistico Regionale Generale, approvato con DPGR 15 settembre 1978, n. 0826/Pres., non sono ammesse variazioni agli strumenti urbanistici vigenti che prevedano nuove zone residenziali poste a distanza inferiore a 300 metri da insediamenti zootecnici di consistenza superiore a 50 UBA (Unità Bestiame Adulto).

26 bis. Sono consentite, previo parere favorevole dell'Azienda per i servizi sanitari, le variazioni agli strumenti urbanistici vigenti che prevedano l'ampliamento delle zone omogenee A e B, poste a distanza inferiore a 300 metri da insediamenti zootecnici di consistenza superiore a 50 UBA (Unità Bestiame Adulto), qualora i centri abitati medesimi risultino totalmente interclusi nella loro espansione dal vincolo di rispetto di cui al comma 26.

27. La norma di cui al comma 26 non si applica nei comuni ricadenti nel territorio montano della regione, così come definito dall'articolo 2 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29.

(omissis)

- Per il testo dell'articolo 10 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33, vedi nota all'articolo 3.

- Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 20 novembre 1989, n. 28, come sostituito dall'articolo 1, comma 3, della legge regionale 19/1992, e modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 3

1. L'erogazione dei contributi concessi ha luogo in ragione del 90% a seguito della presentazione degli strumenti urbanistici, adottati con la deliberazione del Consiglio comunale, nelle forme precisate al comma 4 dell'articolo 2, e in ragione del restante 10% a seguito dell'avvenuta esecutività della deliberazione del Consiglio comunale, di cui all'articolo 32, comma 6, della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, o dell'emanazione della deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 32, comma 8, o del decreto del Presidente della Giunta regionale, di cui all'articolo 32, comma 9, della stessa legge regionale, o a seguito dell'avvenuta esecutività della deliberazione del Consiglio comunale di cui all'articolo 45, comma 5, della citata legge regionale n. 52 del 1991.

2. Al fine della conferma del contributo concesso la riadozione del Piano regolatore generale comunale, prevista all'articolo 32, comma 7, della

legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, e quella del piano regolatore particolareggiato comunale, prevista dall'articolo 45, comma 4, della medesima legge regionale, deve avvenire entro sei mesi.

2 bis. Il contributo già concesso alla data di entrata in vigore della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12 è confermato a seguito della riadozione del PRGC o del PRPC, che intervenga nel termine perentorio di sei mesi dalla deliberazione comunale che decide la riadozione.

- Il testo dell'articolo 94 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, come da ultimo modificato dall'articolo 6, comma 28, della legge regionale 13/2000, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 94

(Concessione gratuita)

1. Il contributo di cui all'articolo 90, comma 1, non è dovuto:

a) per le opere agricole da realizzarsi in zona agricola;

b) per le residenze in zona agricola in funzione della conduzione del fondo e per le esigenze dei soggetti in possesso della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale ai sensi della legge regionale 10 gennaio 1996, n. 6, e successive modificazioni ed integrazioni;

c) per le modifiche di destinazione d'uso in residenziali nelle zone omogenee A e B;

d) per gli interventi di ristrutturazione edilizia di edifici residenziali;

e) per ampliamenti di edifici unifamiliari in misura complessiva non superiore al venti per cento della superficie imponibile esistente all'atto del primo ampliamento medesimo;

e bis) per ampliamenti di edifici residenziali, finalizzati alla realizzazione di ascensori, piattaforme elevatrici e servizi igienici, alla modifica delle scale e alla creazione di spazi di manovra, secondo quanto previsto dalle norme in materia di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche.

f) per la realizzazione di impianti pubblici, attrezzature e opere pubbliche;

g) per la realizzazione di impianti, attrezzature e opere di interesse generale, in quanto soddisfacenti ad un interesse della collettività e rientranti nelle istituzionali competenze degli enti realizzatori;

h) per le attrezzature sportive da realizzare da privati in zona a tale fine destinata dallo strumento urbanistico vigente;

i) per le opere da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità;

l) per la realizzazione di parcheggi privati;

m) per gli interventi di cui all'articolo 66.

Note all'articolo 16

- Il testo dell'articolo 5, comma 102, della legge regionale 1/2003, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 5

(Progettazioni, tutela dell'ambiente e del territorio e interventi nei settori della gestione faunistica e venatoria, dei parchi, della pianificazione territoriale, dell'edilizia, della ricostruzione delle zone terremotate, della viabilità e dei trasporti)

(omissis)

102. Entro il 31 marzo di ogni anno le Province, sulla base delle domande di contributo ricevute *entro il 31 gennaio,* esaminate le condizioni di ammissibilità e i requisiti di legittimazione dei richiedenti, nonché accertato che il regolamento del Comune che ha rilasciato la licenza al richiedente sia stato approvato in conformità a quanto disposto dall'articolo 4 della legge regionale 27/1996, presentano la domanda di finanziamento alla Direzione regionale della viabilità e dei trasporti - Servizio del trasporto pubblico locale. La domanda è corredata di una relazione illustrativa contenente il numero di richieste di concessione di contributo pervenute, nonché la tipologia e la spesa per singolo richiedente.

(omissis)

- Il testo dell'articolo 1 della legge regionale 14 dicembre 1979, n. 72, come sostituito dall'articolo 13, comma 1, della legge regionale 16/2001, e da ultimo modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 1

Al fine di assicurare lo svolgimento degli autoservizi internazionali, per il trasporto di passeggeri con le Repubbliche di Slovenia e di Croazia, esercitati da imprese con sede nel territorio del Friuli-Venezia Giulia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per la particolarità dei servizi prestati.

- Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 10 aprile 1972, n. 18, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 2

Le sovvenzioni e i contributi di cui all'articolo precedente possono essere concessi ad *enti pubblici, compresi i Comuni e loro Consorzi, associazioni e istituzioni senza fini di lucro* che operino per l'organizzazione e lo sviluppo dei trasporti o che abbiano assunto od assumano iniziative rivolte a favorire il conseguimento di tali obbiettivi.

Le sovvenzioni e i contributi sono deliberati dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore delegato ai trasporti, sentiti gli Assessori interessati e, in particolare, quando trattasi degli oggetti di cui alla lettera d) dell'articolo precedente, l'Assessore ai lavori pubblici e l'Assessore all'urbanistica.

Alla concessione delle sovvenzioni e dei contributi si provvede con decreto del Presidente della Giunta regionale o dell'Assessore da lui delegato.

Le sovvenzioni e i contributi sono erogati con le modalità stabilite nei decreti di concessione.

Il controllo sull'impiego delle sovvenzioni e dei contributi viene effettuato dal Servizio regionale dei trasporti.

Note all'articolo 17

- Il testo dell'articolo 2, commi da 5 a 11, della legge regionale 1/2003, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 2

(Piano straordinario di interventi a favore delle aree alluvionate del Friuli Venezia Giulia)

(omissis)

5. Al fine di promuovere e sostenere interventi per la difesa del suolo e per il ripristino del demanio idrico, delle infrastrutture e degli edifici danneggiati dagli eventi alluvionali verificatisi nel territorio regionale nel mese di novembre dell'anno 2002, l'Amministrazione regionale è autorizzata a:

a) realizzare interventi con finalità preventiva di difesa del suolo e di ripristino del demanio idrico nelle aree regionali interessate dagli eventi alluvionali;

b) concedere contributi in conto capitale finalizzati al ripristino delle infrastrutture *pubbliche* danneggiate ed alla riparazione dei danni subiti dagli edifici *pubblici,* ubicati nelle aree regionali interessate dagli eventi alluvionali.

6. Gli interventi di cui al comma 5, lettera a), sono attuati dalla Direzione regionale per la protezione civile sulla base di un programma di interventi approvato dalla Giunta regionale su proposta del Presidente della Regione d'intesa con l'Assessore regionale all'ambiente ed alla protezione civile.

7. Possono beneficiare dei contributi in conto capitale di cui al comma 5, lettera b), i soggetti pubblici che realizzino interventi di ripristino delle infrastrutture *pubbliche* danneggiate e di riparazione dei danni subiti dagli edifici *pubblici.*

8. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 5, lettera b), sono presentate alla Direzione regionale per la protezione civile, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

8 bis. Le domande di contributo già presentate alla Direzione regionale della protezione civile dai privati ai sensi del comma 5, lettera b), sono trasmesse dalla stessa Direzione ai Comuni competenti per l'istruttoria, nell'ambito del procedimento avviato ai sensi del decreto del Presidente della Regione n. 8/DRPC/2003 del 13 gennaio 2003, pubblicato nel BUR n. 5 del 29 gennaio 2003. Le domande sono istruite dai Comuni, anche se pervenute ai Comuni stessi oltre il termine previsto dallo stesso decreto del Presidente della Regione.

9. Gli interventi di cui al comma 5, lettere a) e b), sono attuati secondo le modalità di cui alla legge regionale 64/1986.

10. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, trovano applicazione le ordinanze ministeriali adottate, ai sensi dell'articolo 5 (Stato di emergenza e potere di ordinanza) della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile), con riferimento agli eventi alluvionali del mese di novembre 2002.

11. *abrogato*

(omissis)

- Il testo dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è il seguente:

Art. 5

(Stato di emergenza e potere di ordinanza)

1. Al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) , il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, delibera lo stato di emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale in stretto riferimento alla qualità ed alla natura degli eventi. Con le medesime modalità si procede alla eventuale revoca dello stato di emergenza al venir meno dei relativi presupposti.

2. Per l'attuazione degli interventi di emergenza conseguenti alla dichiarazione di cui al comma 1, si provvede, nel quadro di quanto previsto dagli articoli 12, 13, 14, 15 e 16, anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, e nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento giuridico.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, può emanare altresì ordinanze finalizzate ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose. Le predette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri, qualora non siano di diretta sua emanazione.

4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, per l'attuazione degli interventi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, può avvalersi di commissari delegati. Il relativo provvedimento di delega deve indicare il contenuto della delega dell'incarico, i tempi e le modalità del suo esercizio.

5. Le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e devono essere motivate.

6. Le ordinanze emanate ai sensi del presente articolo sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonché trasmesse ai sindaci interessati affinché vengano pubblicate ai sensi dell'articolo 47, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

- Il testo dell'articolo 9 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 1/2001, ed ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 9

Al Presidente della Giunta regionale od all'Assessore regionale dallo stesso delegato, oltre ai compiti di cui al precedente articolo 2, spetta, altresì, il potere propositivo per tutti i programmi, piani, interventi e, comunque, per tutti i provvedimenti da adottarsi dalla Giunta stessa in materia di protezione civile e di politiche di prevenzione, comprese le collaborazioni e le intese con le regioni finitime.

Allo stesso Presidente od all'Assessore regionale delegato è dato, in caso di urgenza ed in vista di un rischio di emergenza, nonché nel corso dello stato di emergenza decidere direttamente - salve le competenze statali - con proprio decreto, anche in deroga alle disposizioni vigenti, ivi comprese quelle di contabilità pubblica, sulle più immediate esigenze del servizio per la protezione civile e provvedere agli interventi relativi. Nel caso in cui le situazioni o gli eventi calamitosi di cui al primo comma del precedente articolo 1 comportino azioni od interventi che rientrino nelle attribuzioni dello Stato, o che per intensità ed estensione non possono essere affrontati con i mezzi ed i poteri di cui dispone la Regione, il Presidente della Giunta regionale richiede al Ministro competente la dichiarazione dello stato di preallarme o emergenza. Quando la situazione o l'evento siano tali da poter essere fronteggiati con i mezzi ed i poteri di cui dispone la Regione, vi provvede il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, su proposta dell'Assessore regionale delegato alla protezione civile, ovvero, lo stesso Assessore d'intesa con il Presidente della Giunta regionale.

2 bis. Per gli interventi urgenti di protezione civile che interessano corsi d'acqua nell'area montana, disposti ai sensi del secondo comma e attuati dalla Direzione regionale della protezione civile, i canoni di cui all'articolo 57, comma 1, della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 (Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), sono pari a zero.

Per l'esercizio della funzione di coordinamento di cui ai precedenti articoli 1 e 2, il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore regionale delegato può infine disporre, nei modi e nei limiti che saranno previsti con disposizione di attuazione della presente legge, di tutte le strutture dell'Amministrazione regionale operanti nei settori in qualche modo funzionali o comunque connessi con le attività ed azioni considerate al Titolo I ed in particolare con quelle di prevenzione di livello secondario.

L'Amministrazione regionale, nell'ambito della solidarietà nazionale in caso di eventi eccezionali causati da calamità, è autorizzata ad intervenire nell'organizzazione di aiuti per soccorsi rivolti alle popolazioni colpite, anche attraverso la fornitura diretta di medicinali, attrezzature, viveri, generi di conforto, nonché, di concerto con le Amministrazioni delle Regioni colpite, per il totale e/o parziale rifacimento di opere infrastrutturali danneggiate o andate distrutte dalle calamità e quant'altro risulti necessario per consentire il ritorno alle normali condizioni di vita.

Gli interventi di cui al quarto comma e le modalità della loro attuazione sono deliberati dalla Giunta regionale e sono realizzati per il tramite del Fondo regionale per la protezione civile.

- Il testo dell'articolo 57, comma 1, della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16, è il seguente:

Art. 57

(Canoni)

1. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'ambiente, di concerto con l'Assessore regionale alle finanze, sono determinati con cadenza biennale i canoni da applicare relativamente alle concessioni demaniali e alle utilizzazioni, comunque denominate, di beni demaniali e di acque pubbliche.

(omissis)

Note all'articolo 18

- Il testo dell'articolo 4, comma 7, della legge regionale 11 settembre 2000, n. 18 («Assestamento del bilancio 2000 e del bilancio pluriennale 2000-2002 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7»), come modificato dall'articolo 18, comma 7, della legge regionale 13/2002, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 4

(Progettazioni, tutela dell'ambiente e del territorio e interventi nei settori dell'edilizia e dei trasporti)

(omissis)

7. I finanziamenti concessi ed erogati all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera c), e comma 2, della legge regionale 3 marzo 1998, n. 6, nel corso del 1999 possono essere utilizzati dall'ARPA *sino al 31 dicembre 2004.*

(omissis)

- Il testo dell'articolo 31 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, come sostituito dall'articolo 5, comma 94, della legge regionale 4/2001, è il seguente:

Art. 31

(Finanziamenti regionali in materia di smaltimento e recupero rifiuti)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a Enti territoriali, loro Consorzi e Aziende speciali contributi per la realizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, anche di carattere sperimentale, nonché di altre iniziative di rilievo regionale.

2. Ai finanziamenti di cui al comma 1 si applicano le modalità contributive previste per gli Enti pubblici dagli articoli 8 e seguenti della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, e successive modifiche e integrazioni.

3. Le domande per l'ottenimento dei contributi di cui al comma 1 devono essere presentate alla Direzione regionale dell'ambiente entro il 31 gen-

naio di ogni anno, corredate di una relazione dettagliata dell'iniziativa proposta.

- Il testo dell'articolo 88 del Trattato che istituisce la Comunità Europea è il seguente:

Articolo 88 (ex articolo 93)

1. La Commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato comune.

2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato comune a norma dell'articolo 87, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato.

Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato può adire direttamente la Corte di giustizia, in deroga agli articoli 226 e 227.

A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può decidere che un aiuto, istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato comune, in deroga alle disposizioni dell'articolo 87 o ai regolamenti di cui all'articolo 89, quando circostanze eccezionali giustifichino tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato interessato rivolta al Consiglio avrà per effetto di sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato al riguardo.

Tuttavia, se il Consiglio non si è pronunciato entro tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione delibera.

3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato comune a norma dell'articolo 87, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale.

- Il testo dell'articolo 18, commi 25 e 26, della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 18

(Disposizioni in materia di gestione faunistico-venatoria, di pesca nelle acque interne, di ambiente, di protezione civile e di parchi)

(omissis)

25. In applicazione dell'articolo 28, comma 7, lettera e), del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modificazioni, ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue scaricate da edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni aventi caratteristiche qualitative e quantitative equivalenti alle acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi, in quanto derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività di tipo domestico e purché separate dagli altri reflui.

26. Ai fini di cui al comma 25, sono assimilati alle acque reflue domestiche, in particolare:

a) gli scarichi degli edifici nell'ambito di un insediamento commerciale o di produzione di beni, destinati a servizi igienico-sanitari, a mense e ad abitazioni delle maestranze, dotati di propri scarichi terminali;

b) gli scarichi di alberghi, camping, bar, agriturismi e ristoranti, limitatamente ai servizi di ristorazione, *pernottamento e lavanderia interna;*

c) gli scarichi di attività commerciali di vendita al minuto di generi alimentari e di cura della persona.

(omissis)

- Il testo dell'articolo 20 della legge regionale 18 agosto 1986, n. 35, come da ultimo modificato dall'articolo 9, comma 4, della legge regionale 21/1997, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 20

(Sanzioni per violazione delle prescrizioni dell'autorizzazione)

1. La violazione delle condizioni e prescrizioni stabilite dall'autorizzazione, fatte salve eventuali altre sanzioni disposte da leggi statali o regionali e quanto disposto dal successivo articolo 21, è soggetta alla sanzione pecuniaria amministrativa del pagamento di una somma di denaro:

a) pari al valore venale del materiale escavato in eccedenza rispetto all'autorizzazione, con il limite minimo di un quinto del valore venale medesimo;

b) da lire 3 milioni a lire 20 milioni per il mancato rispetto delle prescrizioni in materia di restituzione ambientale;

c) da lire 1 milione a lire 5 milioni per ogni altra infrazione alle disposizioni contenute nell'autorizzazione.

2. Allorché i titolari delle autorizzazioni si sottraggono all'obbligo di consentire l'accesso per ispezioni e controlli o non forniscano i dati e le notizie richiesti dagli organi di vigilanza, i medesimi sono soggetti alla sanzione pecuniaria amministrativa da lire 1 milione a lire 3 milioni.

3. I valori venali dei materiali escavati ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge vengono determinati con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione, e sono aggiornati almeno ogni due anni.

3 bis. In caso di violazione delle condizioni o prescrizioni stabilite dall'autorizzazione, sui luoghi dell'attività estrattiva, non possono inoltre essere rilasciate autorizzazioni o concessioni regionali, provinciali o comunali per qualsiasi attività edilizia, di cava, discarica o altro, fino al pagamento delle sanzioni e all'estinzione dei motivi di violazione.

Nota all'articolo 19

- Il testo dell'articolo 141, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è il seguente:

Art. 141

(Patrimonio idrico nazionale)

(omissis)

4. Per l'adempimento degli obblighi comunitari in materia di fognatura, collettamento e depurazione di cui agli articoli 27, 31, e 32 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modificazioni, le autorità istituite per gli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 8 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, ovvero, nel caso in cui queste non siano ancora operative, le province, predispongono, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ed attuano un programma di interventi urgenti, a stralcio e con gli stessi effetti di quello previsto dall'articolo 11, comma 3, della medesima legge 5 gennaio 1994, n. 36. Ove le predette autorità e province risultino inadempienti, sono sostituite, anche ai sensi dell'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 152 del 1999, come modificato dall'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258, dai presidenti delle giunte regionali, su delega del Presidente del Consiglio dei ministri.

(omissis)

Note all'articolo 20

- Il testo degli articoli 18 e 19 della legge regionale 27 novembre 1981, n. 79, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 18

I programmi di cui al precedente articolo 17 hanno principalmente per oggetto:

a) lo studio-ricerca per individuare l'entità dei fenomeni, le cause ed i rimedi;

b) il servizio di assistenza tecnica per individuare e correggere le condizioni negative ambientali e specialmente alimentari, utilizzando i laboratori attrezzati per analisi ed esami diagnostici occorrenti;

c) il servizio di assistenza tecnica sanitaria per la diagnosi di gravidanze e per la diagnosi, profilassi e cura delle situazioni patologiche, utilizzando i laboratori attrezzati per analisi ed esami diagnostici occorrenti.

d) *abrogato*

e) *abrogato*

Art. 19

Per l'attuazione dei programmi di cui al precedente articolo 18, l'Associazione allevatori del Friuli provvede, in collaborazione con le altre Associazioni provinciali allevatori e con le Associazioni di razza, ad organizzare ed svolgere programmi anche con l'aiuto e per il tramite del Centro regionale per la fecondazione artificiale delle specie animali allevate, del Centro regionale di sperimentazione agrario, dell'Università di Udine, dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie, dell'Associazione friulana tenutari stazioni taurine avvalendosi eventualmente della consulenza di specialisti in materia.

1 bis. L'importo globale degli aiuti concessi ai sensi degli articoli 17 e 18 non può superare l'importo di 100.000 euro per beneficiario per un periodo di tre anni, intendendo come beneficiario la persona ovvero l'impresa che usufruisce dei servizi di assistenza tecnica.

- Il testo dell'articolo 17 della legge regionale 79/1981 è il seguente:

Art. 17

Per la lotta contro l'infertilità bovina e contro la mortalità neonatale dei vitelli, sull'intero territorio regionale, la Regione si avvale dell'Associazione allevatori del Friuli di Udine, sulla base di una convenzione stipulata tra la Regione stessa, che assume la spesa integrale per la predisposizione e l'attuazione dei programmi di intervento, e la predetta Associazione.

L'Amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare il 95 per cento delle somme annualmente occorrenti a tale fine all'Associazione allevatori del Friuli di Udine, con l'obbligo da parte di quest'ultima di presentare la documentazione delle spese sostenute entro sei mesi dalle singole anticipazioni.

- Il testo dell'articolo 1 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, come modificato dall'articolo 5, secondo comma, della legge regionale 70/1983, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 1

Per l'attuazione degli interventi creditizi previsti dall'articolo 2, punto 2, lettera h) della legge 8 agosto 1977, n. 546, in favore delle aziende agricole *situate nel territorio regionale*, è istituito un Fondo di rotazione, avente la durata di anni 20 a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, con una dotazione di 20 miliardi di lire.

Presso il detto Fondo è istituita altresì una sezione speciale, con una dotazione di 4 miliardi di lire per l'attuazione nell'intero territorio regionale degli interventi previsti dal comma precedente.

Le dotazioni previste dal presente articolo saranno versate anticipatamente in conti fruttiferi intestati al Fondo di rotazione ed all'anzidetta sezione speciale presso il Tesoriere regionale. In tali conti sarà tenuta ogni disponibilità liquida del Fondo e della sezione ed in essi saranno versati, per essere reimpiegati, i rimborsi e gli incrementi da interessi di cui all'articolo seguente.

Le dotazioni del Fondo di cui al primo e secondo comma del presente articolo potranno essere incrementate con ulteriori assegnazioni di mezzi finanziari.

- Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, come modificato dall'articolo 5, terzo comma, della legge regionale 70/1983, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 2

Dalla dotazione del Fondo di rotazione e della sezione speciale saranno tratte anticipazioni da ripartire fra gli istituti ed enti autorizzati all'esercizio del credito agrario per la concessione di prestiti e mutui a breve e medio termine.

I prestiti a breve termine avranno durata non superiore a 12 mesi; i prestiti e i mutui a medio termine avranno durata non superiore a 10 anni.

Al fondo ed alla sezione speciale affluiscono gli interessi maturati nei conti fruttiferi *di cui all'articolo 1*, le quote di ammortamento per capitali ed interessi corrisposte dai beneficiari delle provvidenze della presente legge nonché l'ammontare delle estinzioni anticipate e degli importi recuperati o riversati, dedotti i compensi per il servizio degli Istituti ed Enti di credito che saranno previsti in apposite convenzioni, con le quali saranno disciplinate altresì l'attuazione delle operazioni e l'utilizzazione delle anticipazioni.

Nelle stesse convenzioni verrà inoltre stabilita la misura degli interessi che gli istituti ed enti di credito dovranno versare sulle somme ricevute in anticipazione e non utilizzate.

Allo scadere del periodo di operatività del Fondo e della sezione speciale le somme giacenti e quelle che saranno successivamente restituite dai beneficiari verranno versate alla Tesoreria regionale con imputazione su apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio.

- Il testo dell'articolo 7, primo comma, della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 7

I prestiti e mutui previsti dalla presente legge sono assistiti, *qualora ne ricorrano i presupposti*, dalla garanzia sussidiaria del Fondo interbancario di cui all'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454 e successive modificazioni ed integrazioni.

(omissis)

- Il testo dell'articolo 19 della legge regionale 29 marzo 1988, n. 16, come modificato dall'articolo 7, comma 1, della legge regionale 20/1992, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 19

(Compiti della Commissione apistica provinciale)

1. La Commissione apistica provinciale, al fine di tutelare la sanità degli apiari e di consentire un corretto sfruttamento di pascolo delle api, stabilisce, per ogni specie nettarifera da sfruttare *e per la melata*, il numero massimo di alveari da ammettere nelle singole zone.

2. A tal fine la Commissione dovrà tenere conto:

a) della consistenza degli alveari e della dislocazione degli apiari stanziali presenti nel territorio;

b) del tipo di essenze nettarifere presenti nel territorio, del loro grado di diffusione nonché del carico ottimale di alveari per ettaro secondo i parametri che verranno stabiliti con delibera della Giunta regionale.

3. La Commissione è altresì competente ad esprimere al Consorzio parere sulle richieste di trasferimento degli alveari.

- Il testo dell'articolo 12 della legge regionale 24 luglio 1995, n. 32, come da ultimo modificato dall'articolo 10, comma 3, della legge regionale 13/2000, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 12

(Interventi a favore dell'agricoltura biologica)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere:

a) contributi straordinari a favore dei produttori agricoli singoli od associati conduttori di aziende agricole in conversione biologica pari a lire 600.000 annue per ettaro di colture erbacee, lire 1.000.000 per ettaro di colture arboree ed arbustive e lire 1.300.000 per ettaro di colture ortive fino ad un massimo di 15 milioni di lire annui per azienda. Tali importi possono essere aumentati del trenta per cento per le aziende ubicate nelle zone di cui alla direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, e nelle aree destinate dal Piano urbanistico regionale generale (PURG) a parco naturale o ad ambito di tutela ambientale. Detti contributi sono corrisposti annualmente per il periodo di conversione biologica per sopperire alla perdita di reddito subita dal produttore. Le annualità di contributo non potranno essere superiori al periodo minimo di conversione previsto dal comma 4 dell'articolo 2. Sono esclusi dal computo del contributo i prati naturali, i pascoli e le colture arboree ed arbustive coltivate in forma non specializzata;

b) contributi a favore delle Associazioni di cui all'articolo 9 per l'ideazione e la registrazione del marchio collettivo, sino al cinquanta per cento delle spese sostenute per tali scopi, nel rispetto dell'articolo 30 del trattato istitutivo della comunità europea.

2. Nella concessione dei contributi di cui al comma 1, lettera a), ai produttori agricoli che non possiedono i requisiti dell'iscrizione al Registro degli imprenditori agricoli come IATP di cui alla legge regionale 10 gennaio 1996, n. 6, il contributo medesimo è ridotto del cinquanta per cento. Tale disposizione non si applica per i produttori che operano in aziende ricadenti nelle aree di cui alla direttiva 75/268/CEE e nelle aree destinate dal Piano urbanistico regionale generale (PURG) a parco naturale o ad ambito di tutela ambientale.

3. I contributi previsti dal comma 1, lettera a), non sono cumulabili con le misure di accompagnamento previste dal programma agroambientale di cui al regolamento (CEE) n. 2078/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, per la medesima unità produttiva.

4. *Per lo svolgimento dell'attività di controllo e certificazione effettuata dagli Organismi riconosciuti a livello nazionale di cui all'articolo 7, l'Amministrazione regionale è autorizzata, ove non in contrasto con le disposizioni comunitarie o nazionali, a stipulare convenzioni annuali con gli stessi per concorrere a sostenere le relative spese. L'Amministrazione regionale è inoltre autorizzata a concedere aiuti per i controlli dei metodi di coltivazione biologica di cui al regolamento (CEE) n. 2092/1991 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari, fino a un massimo del 100 per cento delle spese effettivamente sostenute a tale scopo. Tale tasso di aiuto potrà raggiungere:*

a) il 100 per cento della spesa effettivamente sostenuta per i controlli svolti sulle aziende agricole totalmente biologiche operanti sul territorio regionale;

b) il 70 per cento delle spese effettivamente sostenute per le aziende miste ricadenti nelle aree di cui alla direttiva 75/273/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, relativa all'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE (Italia), e nelle aree destinate dal Piano urbanistico regionale generale (PURG) a parco naturale o ad ambito di tutela ambientale;

c) il 50 per cento delle spese effettivamente sostenute per le aziende miste che non ricadono nelle aree di cui alla direttiva 75/273/CEE ovvero nelle aree destinate dal PURG a parco naturale o ad ambito di tutela ambientale.

- Il testo dell'articolo 7 della legge regionale 32/1995 («Disciplina e promozione dell'agricoltura biologica nel Friuli-Venezia Giulia»), è il seguente:

Art. 7

(Controlli)

1. Le Associazioni dei produttori biologici per i propri associati e gli operatori dell'agricoltura biologica singoli scelgono il proprio Organismo di controllo tra quelli riconosciuti a livello nazionale.

2. Gli Organismi di controllo prescelti svolgono controlli e certificazioni nelle aziende iscritte all'elenco.

3. Gli operatori dell'agricoltura biologica devono consentire al personale incaricato delle ispezioni e dei controlli il libero accesso agli uffici, impianti, magazzini e ad ogni parte dell'azienda. Devono fornire ogni informazione e collaborazione richiesta, nonché esibire documenti e registri.

4. A conclusione di ciascun controllo viene compilata una relazione di ispezione sottoscritta dalle parti.

5. Le aziende degli operatori iscritti all'elenco devono essere sottoposte almeno una volta all'anno a controllo completo dell'unità produttiva.

6. È fatto salvo l'adempimento degli specifici poteri di accertamento degli organi di vigilanza statali previsti dalle leggi vigenti.

- Il testo dell'articolo 21 della legge regionale 20 novembre 2000, n. 21, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 21

(Interventi finanziari)

1. Per la realizzazione delle finalità di cui al presente capo, la Regione prevede la concessione di contributi per i seguenti interventi:

a) creazione e posa in opera della specifica segnaletica di cui all'articolo 14;

b) istituzione o adeguamento di punti di informazione collocati sulle «Strade del vino», finalizzati a una informazione specifica sull'area vitivinicola interessata;

c) la realizzazione di materiale promozionale, informativo e pubblicitario, anche destinato all'estero, per l'incentivazione della conoscenza delle «Strade del vino».

2. *I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi a favore dei Comitati di gestione e degli Enti locali nella misura massima del 60 per cento della spesa ritenuta ammissibile.*

3. La Giunta regionale fissa i termini e le modalità per la presentazione delle domande di contributo.

- Il testo dell'articolo 7, commi da 28 a 30, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 7

(Interventi nei settori produttivi)

(omissis)

28. Il S.I.AGRI.FVG partecipa al sistema informativo regionale utilizzandone le infrastrutture e rispettandone gli standard e integra il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, e del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165.

29. Con successivo regolamento vengono disciplinati i tempi e le modalità di attivazione del S.I.AGRI.FVG, le modalità di inserimento dei dati *e i soggetti a ciò abilitati*, le possibilità di accesso alle banche dati, la validazione dei titoli di conduzione dei terreni e dei dati tecnico-economici, la consultazione dello status istruttorio delle domande e ogni altro elemento necessario. Fino all'entrata in vigore del regolamento continuano a trovare applicazione le disposizioni attualmente in vigore.

30. A decorrere dall'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 29, non sono ammesse al rimborso di cui al comma 15 dell'articolo 84 della legge regionale 9 novembre 1998 n. 13, le spese per la gestione degli archivi informatici contenenti i dati relativi agli imprenditori agricoli. Restano invece ammissibili a rimborso le spese che le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura devono sostenere per la tenuta dell'elenco degli operatori agrituristici e per la certificazione dei dati relativi agli imprenditori agricoli.

(omissis)

- Il testo degli articoli 1 e 2 della legge regionale 1 ottobre 2002, n. 24, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 1

(Istituzione, natura giuridica e finalità dell'ERSA)

1. È istituita l'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA, di seguito denominata ERSA, quale ente di diritto pubblico, preposto all'esercizio delle funzioni e delle attività tecniche per lo sviluppo rurale e agricolo, all'esercizio delle attività di sperimentazione, di ricerca, di innovazione, di dimostrazione, di divulgazione, di supporto tecnico-scientifico, di formazione e aggiornamento, di promozione dei prodotti e del territorio regionale, di orientamento commerciale, nonché di certificazione della qualità.

2. L'ERSA ha sede legale in Gorizia e può articolarsi con sedi operative sul territorio regionale. È dotata di personalità giuridica pubblica e di autonomia tecnico-giuridica, amministrativa e contabile ed è sottoposta agli indirizzi e alla vigilanza della Regione secondo quanto previsto dall'articolo 3.

3. L'ERSA esercita le sue attribuzioni nell'ambito degli indirizzi e delle direttive della Regione. Svolge, altresì, attività di supporto e consulenza tecnico-scientifica alle funzioni amministrative e di pianificazione e programmazione in materia di sviluppo agricolo e rurale esercitate dalla Regione e dalle altre istituzioni pubbliche operanti nel settore.

4. Entro *il 31 luglio 2003*, il Presidente della Regione, con proprio decreto, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'agricoltura, nomina il Presidente e il Consiglio di amministrazione.

5. L'ERSA costituisce la trasformazione dell'Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura istituito con la legge regionale 11 maggio 1993, n. 18, secondo quanto disposto dall'articolo 22.

Art. 2

(Attribuzioni e attività)

1. All'ERSA sono attribuiti compiti di organizzazione, coordinamento e gestione dei servizi di sviluppo rurale e agricolo e di promozione del settore agroalimentare.

2. In particolare l'ERSA:

a) redige e attua singoli progetti di intervento secondo le linee e gli obiettivi stabiliti dalla programmazione regionale;

b) attua, anche in collaborazione con il mondo della ricerca e con le istituzioni universitarie della regione, la sperimentazione agraria, agro-alimentare e agro-ambientale, effettua studi e prove utili al progresso tecnico dell'agricoltura e svolge, per conto dell'Amministrazione regionale, studi, ricerche e indagini anche a supporto scientifico dell'attività legislativa regionale;

c) realizza, promuove e coordina l'attività di informazione e aggiornamento tecnico degli imprenditori, degli operatori agricoli e dei tecnici nell'ambito del comparto agro-alimentare, collegandola con la ricerca applicata e la sperimentazione, anche attraverso prove dimostrative nelle aziende agricole ubicate sul territorio regionale;

d) promuove e attua, anche in collaborazione con altri organismi pubblici e privati, le attività per favorire la valorizzazione e la commercializzazione, in Italia e all'estero, dei prodotti agricoli e agro-alimentari regionali;

e) realizza programmi di cooperazione internazionale finanziati dallo Stato, dalla Comunità europea, nonché da altri organismi nazionali e internazionali e istituzioni pubbliche per i settori agricolo e rurale;

f) svolge funzioni tecnico-operative e di promozione in materia di agriturismo, di turismo rurale e educazionale, di agricoltura biologica, di conservazione delle biodiversità, di valorizzazione dei percorsi naturalistici, delle aree protette e rurali, dei sistemi di coltivazione di valore storico-culturale;

g) orienta i produttori nella scelta dell'indirizzo produttivo aziendale in generale e dei singoli prodotti in particolare, anche ai fini dello sviluppo e della valorizzazione delle filiere, informa il cittadino sulle caratteristiche qualitative dei prodotti locali, svolge azione di marketing e cura la formazione ed educazione alimentare;

h) effettua gli studi, le analisi chimico-agrarie e le prove tecniche di campo per il miglioramento, la validazione, il controllo e la certificazione, genetica e fitosanitaria, delle colture agrarie, dei prodotti vegetali, dei fitofarmaci e relativi residui e della qualità dei prodotti agro-alimentari e gestisce i marchi di qualità, predisponendo i disciplinari di produzione, ovvero assistendo i produttori nella stesura dei medesimi. Svolge altresì funzioni di controllo e di certificazione dei materiali di moltiplicazione della vite.

h bis) svolge altresì le funzioni nelle altre materie già attribuite all'ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura non assegnate, ai sensi dell'articolo 22, comma 7, all'Amministrazione regionale.

- Il testo dell'articolo 22 della legge regionale 24/2002 è il seguente:

Art. 22

(Norme transitorie e finali)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge il Commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 8, comma 23, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3, provvede al disbrigo degli affari correnti e all'adozione degli atti necessari e urgenti. In caso di rinuncia o di cessazione anticipata del Commissario, il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale all'agricoltura e previa deliberazione della Giunta regionale, nomina il nuovo Commissario per il completamento delle suddette incombenze.

2. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale all'agricoltura, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono determinati le modalità e i termini per l'attuazione del presente articolo, nonché il compenso da corrispondere al Commissario.

3. Il Commissario provvede altresì a predisporre la consistenza dei beni mobili e immobili in uso o in proprietà dell'Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura, nonché:

a) alla ricognizione del personale e di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi;

b) alla predisposizione della situazione finanziaria e patrimoniale dell'Ente.

4. La titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi pertinenti all'Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura restano in capo all'ERSA.

5. Per gli adempimenti di competenza, il Commissario si avvale del personale dell'Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura.

6. Ovunque leggi e regolamenti regionali citino l'Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura, la citazione deve intendersi riferita all'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA per le materie alla stessa attribuite ovvero agli uffici dell'Amministrazione regionale come individuati ai sensi del comma 7.

7. Le competenze dell'Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura, non comprese tra quelle attribuite all'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA sono ripartite, con provvedimento della Giunta regionale, tra gli uffici dell'Amministrazione regionale.

8. In conformità alle disposizioni di cui al comma 7, l'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA è autorizzata all'eventuale attribuzione di risorse strumentali e finanziarie alla Regione.

9. Il personale dell'Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura, già adibito alle competenze di cui al comma 7, verrà assegnato agli uffici con decreto del Direttore regionale dell'organizzazione e del personale da assumersi successivamente alla cessazione del regime commissariale.

- Il testo dell'articolo 15 della legge regionale 28 agosto 1995, n. 35, come modificato dall'articolo 16, comma 15, della legge regionale 10/1997, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 15

(Finanziamenti)

1. Il trasferimento delle risorse di cui all'articolo 11 è disposto con delibera della Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'agricoltura. L'erogazione è effettuata anche in via di anticipazione delle quote comunitarie e statali, in relazione alle esigenze finanziarie rappresentate.

2. *A conclusione del programma, tutte le risorse ad esso inerenti disponibili presso l'Agenzia per lo sviluppo rurale - ERSA permangono all'Agenzia medesima in ordine al finanziamento di proggetti finalizzati allo sviluppo delle aree obiettivo.*

- Il testo dell'articolo 1 della legge regionale 31 agosto 1965, n. 18, come modificato dall'articolo 1, primo comma, della legge regionale 58/1975, è il seguente:

Art. 1

Al fine di ridurre l'onere a carico della proprietà, la Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere, sino al 98%, la spesa complessiva per le opere pubbliche di bonifica integrale e di bonifica montana, di cui all'art. 2 dalla lettera b) alla lettera h) del RD 13 febbraio 1933, n. 215, ed agli artt. 5 e 19 della legge 25 luglio 1952, n. 991, prorogata con la legge 18 agosto 1962, n. 1360.

Analoga autorizzazione è concessa all'Amministrazione regionale, anche a favore della proprietà in territori non ricadenti in comprensori di bonifica integrale o di bonifica montana, per la costruzione ed il riattamento di strade vicinali e interpoderali, per la costruzione di acquedotti ed elettrodotti rurali, ivi comprese le cabine di trasformazione ed i macchinari elettrici di utilizzazione dell'energia e le reti e condotte di adduzione e distribuzione, per l'azionamento dei motori, di uso agricolo e domestico, e per l'illuminazione di case rurali singole o raggruppate.

L'autorizzazione di cui al comma precedente riguarda anche l'ampliamento, il potenziamento, la ricostruzione ed il riatto di acquedotti ed elettrodotti rurali.

- Il testo dell'articolo 6 della legge regionale 29 giugno 1983, n. 70, è il seguente:

Art. 6

(Opere di bonifica ed irrigazione)

Per la realizzazione di opere di bonifica ed irrigazione è destinata la somma complessiva di lire 47.000 milioni, secondo la seguente ripartizione.

Per le finalità previste dall'articolo 4 della legge regionale 3 ottobre 1981, n. 70, è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 3.200 milioni per gli esercizi 1984 e 1985 per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 3 ottobre 1981, n. 70, è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 11.500 milioni per gli esercizi 1984 e 1985 con la seguente articolazione territoriale:

a) lire 8.500 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828;

b) lire 3.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 31 agosto 1965, n. 18 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dall'articolo 1 della legge regionale 15 luglio 1966, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni, è destinata la somma complessiva di lire 32.300 milioni, con la seguente articolazione territoriale:

a) lire 7.500 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828;

b) lire 3.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828;

c) lire 21.800 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

Della predetta somma complessiva di lire 32.300 milioni viene autorizzata la spesa, in termini di competenza, di lire 22.300 milioni per gli esercizi 1984 e 1985, con la seguente articolazione territoriale:

1) lire 7.500 milioni per le iniziative di cui al precedente quarto comma, lettera a);

2) lire 3.000 milioni per le iniziative di cui al precedente quarto comma, lettera b);

3) lire 11.800 milioni per le iniziative di cui al precedente quarto comma, lettera c).

La realizzazione delle opere di cui al primo e al secondo comma del presente articolo può essere affidata, oltre che ai Consorzi di bonifica, anche ai consorzi di derivazione formati da Province e Comuni. La realizzazione delle opere e degli studi previsti dall'articolo 1 della legge regionale 31 agosto 1965, n. 18, e dall'articolo 1, lettere a), b) e c) della legge regionale 15 luglio 1966, n. 14, nei territori montani cui all'articolo 2 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29, può essere affidata in concessione anche ai consorzi per l'ufficio di economia e bonifica montana.

- Il testo dell'articolo 8, comma 1, della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4, come modificato dall'articolo 12, comma 11, della legge regionale 25/1999, è il seguente:

Art. 8

(Interventi nei settori economici)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con Università, Enti pubblici di ricerca ed altri soggetti autorizzati per le attività finalizzate al controllo, monitoraggio ed alla valutazione sotto il profilo fisico e finanziario degli interventi del comparto agricolo, nonché per attività di studio, di ricerca e di consulenza tecnica ed economica anche a supporto delle esigenze di programmazione.

(omissis)

- Il testo dell'articolo 7, comma 17, della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1, è il seguente:

Art. 7

(Interventi nei settori produttivi)

(omissis)

17. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare convenzioni con studiosi ed esperti per le esigenze di programmazione degli interventi regionali nei settori della pesca e dell'acquacoltura, nonché con enti, organismi e istituti, pubblici e privati, per la promozione e ricerca nei settori medesimi.

(omissis)

- Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 21 marzo 1988, n. 13, è il seguente:

Art. 2

1. Per la realizzazione di strutture e per l'acquisto di macchinari ed attrezzature aziendali destinati alla manipolazione, lavorazione, trasformazione e conservazione delle produzioni vitivinicole, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, nel rispetto delle disposizioni stabilite per l'applicazione del regolamento (CEE) n. 797/85 del 12 marzo 1985, contributi in conto capitale o, in alternativa, concorsi negli interessi su mutui.

2. La misura degli aiuti in conto capitale di cui al comma 1 sarà pari alle percentuali di contributo previste per gli interventi nelle aziende agricole dal regolamento (CEE) n. 797/85 e dalle relative disposizioni applicative; sarà maggiorata, come previsto dal medesimo regolamento, nei riguardi delle aziende che ricadono nelle zone di cui all'elenco comunitario allegato alla direttiva 75/273/CEE del 28 aprile 1975, relativa alle zone agricole svantaggiate, ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 75/268/CEE del 28 aprile 1975.

3. I concorsi negli interessi di cui al comma 1 potranno essere accordati su mutui agrari di miglioramento quindicennali - comprensivi degli interessi di preammortamento - e saranno commisurati alla differenza tra il tasso massimo di riferimento, determinato periodicamente dallo Stato per le operazioni di credito agrario di miglioramento assistite da concorso pubblico nel pagamento degli interessi e il tasso a carico dei beneficiari determinato - con propria deliberazione - dalla Giunta regionale in misura non inferiore a quella determinata dallo Stato per le operazioni medesime.

4. Gli interessi dovuti per il periodo di preammortamento, che non potrà superare i due anni, verranno capitalizzati annualmente al tasso massimo di riferimento vigente alla data di stipula del contratto condizionato di mutuo e cumulati al debito per capitale.

5. Per gli anzidetti mutui l'ammontare del concorso negli interessi capitalizzato non potrà comunque superare il valore degli aiuti determinati in base al comma 2.

6. Per «realizzazione di strutture» si intende sia la costruzione delle stesse che la trasformazione, l'ampliamento o l'adeguamento alle esigenze tecnologiche di quanto preesistente.

- Il testo dell'articolo 51, comma 3, della legge regionale 6 febbraio 1996, n. 9, è il seguente:

Art. 51

(Colture pregiate)

(programma 3.1.4.)

(omissis)

3. Per le finalità di cui all'articolo 2 della legge regionale 21 marzo 1988, n. 13, è autorizzata, relativamente alla concessione dei contributi in conto capitale, la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1996.

(omissis)

- Il testo dell'articolo 7, comma 90, della legge regionale 1/2003 è il seguente:

(omissis)

90. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare, mediante l'organismo pagatore individuato per l'erogazione degli aiuti cofinanziati previsti dal Piano di sviluppo rurale, il pagamento degli aiuti aggiuntivi del Piano medesimo, nei limiti individuati nel documento di programmazione e approvati dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 52 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG). A tal fine l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore dell'organismo pagatore in qualità di funzionario delegato a carico delle seguenti unità previsionali di base, con riferimento ai capitoli a fianco delle medesime indicati, dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003 e dell'allegato documento tecnico :

a) relativamente alle misure A - Investimenti nelle aziende agricole e G - Miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli del Piano di sviluppo rurale, unità previsionale di base 15.4.61.2.2975: capitoli 6285, 6314, 6315, 6316, 6317, 6329, 7024, 7135;

b) relativamente alla misura F - Misure agroambientali del Piano di sviluppo rurale, unità previsionale di base 15.4.61.2.2356: capitoli 6330 e 6331.

(omissis)

- Il testo dell'articolo 9, commi 48, 49 e 50, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3, è il seguente:

Art. 9

(Altre norme finanziarie intersettoriali e norme contabili)

(omissis)

48. La Direzione regionale dell'agricoltura è autorizzata a sostenere spese per l'acquisto, la produzione di materiale divulgativo e didattico, per l'organizzazione di convegni, per la elaborazione di studi e ricerche di particolare interesse nel comparto agricolo.

49. Le spese di cui al comma 48 possono essere disposte tramite apertura di credito ad un dipendente regionale, di qualifica non inferiore a consigliere, assegnato alla medesima struttura.

50. Per le finalità di cui al comma 48 è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2002 a carico dell'unità previsionale di base 52.3.61.1.1624 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 6201 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

(omissis)

- Il testo degli articoli 1 e 4 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, è il seguente:

Art. 1

(Conferimento delle funzioni amministrative alle regioni ed agli enti locali)

1. La legge 4 dicembre 1993, n. 491, è abrogata. Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali è soppresso.

2. Tutte le funzioni ed i compiti svolti dal Ministero di cui al comma 1 e relativi alle materie di agricoltura, foreste, pesca, agriturismo, caccia, sviluppo rurale, alimentazione sono esercitate dalle regioni, direttamente o mediante delega od attribuzione, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59, alle province, ai comuni, alle comunità montane o ad altri enti locali e funzionali, ad eccezione di quelli tassativamente elencati nell'articolo 2.

3. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano il trasferimento delle funzioni e dei compiti e dei connessi beni e risorse avviene nel rispetto degli statuti e attraverso apposite norme di attuazione.

Art. 4

(Trasferimento di risorse alle regioni)

1. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, entro il 31 dicembre 1997 si provvede alla individuazione dei beni e delle risorse finanziarie umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni, ivi compresi i beni e le risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative del Corpo forestale dello Stato, non necessari all'esercizio delle funzioni di competenza statale.

2. Al riordinamento delle strutture centrali e periferiche interessate dal conferimento di funzioni e compiti di cui al presente decreto, si provvede a norma dell'articolo 3, comma 1, lettera d), e dell'articolo 7, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Fino a tale riordinamento le funzioni e i compiti non conferiti alle regioni restano attribuiti alla responsabilità degli uffici secondo il riparto delle competenze precedente al riordinamento stesso.

- Il testo dell'articolo 30 della legge 5 marzo 1963, n. 336, è il seguente:

Art. 30

Le disposizioni della presente legge sono applicabili, relativamente alle zone ed agli uffici di rispettiva pertinenza, alla laguna di Maranograd0.

La laguna di Marano-Grado è costituita dal bacino demaniale marittimo d'acqua salsa che si estende dalla foce del Tagliamento alla foce del canale Primero ed è compresa fra il mare e la terraferma.

- Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19, è il seguente:

Art. 2

Ai fini della protezione, della conservazione e dell'incremento del patrimonio ittico, nonché della valorizzazione della piscicoltura e dell'esercizio della pesca, le acque pubbliche interne del Friuli - Venezia Giulia sono rese libere da qualsivoglia diritto esclusivo di pesca, comunque denominato, spettante a qualsiasi titolo a privati, società, consorzi, istituzioni, enti od allo Stato, comprese le riserve di pesca, di cui all'articolo 14 del RD 8 ottobre 1931, n. 1604, come sostituito con l'articolo 2 del DL 11 aprile 1938, n. 1183.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge, non possono consentirsi esclusive di pesca, mediante concessioni assentite in forza dell'articolo 11 del RD 8 ottobre 1931, n. 1604, come sostituito con l'articolo 51 del DPR 10 giugno 1955, n. 987, od in forza di altre disposizioni di legge.

Per la parte che attiene alle esclusive di pesca, le concessioni in atto sono prorogate sino al 31 dicembre 1972.

Nulla è innovato alle disposizioni che regolano gli impianti di allevamento e di produzione del pesce, allestiti non su corsi o bacini d'acqua pubblica, ma al di fuori di detti corsi o bacini, mediante utilizzazione di acque derivate dai medesimi, in base a concessioni di derivazione, ovvero mediante utilizzazione di acque private.

- Il testo dell'articolo 25 della legge regionale 11 giugno 1983, n. 44, vigente prima dell'abrogazione prevista dall'articolo 28, comma 1, della legge regionale 28/2002, è il seguente:

Art. 25

(Servitù di banchina)

La larghezza della fascia di terreno riservata all'accesso dei mezzi meccanici dei Consorzi di bonifica per l'esecuzione dei lavori di manutenzione non può superare i 4 metri dal piede degli argini o dal ciglio delle sponde dei canali di scolo o di irrigazione. La stessa distanza è prescritta per il divieto di piantagioni arboree od arbustive.

Per la costituzione delle servitù e per la liquidazione dei relativi indennizzi si applicano le norme statali vigenti in materia di espropriazione per pubblica utilità.

- Il testo dell'articolo 9 della legge regionale 29 ottobre 2002, n. 28, è il seguente:

Art. 9

(Servitù di banchina)

1. Al fine di consentire l'accesso per l'esecuzione e la manutenzione di opere pubbliche, i Consorzi di bonifica possono costituire servitù di banchina. La larghezza della fascia di terreno non può superare i quattro metri dal piede degli argini o dal ciglio delle sponde dei canali di scolo o di irrigazione; sulla predetta fascia il Consorzio può disporre il divieto di piantagioni arboree o arbustive.

- Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, come modificato dall'articolo 14, comma 1, della legge regionale 10/2003, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 3

(Territorio a protezione e gestione della fauna)

1. La Regione destina una quota del territorio agro-silvo-pastorale, non inferiore al 10 per cento, alla protezione della fauna e assicura che la percentuale sottratta all'attività venatoria non sia superiore al 20 per cento della superficie agro-silvo-pastorale regionale. In detta percentuale, ricompresa tra il 10 ed il 20 per cento, rientrano i territori ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni.

1 bis. Ai fini dell'applicazione del divieto di cui all'articolo 21, comma 1, lettere e) e f), della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), e ai fini della definizione della superficie cacciabile, di cui alla presente legge regionale, sono considerate carrozzabili le strade di qualsiasi ordine, tipo e dimensione la cui carreggiata risulti interamente ricoperta da un manto bituminoso o cementizio. Non si considerano comunque carrozzabili le seguenti strade a fondo stabilizzato non coperte da manto bituminoso o cementizio: strade poderali, strade interpoderali, strade soggette al divieto di percorrenza con mezzi motorizzati di cui alla legge regionale 15 aprile 1991, n. 15 (Disciplina dell'accesso dei veicoli a motore nelle zone soggette a vincolo idrogeologico o ambientale. Modifica alla legge regionale 22 gennaio 1991, n. 3) e strade vicinali la cui carreggiata abbia una larghezza inferiore a quattro metri. Sono altresì equiparate alle strade interpoderali le strade di servizio ed accesso ai terreni sottoposti a riordino fondiario.

1 ter. Fermo restando l'assoluto divieto di esercitare la caccia da natanti in movimento di cui all'articolo 21, comma 1, lettera i), della legge 157/92, nella regione Friuli Venezia Giulia, in considerazione della particolare forma di caccia agli anatidi che si pratica nella laguna e a mare è consentito l'esercizio venatorio da natanti fermi e saldamente ancorati posti all'interno degli appositi appostamenti fissi a mare detti «collegia» così da considerarsi galleggianti e non più natanti. È altresì consentito l'uso del natante per il recupero della selvaggina abbattuta e/o ferita senza l'uso del fucile, che in queste circostanze deve essere scarico e riposto in custodia.

2. Il territorio agro-silvo-pastorale regionale può essere destinato, nella percentuale massima globale del 10 per cento, alla caccia riservata a gestione privata organizzata in aziende faunistico-venatorie, aziende agri- turistico-venatorie e zone cinofile.

3. La parte del territorio agro-silvo-pastorale regionale non rientrante nelle previsioni dei commi 1 e 2 è destinata a gestione venatoria pubblica, secondo quanto disposto dal capo II, sezione II.

4. Il territorio agro-silvo-pastorale del Friuli-Venezia Giulia viene identificato, con decreto del Presidente della Giunta regionale, in armonia con i dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), elaborati a seguito dei censimenti generali dell'agricoltura.

- Il testo dell'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 («Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»), come modificato dall'articolo 11 bis, del decreto legge 542/1996, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 649/1996, è il seguente:

Art. 21

(Divieti)

1. È vietato a chiunque:

a) l'esercizio venatorio nei giardini, nei parchi pubblici e privati, nei parchi storici e archeologici e nei terreni adibiti ad attività sportive;

b) l'esercizio venatorio nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali conformemente alla legislazione nazionale in materia di parchi e riserve naturali. Nei parchi naturali regionali costituiti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 6 dicembre 1991, n. 394, le regioni adeguano la propria legislazione al disposto dell'articolo 22, comma 6, della predetta legge entro il 31 gennaio 1997, provvedendo nel frattempo all'eventuale riperimetrazione dei parchi naturali regionali anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 32, comma 3, della legge medesima;

c) l'esercizio venatorio nelle oasi di protezione e nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione di fauna selvatica, nelle foreste demaniali ad eccezione di quelle che, secondo le disposizioni regionali, sentito il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, non presentino condizioni favorevoli alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica;

d) l'esercizio venatorio ove vi siano opere di difesa dello Stato ed ove il divieto sia richiesto a giudizio insindacabile dell'autorità militare, o dove esistano beni monumentali, purché dette zone siano delimitate da tabelle esenti da tasse indicanti il divieto;

e) l'esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali; nelle zone comprese nel raggio di cento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e a distanza inferiore a cinquanta metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali;

f) sparare da distanza inferiore a centocinquanta metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro; di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali; di funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a sospensione; di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate destinate al ricovero ed all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale;

g) il trasporto, all'interno dei centri abitati e delle altre zone ove è vietata l'attività venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere e comunque nei giorni non consentiti per l'esercizio venatorio dalla presente legge e dalle disposizioni regionali, di armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche e in custodia;

h) cacciare a rastrello in più di tre persone ovvero utilizzare, a scopo venatorio, scafandri o tute impermeabili da sommozzatore negli specchi o corsi d'acqua;

i) cacciare sparando da veicoli a motore o da natanti o da aeromobili;

l) cacciare a distanza inferiore a cento metri da macchine operatrici agricole in funzione;

m) cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, salvo che nella zona faunistica delle Alpi, secondo le disposizioni emanante dalle regioni interessate;

n) cacciare negli stagni, nelle paludi e negli specchi d'acqua artificiali in tutto o nella maggior parte coperti da ghiaccio e su terreni allagati da piene di fiume;

o) prendere e detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna selvatica, salvo che nei casi previsti all'articolo 4, comma 1, o nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione di fauna selvatica e nelle oasi di protezione per sottrarli a sicura distruzione o morte, purché, in tale ultimo caso, se ne dia pronto avviso nelle ventiquattro ore successive alla competente amministrazione provinciale;

p) usare richiami vivi, al di fuori dei casi previsti dall'articolo 5;

q) usare richiami vivi non provenienti da allevamento nella caccia agli acquatici;

r) usare a fini di richiamo uccelli vivi accecati o mutilati ovvero legati per le ali e richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico, con o senza amplificazione del suono;

s) cacciare negli specchi d'acqua ove si esercita l'industria della pesca o dell'acquacoltura, nonché nei canali delle valli da pesca, quando il possessore le circondi con tabelle, esenti da tasse, indicanti il divieto di caccia;

t) commerciare fauna selvatica morta non proveniente da allevamenti per sagre e manifestazioni a carattere gastronomico;

u) usare munizione spezzata nella caccia agli ungulati; usare esche o bocconi avvelenati, vischio o altre sostanze adesive, trappole, reti, tagliole, lacci, archetti o congegni similari; fare impiego di civette; usare armi da sparo munite di silenziatore o impostate con scatto provocato dalla preda; fare impiego di balestre;

v) vendere a privati e detenere da parte di questi reti da uccellagione;

z) produrre, vendere e detenere trappole per la fauna selvatica;

aa) l'esercizio in qualunque forma del tiro al volo su uccelli a partire dal 1° gennaio 1994, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 8, lettera e);

bb) vendere, detenere per vendere, acquistare uccelli vivi o morti, nonché loro parti o prodotti derivati facilmente riconoscibili, appartenenti alla fauna selvatica, che non appartengano alle seguenti specie: germano reale (anas platyrhynchos); pernice rossa (alectoris rufa); pernice di Sardegna (alectoris barbara); starna (perdix perdix); fagiano (phasianus colchicus); colombaccio (columba palumbus);

cc) il commercio di esemplari vivi di specie di avifauna selvatica nazionale non proveniente da allevamenti;

dd) rimuovere, danneggiare o comunque rendere inidonee al loro fine le tabelle legittimamente apposte ai sensi della presente legge o delle disposizioni regionali a specifici ambiti territoriali, ferma restando l'applicazione dell'articolo 635 del codice penale;

ee) detenere, acquistare e vendere esemplari di fauna selvatica, ad eccezione dei capi utilizzati come richiami vivi nel rispetto delle modalità previste dalla presente legge e della fauna selvatica lecitamente abbattuta, la cui detenzione viene regolamentata dalle regioni anche con le norme sulla tassidermia;

ff) l'uso dei segugi per la caccia al camoscio.

2. Se le regioni non provvedono entro il termine previsto dall'articolo 1, comma 5, ad istituire le zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste assegna alle regioni stesse novanta giorni per provvedere. Decorso inutilmente tale termine è vietato cacciare lungo le suddette rotte a meno di cinquecento metri dalla costa marina del continente e delle due isole maggiori; le regioni provvedono a delimitare tali aree con apposite tabelle esenti da tasse.

3. La caccia è vietata su tutti i valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna, per una distanza di mille metri dagli stessi.

Note all'articolo 21

- Il testo dell'articolo 2 bis della legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1, come inserito dall'articolo 4, comma 1, della legge regionale 3/2002, e modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 2 bis

(Funzioni amministrative delle Province)

1. Le Province esercitano le funzioni amministrative in materia di:

a) politica attiva del lavoro;

b) collocamento e avviamento al lavoro e servizi all'impiego;

c) conflitti del lavoro;

d) anagrafe dei soggetti che hanno adempiuto o assolto all'obbligo scolastico.

2. Le Province, per l'esercizio delle funzioni conferite, *istituiscono* commissioni in cui sono rappresentate le organizzazioni dei datori di lavoro, le organizzazioni dei lavoratori, le associazioni dei disabili.

- Il testo dell'articolo 7, comma 10, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 7

(Interventi nei settori produttivi)

(omissis)

10. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a società per il lavoro interinale di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196, *a enti pubblici economici,* nonché ad associazioni, aventi sede legale in regione e purché costituitesi entro il 31 dicembre 2000, per interventi atti a favorire l'inserimento economico e sociale di lavoratori occupati presso aziende ed enti pubblici del Friuli-Venezia Giulia *ivi compresi la realizzazione di uffici e banche dati e l'acquisizione di attrezzature.* Le provvidenze si applicano in via prioritaria agli emigrati del Friuli-Venezia Giulia e ai loro discendenti.

(omissis)

- Il testo dell'articolo 4, commi da 17 a 18, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3, come modificato dall'articolo 11, comma 8, della legge regionale 13/2002, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 4

(Trasferimento di funzioni alle Province)

(omissis)

17. A decorrere dall'1 luglio 2002 sono conferite alle Province funzioni in materia di incentivazione alla cooperazione sociale.

17 bis. A decorrere dalla data di cui al comma 17, le Province sono autorizzate ad intervenire nei confronti delle cooperative sociali iscritte all'albo di cui all'articolo 6 della legge regionale 7 febbraio 1992, n. 7, mediante la concessione dei seguenti incentivi:

a) Alle cooperative di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), della legge regionale 7/1992:

 1) contributi volti a favorire gli investimenti aziendali;

 2) contributi per consulenze concernenti l'innovazione, la promozione commerciale, la qualità e la certificazione dei prodotti, l'organizzazione aziendale e il miglioramento ambientale e delle condizioni dei luoghi di lavoro;

b) alle cooperative di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge regionale 7/1992:

 1) interventi volti alla copertura dei costi degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi delle persone svantaggiate di cui all'articolo 4 della legge regionale 7/1992;

 2) contributi per le spese relative al personale assunto dalle cooperative con trattamento giuridico ed economico di quadro o dirigente;

 3) contributi per le spese di costituzione e primo impianto;

c) ai consorzi tra cooperative iscritti all'albo di cui all'articolo 6 della legge regionale 7/1992:

 1) contributi per servizi di consulenza e di assistenza imprenditoriale a favore delle cooperative sociali consorziate;

c bis) ai soci lavoratori svantaggiati di cui all'articolo 4, comma 1, della legge regionale 7/1992:

 1) sostegni finanziari destinati a favorire l'integrazione lavorativa e sociale dei lavoratori medesimi nella cooperativa di appartenenza.

17 ter. A decorrere dalla data di cui al comma 17 le Province sono autorizzate a sostenere progetti volti alla promozione della cooperazione sociale, anche concernenti la creazione di reti informatiche.

17 quater. Con apposito regolamento sono disciplinati i criteri per l'esercizio delle funzioni in materia di incentivazione alla cooperazione sociale da parte della Province.

17 quinquies. In sede di prima attuazione del trasferimento alle Province delle funzioni in materia di incentivazione alla cooperazione sociale, gli incentivi di cui al comma 17 bis, lettera a), qualora siano richiesti nel corso degli anni 2003 e 2004, possono essere concessi a favore delle cooperative sociali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge regionale 7/1992, anche sulle spese sostenute nel corso dei tre esercizi precedenti alla presentazione della domanda.

18. A decorrere dall'1 luglio 2002, nella materia di cui al comma 17, la Regione esercita:

a) funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e vigilanza;

b) funzioni attinenti ai rapporti internazionali, con l'Unione europea, con lo Stato e le altre Regioni.

(omissis)

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 7 febbraio 1992, n. 7 («Disciplina ed incentivazione in materia di cooperazione sociale»), è il seguente:

Art. 4

(Persone svantaggiate)

1. Nelle cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli ex tossicodipendenti, gli alcoolisti, gli ex alcoolisti, i minori in età lavorativi in situazioni di difficoltà familiare, i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione previste dagli articoli 47, 47 bis, 47 ter e 48 della legge 26 luglio 1975, n. 354 come modificati dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663 e le altre persone a rischio o in stato di emarginazione segnalate dagli Enti locali, dalle Unità sanitarie locali o dagli organi giudiziari.

2. La condizione di persona svantaggiata risulta da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione. È fatto salvo il diritto alla riservatezza.

- Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 7/1992 è il seguente:

Art. 2

(Definizione)

1. Le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale delle persone attraverso:

a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;

b) lo svolgimento di attività diverse - agricole, artigianali, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate a rischio o in stato di emarginazione.

2. Si applicano alle cooperative sociali le norme relative alle categorie in cui le cooperative stesse operano così come previsto dalla legge regionale 20 novembre 1982, n. 79.

3. La denominazione sociale, comunque formata, contiene l'indicazione di «cooperativa sociale».

- Il testo dell'articolo 42 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 42

(Soggetti beneficiari)

1. Possono beneficiare degli incentivi di cui all'articolo 41 le imprese artigiane, i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, iscritti all'A.I.A. e rientranti nella definizione di piccola o media impresa ai sensi della raccomandazione 96/280/CE della Commissione del 3 aprile 1996.

2. Gli interventi di cui al presente titolo non si applicano ai settori dell'agricoltura e della pesca. È fatta salva la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato per i settori sensibili.

3. Gli incentivi concessi alle imprese artigiane che, a seguito dello sviluppo aziendale perdano la qualifica artigiana, sono confermati in capo alle medesime fino alla scadenza degli stessi, purché siano rispettati i limiti di intensità di aiuto previsti per la categoria. L'eventuale rideterminazione dell'incentivo e la conseguente eventuale restituzione delle somme erogate sono disposte in conformità alla legge regionale 7/2000.

4. Le imprese non ancora iscritte all'A.I.A. possono beneficiare degli incentivi di cui all'articolo 41, per le spese sostenute nei sei mesi antecedenti l'iscrizione all'A.I.A., a condizione che la domanda di contributo avvenga dopo la presentazione della richiesta di iscrizione. L'iscrizione deve essere in ogni caso antecedente all'erogazione del contributo.

5. Nelle ipotesi di finanziamento agevolato e di contributo in conto interessi, l'iscrizione all'A.I.A. deve avvenire antecedentemente al rimborso della prima rata di ammortamento da parte dell'impresa.

6. Nel caso di conferimento, trasformazione o fusione d'impresa, nonché di successione per causa di morte, gli incentivi sono confermati purché il subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi richiesti e la prosecuzione dell'impresa avvenga senza soluzione di

6 bis. Avuto riguardo all'articolo 31, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, sono ammissibili a finanziamento gli acquisti di beni immobili di proprietà o realizzati dai consorzi e società consortili di cui all'articolo 12, da parte di soci dei consorzi e delle società consortili stesse.

- Il testo dell'articolo 31 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 («Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso»), è il seguente:

Art. 31

(Divieto generale di contribuzione)

1. Non è ammissibile la concessione di incentivi di qualsiasi tipo a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado. Tale disposizione si applica qualora i rapporti giuridici instaurati assumano rilevanza ai fini della concessione degli incentivi.

2. Sono fatte salve le diverse disposizioni previste da leggi di settore.

- Il testo dell'articolo 12 della legge regionale 12/2002 è il seguente:

Art. 12

(Consorzi e società consortili)

1. I consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, costituiti fra imprese artigiane, sono iscritti nella separata sezione dell'A.I.A., con l'indicazione delle relative imprese consorziate.

2. I consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, cui partecipano, oltre che imprese artigiane, anche piccole imprese, purché in numero non superiore ad un terzo, nonché enti pubblici o privati di ricerca e di assistenza tecnica e finanziaria, sono iscritti nella separata sezione dell'A.I.A. a condizione che le imprese artigiane detengano la maggioranza negli organi deliberanti.

3. Sono inoltre iscritti nella separata sezione dell'A.I.A. i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, costituiti tra i consorzi e le società consortili di cui ai commi 1 e 2. 4. Ai consorzi e alle società consortili di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano, in quanto compatibili, le norme relative alle agevolazioni e agli incentivi per le imprese artigiane.

- Il testo dell'articolo 56 della legge regionale 12/2002, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 56

(Acquisizione di servizi e valorizzazione della produzione)

1. L'Amministrazione regionale, al fine di favorire l'ammodernamento delle imprese artigiane e la commercializzazione dei prodotti e dei servizi artigiani, è autorizzata ad assegnare alle imprese stesse contributi in misura pari al 50 per cento delle spese ammissibili per le seguenti iniziative:

a) consulenze concernenti l'innovazione, la qualità e la certificazione dei prodotti, l'organizzazione aziendale e il miglioramento ambientale e delle condizioni dei luoghi di lavoro;

b) analisi di fattibilità e consulenza economico finanziaria per la realizzazione di nuove iniziative economiche;

c) partecipazione a mostre, fiere, esposizioni e manifestazioni commerciali nazionali ed estere;

c bis) acquisizione da parte delle imprese artigiane della qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, di cui all'articolo 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche.

- Il testo dell'articolo 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 («Legge quadro in materia di lavori pubblici»), come da ultimo modificato dall'articolo 7, comma 1, della legge 166/2002, è il seguente:

Art. 8

(Qualificazione)

1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 1, i soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici devono essere qualificati ed improntare la loro attività ai princìpi della qualità, della professionalità e della correttezza. Allo stesso fine i prodotti, i processi, i servizi e i sistemi di qualità aziendali impiegati dai medesimi soggetti sono sottoposti a certificazione, ai sensi della normativa vigente.

2. Con apposito regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, è istituito, tenendo conto della normativa vigente in materia, un sistema di qualificazione, unico per tutti gli esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici di cui all'articolo 2, comma 1, di importo superiore a 150.000 euro, articolato in rapporto alle tipologie ed all'importo dei lavori stessi.

3. Il sistema di qualificazione è attuato da organismi di diritto privato di attestazione, appositamente autorizzati dall'Autorità di cui all'articolo 4, sentita un'apposita commissione consultiva istituita presso l'Autorità medesima. Alle spese di finanziamento della commissione consultiva si provvede a carico del bilancio dell'Autorità, nei limiti delle risorse disponibili. Agli organismi di attestazione è demandato il compito di attestare l'esistenza nei soggetti qualificati di:

a) certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000;

b) dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati del sistema di qualità rilasciata dai soggetti di cui alla lettera a);

c) requisiti di ordine generale nonché tecnico-organizzativi ed economico-finanziari conformi alle disposizioni comunitarie in materia di qualificazione.

4. Il regolamento di cui al comma 2 definisce in particolare:

a) il numero e le modalità di nomina dei componenti la commissione consultiva di cui al comma 3, che deve essere composta da rappresentanti delle amministrazioni interessate dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, delle organizzazioni imprenditoriali firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro di settore e degli organismi di rappresentanza dei lavoratori interessati;

b) le modalità e i criteri di autorizzazione e di eventuale revoca nei confronti degli organismi di attestazione, nonché i requisiti soggettivi, organizzativi, finanziari e tecnici che i predetti organismi devono possedere;

c) le modalità di attestazione dell'esistenza nei soggetti qualificati della certificazione del sistema di qualità o della dichiarazione della presenza di elementi del sistema di qualità, di cui al comma 3, lettere a) e b), e dei requisiti di cui al comma 3, lettera c), nonché le modalità per l'eventuale verifica annuale dei predetti requisiti relativamente ai dati di bilancio;

d) i requisiti di ordine generale ed i requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari di cui al comma 3, lettera c), con le relative misure in rapporto all'entità e alla tipologia dei lavori, tenuto conto di quanto disposto in attuazione dell'articolo 9, commi 2 e 3. Vanno definiti, tra i suddetti requisiti, anche quelli relativi alla regolarità contributiva e contrattuale, ivi compresi i versamenti alle casse edili;

e) la facoltà ed il successivo obbligo per le stazioni appaltanti, graduati in un periodo non superiore a cinque anni ed in rapporto alla tipologia dei lavori nonché agli oggetti dei contratti, di richiedere il possesso della certificazione del sistema di qualità o della dichiarazione della presenza di elementi del sistema di qualità di cui al comma 3, lettere a) e b). La facoltà ed il successivo obbligo per le stazioni appaltanti di richiedere la certificazione di qualità non potranno comunque essere previsti per lavori di importo inferiore a 500.000 ECU;

f) i criteri per la determinazione delle tariffe applicabili all'attività di qualificazione;

g) le modalità di verifica della qualificazione. Fatto salvo quanto specificatamente previsto con riferimento alla qualificazione relativa alla categoria dei lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposte alle disposizioni di tutela del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, ottenute antecedentemente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 11-sexies ovvero nelle more dell'efficacia dello stesso, la durata dell'efficacia della qualificazione è di cinque anni, con verifica entro il terzo anno del mantenimento dei requisiti di ordine generale nonché dei requisiti di capacità strutturale da indicare nel regolamento. La verifica di mantenimento sarà tariffata proporzionalmente alla tariffa di attestazione in misura non superiore ai 3/5 della stessa. La durata dell'efficacia della qualificazione relativa alla categoria dei lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposte alle disposizioni di tutela di cui al citato testo unico ottenuta antecedentemente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 11-sexies ovvero nelle more dell'efficacia dello stesso, è di tre anni, fatta salva la verifica in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale e dei requisiti di ordine speciale individuati dal suddetto regolamento;

h) la formazione di elenchi, su base regionale, dei soggetti che hanno conseguito la qualificazione di cui al comma 3; tali elenchi sono redatti e conservati presso l'Autorità, che ne assicura la pubblicità per il tramite dell'Osservatorio dei lavori pubblici di cui all'articolo 4.

5. abrogato

6. Il regolamento di cui al comma 2 disciplina le modalità dell'esercizio, da parte dell'Ispettorato generale per l'Albo nazionale dei costruttori e per i contratti di cui al sesto comma dell'articolo 6, L. 10 febbraio 1962, n. 57, delle competenze già attribuite al predetto ufficio e non soppresse ai sensi del presente articolo.

7. Fino al 31 dicembre 1999, il Comitato centrale dell'Albo nazionale dei costruttori dispone la sospensione da tre a sei mesi dalla partecipazione alle procedure di affidamento di lavori pubblici nei casi previsti dall'articolo 24, primo comma, della direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993. Resta fermo quanto previsto dalla vigente disciplina antimafia ed in materia di misure di prevenzione. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al primo periodo, sono abrogate le norme incompatibili relative alla sospensione e alla cancellazione dall'Albo di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 57, e sono inefficaci i procedimenti iniziati in base alla normativa previgente. A decorrere dal 1° gennaio 2000, all'esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di lavori pubblici provvedono direttamente le stazioni appaltanti, sulla base dei medesimi criteri.

8. A decorrere dal 1° gennaio 2000, i lavori pubblici possono essere eseguiti esclusivamente da soggetti qualificati ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo, e non esclusi ai sensi del comma 7 del presente articolo. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, è vietata, per l'affidamento di lavori pubblici, l'utilizzazione degli albi speciali o di fiducia predisposti dai soggetti di cui all'art. 2.

9. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 e sino al 31 dicembre 1999, l'esistenza dei requisiti di cui alla lettera c) del comma 3 è accertata in base al certificato di iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori per le imprese nazionali o, per le imprese dei Paesi appartenenti alla Comunità europea, in base alla certificazione, prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi, del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione delle imprese italiane alle gare.

10. A decorrere dal 1° gennaio 2000, è abrogata la legge 10 febbraio 1962, n. 57. Restano ferme le disposizioni di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni.

11. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3 dell'articolo 9 e fino al 31 dicembre 1999, ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento e di aggiudicazione dei lavori pubblici di cui alla presente legge, l'iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori avviene ai sensi della L. 10 febbraio 1962, n. 57, e successive modificazioni e integrazioni, e della L. 15 novembre 1986, n. 768, e sulla base dei requisiti di iscrizione come rideterminati ai sensi del medesimo comma 3 dell'articolo 9.

11-bis. Le imprese dei Paesi appartenenti all'Unione europea partecipano alle procedure per l'affidamento di appalti di lavori pubblici in base alla documentazione, prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi, del possesso di tutti i requisiti prescritti per la partecipazione delle imprese italiane alle gare.

11-ter. Il regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, stabilisce gli specifici requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi che devono possedere i candidati ad una concessione di lavori pubblici che non intendano eseguire i lavori con la propria organizzazione di impresa. Fino alla data di entrata in vigore del suddetto regolamento i requisiti e le relative misure sono stabiliti dalle amministrazioni aggiudicatrici.

11-quater. Le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, usufruiscono dei seguenti benefici:

a) la cauzione e la garanzia fidejussoria previste, rispettivamente, dal comma 1 e dal comma 2 dell'articolo 30 della presente legge, sono ridotte, per le imprese certificate, del 50 per cento;

b) nei casi di appalto concorso le stazioni appaltanti prendono in considerazione la certificazione del sistema di qualità, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, in aggiunta agli elementi variabili di cui al comma 2 dell'articolo 21 della presente legge.

11-quinquies. Il regolamento di cui al comma 2 stabilisce quali requisiti di ordine generale, organizzativo e tecnico debbano possedere le imprese per essere affidatarie di lavori pubblici di importo inferiore a 150.000 ECU.

11-sexies. Per le attività di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Ministro dei lavori pubblici, provvede a stabilire i requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori. È facoltà dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, individuare, quale ulteriore requisito dei soggetti esecutori dei lavori di cui al presente comma, l'avvenuta esecuzione di lavori nello specifico settore cui si riferisce l'intervento. Ai fini della comprova del requisito relativo all'esecuzione di lavori nello specifico settore cui si riferisce l'intervento, potranno essere utilizzati unicamente i lavori direttamente ed effettivamente realizzati dal soggetto esecutore, anche per effetto di cottimi e subaffidamenti.

11-septies. Nel caso di forniture e servizi, i lavori, ancorché accessori e di rilievo economico inferiore al 50 per cento, devono essere eseguiti esclusivamente da soggetti qualificati ai sensi del presente articolo.

Note all'articolo 22

- Il testo dell'articolo 21 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47, come da ultimo sostituito dall'articolo 6, comma 30, della legge regionale 23/2002, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 21

1. Al fine di promuovere lo sviluppo tecnologico delle strutture industriali della regione, tenendo conto degli indirizzi prioritari nazionali e comunitari in materia di ricerca e sviluppo, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle imprese industriali, a loro consorzi, a centri e società di ricerca industriale con personalità giuridica autonoma, a consorzi fra imprese industriali ed enti pubblici, i seguenti contributi:

a) contributi in conto capitale fino alla misura massima del 50 per cento della spesa necessaria per la realizzazione di progetti di ricerca industriale e fino alla misura massima del 25 per cento della spesa necessaria per la realizzazione di attività di sviluppo precompetitiva, così come definiti dalla disciplina comunitaria, destinati ad introdurre rilevanti avanzamenti tecnologici finalizzati a nuovi prodotti o processi produttivi o alle modificazioni innovative di prodotti o processi produttivi;

b) contributi in conto capitale fino alla misura massima del 50 per cento della spesa necessaria per la realizzazione di progetti di ricerca industriale e fino alla misura massima del 25 per cento della spesa necessaria per la realizzazione di attività di sviluppo precompetitiva, che prevedono l'impianto, l'ampliamento e/o il funzionamento nel periodo di iniziale sviluppo di laboratori di ricerca aventi come Obiettivo la promozione industriale in settori tecnologicamente avanzati e ad alto o qualificato impiego di lavoro.

1 bis. I contributi di cui al comma 1 sono elevati di dieci punti percentuali per i progetti realizzati in collaborazione con Università o Istituzioni pubbliche di ricerca e di istruzione superiore nazionali e internazionali, così come per quelli realizzati da laboratori di imprese insediati in un'area di sviluppo finalizzata alla ricerca scientifica e tecnologica, che operino in

regime di convenzione con il Consorzio per l'Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste.

2. Per i progetti presentati da piccole e medie imprese, così come definite dalla disciplina comunitaria, la misura massima dei contributi di cui al comma 1 è elevata di dieci punti percentuali.

3. Per i progetti realizzati in zone ammesse a beneficiare degli aiuti finanziari a finalità regionale, la misura massima dei contributi prevista dal comma 1, lettere a) e b), è elevata di cinque punti percentuali.

4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo nella misura massima del 50 per cento della spesa sostenuta da piccole e medie imprese per l'affidamento dello studio di fattibilità e la predisposizione di progetti di ricerca da presentare all'Unione europea per l'ottenimento delle agevolazioni dalla stessa concesse in materia di ricerca e sviluppo. La presente disciplina di aiuti rispetta le condizioni di cui al regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001. Le modalità e le condizioni per gli interventi di cui al presente comma sono stabilite con regolamento.

- Il testo dell'articolo 1 della legge regionale 1 ottobre 2002, n. 25, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 1

(Natura e finalità dell'EZIT)

1. *L'Ente Zona Industriale di Trieste (EZIT), ente pubblico non economico, dotato di piena capacità di diritto pubblico e privato, promuove lo sviluppo delle attività industriali, economiche e di servizi nell'ambito dell'agglomerato industriale di interesse regionale, come evidenziato dall'allegata planimetria (allegato A).*

2. L'EZIT amministra il comprensorio industriale anche con funzioni autorizzatorie delle attività ritenute idonee e compatibili con la pianificazione del territorio e con la destinazione d'uso urbanistica.

3. L'EZIT ha durata illimitata.

4. L'EZIT è dotato di autonomia finanziaria fondata sulle seguenti fonti finanziarie:

a) i contributi comunitari, statali, regionali e privati;

b) i ricavi derivanti dalla vendita degli immobili e dalla riscossione dei canoni di locazione;

c) i contributi e i canoni a copertura dei costi sostenuti dall'Ente per i servizi erogati.

5. L'Ente accede ai finanziamenti previsti dalla Comunità europea, dallo Stato e dalla Regione a favore dei Consorzi industriali.

Note all'articolo 23

- Il testo dell'articolo 6 della legge regionale 19 aprile 1999, n. 8, come modificato dall'articolo 8, comma 13, della legge regionale 13/2002, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 6

(Esercizi di vicinato)

1. L'apertura di nuovi esercizi di vicinato con superficie di vendita non superiore a quella massima determinata ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), è soggetta alla denuncia preventiva.

2. Il limite della superficie di vendita, di cui al precedente comma 1, è elevato al doppio di quella massima determinata ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), nei Comuni che presentino le seguenti caratteristiche:

a) Comuni classificati montani per il totale della propria superficie censuaria;

b) Comuni privi di rete distributiva al dettaglio;

c) Comuni con popolazione residente fino a 3.000 abitanti e non confinanti con aree urbane commerciali o con poli commerciali.

3. L'individuazione dei Comuni di cui al comma 2 è determinata con deliberazione della Giunta regionale da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

4. *Sono soggetti alla denuncia preventiva:*

a) l'ampliamento della superficie di vendita, fino agli specifici limiti stabiliti con la delibera di cui all'articolo 2, comma 1, degli esercizi di vicinato;

b) il trasferimento di esercizi di vicinato con superficie di vendita non superiore agli specifici limiti stabiliti con la delibera di cui all'articolo 2, comma 1, a condizione che il trasferimento avvenga nell'ambito del territorio comunale;

c) la concentrazione di almeno due esercizi di vicinato anche di settori merceologici diversi in un nuovo esercizio con superficie di vendita non superiore al doppio del limite stabilito alla lettera a) del presente comma.

5. abrogato

6. Al fine di salvaguardare il mantenimento di una rete distributiva nelle aree deboli del territorio, gli esercizi di vicinato attivati con i limiti di cui al comma 2 non possono essere oggetto di trasferimento per concentrazione in grandi strutture di vendita.

7. Le disposizioni del comma 1 hanno efficacia dal novantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge.

8. Fino all'entrata in vigore dei commi 1 e 2, le autorizzazioni amministrative sono rilasciate con le procedure di cui all'articolo 3 della legge regionale 27/1997, nell'osservanza delle previsioni dei Piani comunali di sviluppo ed adeguamento della rete distributiva, di cui all'articolo 12 della legge 426/1971, vigenti alla data di entrata in vigore della legge, oppure, in assenza di piano, dei criteri di cui all'articolo 18 della legge regionale 24 maggio 1988, n. 36.

- Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 8/1999, come modificato dall'articolo 13, commi 15 e 16, della legge regionale 13/2000, è il seguente:

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intendono:

a) per commercio all'ingrosso, l'attività svolta da chiunque professionalmente acquisti merci in nome e per conto proprio e le rivenda ad altri commercianti all'ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande;

b) per commercio al dettaglio, l'attività svolta da chiunque professionalmente acquisti merci in nome e per conto proprio e le rivenda, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale;

c) per forme speciali di vendita al dettaglio:

   1) la vendita a favore di dipendenti da parte di enti o imprese, pubblici o privati, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle scuole, negli ospedali e nelle strutture militari esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi;

   2) la vendita per mezzo di apparecchi automatici;

   3) la vendita per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione;

   4) la vendita presso il domicilio dei consumatori;

d) per esercizi di vendita al dettaglio di vicinato, quelli con superficie di vendita massima da determinarsi con apposita deliberazione della Giunta regionale da adottarsi, acquisito il parere vincolante della Commissione consiliare, entro il termine di 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge in relazione alle caratteristiche socio-economiche del territorio, anche in deroga al criterio della consistenza demografica, salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, e nei limiti massimi fissati dall'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;

e) per esercizi di vendita al dettaglio di media struttura, quelli con superficie di vendita superiore a quella stabilita per gli esercizi di vicinato dalla deliberazione della Giunta regionale di cui alla lettera d), salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, e non superiore al limite da determinarsi con la medesima deliberazione della Giunta regionale e comunque nei limiti massimi fissati dall'articolo 4, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 114/1998;

f) per esercizi di vendita al dettaglio di grande struttura, quelli aventi superficie di vendita superiore a quella massima determinata ai sensi della lettera e);

g) per centro commerciale al dettaglio, un insieme di più distinti esercizi al dettaglio concepiti e realizzati secondo un progetto unitario, con infrastrutture e servizi gestiti unitariamente, in cui la prevalente destinazione commerciale possa anche essere integrata da servizi all'utenza diversi da quelli esclusivamente commerciali, incluse le attività di svago ed intrattenimento, con esclusione delle attività di vendita all'ingrosso, la cui superficie complessiva sia superiore a mq. 1.500;

h) per complesso commerciale, un insieme di più distinti esercizi al dettaglio insediati in uno o più edifici, funzionalmente o fisicamente integrati tra loro, o che facciano parte di un unico piano attuativo, in cui la prevalente destinazione commerciale possa anche essere integrata da servizi all'utenza diversi da quelli esclusivamente commerciali, incluse le attività di svago ed intrattenimento, la cui superficie complessiva sia superiore a mq. 1.500;

i) per superficie di vendita di un esercizio al dettaglio, l'area alla quale ha accesso il pubblico, compresa quella occupata dai banchi, dalle scaffalature o quella comunque destinata a mostra od esposizione di merce, con esclusione dell'area destinata ai magazzini o ai depositi, ai locali di lavorazione o agli uffici ed ai servizi, nonché dell'area interna adibita a deposito dei carrelli;

l) per superficie di vendita di un centro commerciale al dettaglio e di un complesso commerciale, quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi di vendita al dettaglio appartenenti al centro o al complesso commerciale;

m) per denuncia preventiva, la denuncia preventiva di inizio attività di cui all'articolo 2 della legge regionale 8 agosto 1997, n. 27.

- Il testo dell'articolo 7 della legge regionale 8/1999, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 7

(Medie strutture di vendita)

1. Con regolamento di esecuzione della presente legge, consultate le organizzazioni di categoria degli operatori commerciali, le associazioni di tutela dei consumatori, le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, nonché le associazioni dei Comuni, delle Province e delle Comunità montane, sentita la Commissione consiliare competente, sono emanate disposizioni in materia di urbanistica commerciale e di programmazione per le medie strutture di vendita al fine di:

a) definire un modello territoriale generale della rete commerciale al dettaglio nella regione, finalizzato all'individuazione delle aree metropolitane ed urbane omogenee, dei bacini sovracomunali di utenza, delle aree di minore consistenza demografica e socio-economica;

b) determinare i parametri, soggetti a revisione biennale, ad uso dei Comuni per la valutazione del rapporto tra l'evoluzione della domanda potenziale dei consumi della popolazione residente, di quella in attrazione, turistica e di passaggio, e l'evoluzione dell'offerta di esercizi commerciali al dettaglio.

2. I Comuni, in conformità al regolamento di cui al comma 1, sentite le organizzazioni di categoria degli operatori commerciali e le associazioni di tutela dei consumatori, provvedono all'approvazione di criteri e modalità per il rilascio delle autorizzazioni amministrative per medie strutture di vendita, nonché per gli esercizi di vicinato e per le medie strutture di vendita che si collocano all'interno di centri commerciali al dettaglio o di complessi commerciali, contenenti, in particolare, i seguenti elementi:

a) urbanistici, in ordine alla delimitazione delle aree edificate, dei centri storici, degli edifici nei centri storici soggetti a regime vincolistico, delle aree soggette ad interventi di recupero e riqualificazione urbanistica e commerciale;

b) commerciali, in ordine alla valutazione del rapporto tra l'evoluzione della domanda potenziale dei consumi della popolazione residente, in attrazione, turistica e di passaggio, e l'evoluzione dell'offerta di esercizi commerciali al dettaglio, con riguardo ai diversi settori merceologici, secondo i parametri di cui al comma 1, lettera b);

c) numerici, in ordine al numero delle nuove autorizzazioni amministrative rilasciabili per medie strutture di vendita nei diversi settori merceologici.

2 bis. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento e la concentrazione delle medie strutture aventi superficie di vendita non superiore a quella massima raggiungibile ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettera c), non sono assoggettati ai parametri di cui al comma 1, lettera b).

3. Le autorizzazioni amministrative di cui al comma 2 sono soggette al silenzio assenso di cui all'articolo 3 della legge regionale 27/1997. La fattispecie di cui al comma 2 bis sono soggette alla denuncia preventiva.

4. Il trasferimento delle medie strutture di vendita è soggetto all'autorizzazione di cui al comma 2, a condizione che avvenga nell'ambito del territorio comunale.

5. L'ampliamento della superficie di vendita non oltre il 50 per cento della superficie originale e, in ogni caso, fino al limite massimo stabilito ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera e), delle medie strutture di vendita, comunque originariamente autorizzate od attivate, è soggetto all'autorizzazione di cui al comma 2.

6. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 ed all'approvazione dei criteri e delle modalità di cui al comma 2, le autorizzazioni amministrative sono rilasciate con le procedure di cui all'articolo 3 della legge regionale 27/1997, nell'osservanza delle previsioni dei Piani comunali di sviluppo ed adeguamento della rete distributiva, di cui all'articolo 12 della legge 426/1971, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, oppure, in assenza di piano, dei criteri di cui all'articolo 18 della legge regionale 36/1988, per l'apertura di esercizi al dettaglio fino al limite di superficie di vendita di mq. 400, elevato, per i soli esercizi definiti «supermercati di quartiere», fino a mq. 800 nei Comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti.

7. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 ed all'approvazione dei criteri e delle modalità di cui al comma 2, l'apertura di esercizi al dettaglio con superficie di vendita superiore a mq. 400 e non superiore a mq. 800, salvo quanto previsto per i «supermercati di quartiere» nei Comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti, è soggetta al nulla osta regionale di cui all'articolo 3 della legge regionale 7 settembre 1990, n. 41.

8. Il nulla osta regionale di cui al comma 7 viene rilasciato esclusivamente nel limite quantitativo delle superfici incrementali residue di cui all'articolo 4, comma 1, del DPGR 9 aprile 1991, n. 0130/Pres., e del relativo Allegato «C», e in conformità al comma 8, lettera a), del medesimo articolo 4. Tra le superfici incrementali residue non possono essere inclusi eventuali contingenti per la grande distribuzione, diversi dalla programmazione di esercizi con superficie non superiore a mq. 400 da inserirsi nei centri commerciali al dettaglio previsti dai Piani comunali di sviluppo ed adeguamento della rete distributiva.

- Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 8 agosto 1997, n. 27 («Norme in materia di procedimento amministrativo nei settori delle attività commerciali e della somministrazione di alimenti e bevande nonché modifiche alla legge regionale 34/1995»), è il seguente:

Art. 3

(Domande di titoli autorizzativi assoggettate all'articolo 20 della legge 241/1990)

1. Sono elencate nelle tabelle B, C, D, E, le attività alla cui domanda di svolgimento da parte del privato si applica il silenzio-assenso previsto dall'articolo 20 della legge 241/1990, relativamente ai seguenti settori:

a) iscrizioni negli appositi registri o albi della Camera di commercio (tabella B);

b) commercio al minuto in sede fissa (tabella C);

c) commercio su aree pubbliche (tabella D);

d) rivendite di giornali e riviste (tabella E).

- Il testo dell'articolo 24 bis della legge regionale 8/1999, come inserito dall'articolo 7, comma 65, della legge regionale 4/2001, e modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 24 bis

(Investimenti finanziabili)

1. Le piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio, anche associate tra loro, inclusi i consorzi di aziende, possono ottenere contributi in conto capitale nella misura massima del 50 per cento della spesa ammissibile compresa tra 5000 e 26.000 euro al netto dell'IVA, per l'effettuazione dei programmi connessi a:

a) investimenti in hardware e software per la creazione di siti web orientati al commercio elettronico;

b) investimenti per l'acquisto di hardware per la creazione di un servizio di providing o hosting a supporto del commercio elettronico;

c) investimenti in hardware e tecnologie rivolti al miglioramento dei sistemi di sicurezza della connessione alla rete Internet;

d) investimenti per la costituzione di Secure Payment System attraverso convenzioni con Istituti bancari o gestori di carte di credito o di debito;

e) investimenti per la promozione del sito di commercio elettronico (shop-site);

f) investimenti per corsi di formazione, al netto delle eventuali spese di trasferta, del personale destinato alla gestione, manutenzione, controllo dei siti orientati al commercio elettronico;

g) investimenti per la creazione di software prodotti interamente sul territorio regionale e finalizzati alla gestione del commercio elettronico;

h) interventi relativi all'introduzione dell'HACCP nelle aziende alimentari e di somministrazione di alimenti e bevande;

i) introduzione dei sistemi di qualità compresa la certificazione ISO 9000 e/o VISION 2000;

l) collegamento con i sistemi regionali di teleinformazione e teleprenotazione regionali.

2. I contributi possono essere concessi solo in presenza di situazioni aziendali non irrimediabilmente compromesse e comportano l'obbligo di mantenere la destinazione dei beni oggetto del contributo per un biennio dalla data di erogazione del contributo stesso.

3. Nel caso di cessione dell'azienda, o di un ramo della stessa al quale siano riferibili gli investimenti finanziati prima della scadenza del biennio di persistenza, i benefici possono essere confermati all'impresa subentrante qualora siano mantenuti i requisiti soggettivi e oggettivi.

- Il testo dell'articolo 24 ter della legge regionale 8/1999, come inserito dall'articolo 7, comma 66, della legge regionale 4/2001, e modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 24 ter

(Centri di assistenza tecnica)

1. L'assegnazione dei fondi è effettuata a favore dei Centri di assistenza tecnica, di seguito denominati CAT, in via anticipata dalla Direzione regionale del commercio e del turismo, nel limite massimo di lire 500 milioni a trimestre.

2. Le domande di contributo sono presentate alle apposite strutture organizzate a tal fine dai CAT e possono essere prefinanziate, previa prestazione di idonea fidejussione.

3. L'istruttoria, l'assegnazione e la liquidazione dei contributi sono effettuate dalle strutture di cui al comma 2, secondo le indicazioni formulate dalla Direzione regionale del commercio e del turismo.

4. Le domande sono ammesse a finanziamento entro i limiti dei fondi disponibili, esauriti i quali, sono soggette a decadenza.

5. I CAT inviano trimestralmente alla Direzione regionale del commercio e del turismo una relazione sull'utilizzazione dei fondi assegnati e presentano il rendiconto delle spese sostenute entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di assegnazione dei fondi, fermi restando i controlli a campione da parte della Direzione regionale del commercio e del turismo.

6. *I CAT possono riservare per le iniziative di cui all'articolo 24 bis, comma 1, lettere h) e i), una quota fino a un massimo del 50 per cento* dei fondi disponibili, eventualmente elevabile, soltanto nel caso si rendano disponibili ulteriori fondi, dopo l'accoglimento delle domande presentate per la realizzazione delle altre iniziative previste dall'articolo 24 bis, comma1.

- Il testo dell'articolo 25, commi 1, 2, 3 e 4, della legge regionale 8/1999, come modificato dall'articolo 8, comma 18, della legge regionale 13/2002, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 25

(Orari degli esercizi di vendita al dettaglio)

1. Gli orari di apertura e di chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio sono determinati dai Comuni, tenuto conto delle esigenze dei consumatori, acquisito il parere delle organizzazioni di categoria degli operatori commerciali, delle associazioni di tutela dei consumatori e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, ed avuto riguardo alle caratteristiche ed allo sviluppo della rete di vendita. I pareri devono essere espressi, entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta.

2. Nel rispetto delle determinazioni di cui al comma 1, ciascun operatore commerciale ha facoltà di scegliere l'orario di apertura e di chiusura.

3. Il nastro orario giornaliero, nell'ambito del quale gli esercizi possono restare aperti, è fissato dalle ore cinque alle ore ventidue.

4. *Nell'ambito del nastro orario di cui al comma 3, l'apertura massima giornaliera è stabilita in tredici ore; è fatta salva la facoltà degli operatori commerciali di chiudere per fatti aziendali o personali, quali l'effettuazione di inventario, le ferie annuali, malattia, lutto.*

(omissis)

- Il testo dell'articolo 26 della legge regionale 8/1999 è il seguente:

Art. 26

(Disposizioni per le località turistiche)

1. Negli ambiti turistici di cui all'Allegato «A» della legge regionale 10/1991, come modificato dalla legge regionale 31/1991, e nelle località ad economia turistica, gli esercenti determinano liberamente l'orario di apertura e di chiusura degli esercizi commerciali sia nei giorni feriali, sia in quelli domenicali e festivi, in deroga a quanto disposto dall'articolo 25.

2. Le località ad economia turistica sono individuate, con deliberazione della Giunta regionale, sulla base dell'afflusso turistico, residenziale. La deliberazione va adottata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni di categoria degli operatori commerciali, le associazioni di tutela dei consumatori e le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti.

3. Esclusivamente nelle località interessate dalla produzione industriale od artigianale di prodotti agro- alimentari tipici locali a denominazione di origine controllata o protetta, i Comuni, acquisito il parere degli organismi di cui all'articolo 25, comma 1, possono prevedere, per tutto il territorio comunale o per parte di esso, l'apertura facoltativa degli esercizi commerciali del settore merceologico alimentare nei giorni domenicali e festivi, anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 25, comma 8.

4. Al fine di rivitalizzare i centri storici ed urbani, i Sindaci, acquisito il parere delle organizzazioni dei commercianti e dei lavoratori, possono disporre, limitatamente ad aree ben identificate dei centri storici ed urbani, per un solo giorno alla settimana e limitatamente ai mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, la protrazione dell'orario serale fino alle ore ventitre.

- Il testo dell'articolo 8, comma 26, della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13, è il seguente:

Art. 8

(Disposizioni in materia di commercio)

(omissis)

26. L'articolo 114 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, è abrogato; sono fatti salvi i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

(omissis)

- Il testo dell'articolo 114 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, vigente prima dell'abrogazione prevista dall'articolo 8, comma 26, della legge regionale 13/2002, è il seguente:

Art. 114

(Norme transitorie della legge regionale 41/1990 in materia di Piano regionale del commercio e prescrizioni urbanistiche)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 7 della legge regionale 41/1990, le variazioni di tipologia merceologica relative esclusivamente a singoli esercizi isolati del grande dettaglio con superficie complessiva superiore a mq. 5.000 - purché operanti prima dell'entrata in vigore della legge regionale 41/1990 - sono soggette al solo nullaosta della Giunta regionale, salvo i casi di richiesta di trasformazione delle preesistenti merceologie in un'unica autorizzazione per tabella VIII ed a condizione che non venga incrementata la dimensione della superficie coperta.

2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 7 della legge regionale 41/1990, l'ampliamento degli esercizi commerciali di grande distribuzione, autorizzati come centri commerciali al dettaglio anteriormente all'entrata in

vigore della medesima legge regionale 41/1990, con superficie complessiva inferiore a mq. 2.500, è soggetto al solo nullaosta regionale fino all'incremento massimo del 25 per cento della superficie di vendita.

3. In deroga agli articoli 7 ed 8 della legge regionale 41/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, il rilascio delle autorizzazioni amministrative per l'apertura di centri commerciali al dettaglio e di complessi commerciali è soggetto al solo nullaosta regionale di cui all'articolo 3 della medesima legge regionale 41/1990, anche in assenza della destinazione urbanistica di zona urbanistica specifica Hc, nei soli casi in cui il relativo Piano particolareggiato sia stato adottato con deliberazione del Consiglio comunale antecedentemente all'entrata in vigore della legge regionale 41/1990.

- Il testo dell'articolo 52, comma 3 quater, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, come inserito dall'articolo 12, comma 3, della legge regionale 2/2002, e modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 52

(Funzioni ed attribuzioni del Direttore di Servizio)

(omissis)

3 quater. Il Direttore regionale del commercio, del turismo e del terziario approva i contratti *passivi di importo superiore a 150.000 euro* stipulati dai Direttori delle Agenzie di informazione e accoglienza turistica.

(omissis)

- Il testo dell'articolo 7, commi da 114 a 117, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, è il seguente:

Art. 7

(Interventi nei settori produttivi)

(omissis)

114. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni, sede dell'avvenimento, contributi pluriennali per la durata di dieci anni, nella misura massima prevista dal comma 116 per la realizzazione di progetti mirati all'incremento e alla riqualificazione della ricettività pubblica e privata in funzione delle Universiadi del 2003.

115. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale al turismo d'intesa con l'Assessore regionale alle finanze, determina, in via preventiva, con propria deliberazione, le condizioni per la concessione dei contributi, compresa la eventuale prestazione di garanzia. Il contributo è concesso e erogato all'atto della presentazione della domanda da effettuarsi alla Direzione regionale del commercio e del turismo - Servizio del turismo, corredata della deliberazione esecutiva con la quale l'Ente beneficiario approva il programma degli interventi.

116. Per le finalità previste dal comma 114 è autorizzato un limite di impegno decennale di lire 1.500 milioni annui a decorrere dall'anno 2001, con l'onere di lire 4.500 milioni relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2001 al 2003 a carico dell'unità previsionale di base 34.1.64.2.2201 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 8954 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e con l'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2004 al 2010 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei Documenti tecnici agli stessi allegati.

117. Gli eventuali oneri derivanti dalla prestazione di garanzia di cui al comma 115 fanno carico all'unità previsionale di base 53.1.9.2.692 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 1547 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

(omissis)

- Il testo dell'articolo 7, comma 1, della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 7

(Interventi nei settori produttivi)

1. Al fine di consentire la realizzazione di un programma di investimenti nei territori dei Comuni in cui insistono le strutture impiantistiche dei poli turistici invernali, per la ristrutturazione di impianti turistici, per la realizzazione di piste, impianti di risalita e opere connesse, per interventi diretti al miglioramento funzionale e al potenziamento degli impianti sciistici, ivi compresa l'acquisizione di attrezzature e di quanto direttamente connesso all'esercizio degli stessi e alle sistemazioni viarie che si rendono necessarie nei pressi, nonché per l'incremento della capacità ricettiva *e per il mantenimento dell'equilibrio gestionale nel periodo di realizzazione del programma*, l'Amministrazione regionale è autorizzata - dopo l'approvazione del programma stesso da parte della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente - a sottoscrivere negli anni 2004-2005 nuove azioni della «Promotur SpA».

(omissis)

- Il testo dell'articolo 28 della legge regionale 2/2002, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 28

(Albo regionale delle associazioni Pro-loco)

1. È istituito presso la Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario, l'albo regionale delle associazioni Pro-loco, di seguito denominato albo.

2. Possono essere iscritte all'albo le associazioni Pro-loco aventi i seguenti requisiti:

a) previsione nello statuto del fine di valorizzare le peculiarità storiche, artistiche, culturali, naturalistiche e sociali del territorio in cui operano, in conformità a quanto previsto dall'articolo 26;

b) previsione nello statuto della democraticità e gratuità delle cariche, della trasparenza dei bilanci, della possibilità di accesso a tutti i cittadini del Comune di appartenenza, della devoluzione dei beni al Comune competente per territorio *o ad altra associazione con fini di utilità sociale* in caso di scioglimento;

c) costituzione con atto pubblico.

- Il testo dell'articolo 93 della legge regionale 2/2002, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 93

(Requisiti igienico-sanitari ed edilizi)

1. Le strutture ricettive all'aria aperta e le strutture ricettive a carattere sociale devono possedere i requisiti igienico-sanitari ed edilizi previsti dalla legge regionale 44/1985.

2. I locali destinati all'esercizio dell'attività di affittacamere devono possedere i requisiti strutturali ed edilizi previsti dalla normativa regionale e comunale per i locali di civile abitazione, nonché i requisiti igienico-sanitari previsti dalla legge regionale 44/1985.

3. Le case e appartamenti per vacanze devono possedere i requisiti igienico-sanitari ed edilizi previsti dalla normativa regionale e comunale per i locali di civile abitazione.

3 bis L'ospitalità massima nelle strutture di cui al precedente comma 3 risulta dalla riduzione del 30 per cento dei parametri abitativi previsti dall'articolo 2 del decreto ministeriale 5 luglio 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 luglio 1975, n. 190, e del 40 per cento di quelli previsti dall'articolo 3 del decreto ministeriale 5 luglio 1975.

- Il testo degli articoli 2 e 3 del decreto ministeriale 5 luglio 1975 («Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali d'abitazione»), è il seguente:

Art. 2

Per ogni abitante deve essere assicurata una superficie abitabile non inferiore a mq. 14, per i primi 4 abitanti, e mq. 10, per ciascuno dei successivi.

Le stanze da letto debbono avere una superficie minima di mq. 9, se per una persona, e di mq. 14, se per due persone.

Ogni alloggio deve essere dotato di una stanza di soggiorno di almeno mq. 14.

Le stanze da letto, il soggiorno e la cucina debbono essere provvisti di finestra apribile.

Art. 3

Ferma restando l'altezza minima interna di m. 2,70, salvo che per i comuni situati al di sopra dei m. 1000 sul livello del mare per i quali valgono le misure ridotte già indicate all'art. 1, l'alloggio monostanza, per una persona, deve avere una superficie minima, comprensiva dei servizi, non inferiore a mq. 28, e non inferiore a mq. 38, se per due persone.

- Il testo dell'articolo 64 della legge regionale 2/2002, come modificato dall'articolo 9, comma 4, della legge regionale 13/2002, è il seguente:

Art. 64

(Definizione e tipologia)

1. Sono strutture ricettive alberghiere gli esercizi ricettivi aperti al pubblico che forniscono alloggio, servizi generali centralizzati, ed eventualmente vitto e servizi accessori.

2. Le strutture ricettive alberghiere si dividono in alberghi o hotel, motel, villaggi albergo, residenze turistico alberghiere o aparthotel o hotel residence, e alberghi diffusi.

3. Gli alberghi sono dotati di almeno sette camere o unità abitative o suite, ubicate in uno o più stabili o in parte di stabile; in ogni caso il numero delle unità abitative o delle suite non deve prevalere sul numero delle camere.

4. I motel sono dotati di almeno sette camere o unità abitative ubicate in uno o più stabili o in parte di stabile, nonché del servizio di autorimessa con box o parcheggio, per tanti posti macchina o imbarcazioni quante sono le camere o le unità abitative, servizio di assistenza ai turisti motorizzati, di rifornimento carburante, di ristorante o tavola calda e di bar.

5. I villaggi albergo sono dotati di almeno sette unità abitative dislocate in più stabili, in un'unica area perimetrata.

6. Le residenze turistico alberghiere sono costituite esclusivamente o in prevalenza da unità abitative.

7. Gli alberghi diffusi sono costituiti da unità abitative dislocate in uno o più stabili separati, integrate fra loro da servizi centralizzati quali ufficio di ricevimento, sala ad uso comune, eventualmente ristorante-bar, allocati in un unico stabile.

8. Le suite sono costituite da almeno un vano allestito a salotto e uno a camera da letto e da almeno un bagno.

9. Le unità abitative sono costituite da uno o più locali allestiti a camera da letto e soggiorno, con servizio autonomo di cucina e bagno privato.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

FASCICOLO UNICO CONTENENTE LE PARTI I-II-III

- Durata dell'abbonamento **12 mesi**
  Canone annuo indivisibile ITALIA **Euro 60,00**

  Canone annuo indivisibile ESTERO **DOPPIO**

- L'attivazione ed il rinnovo dell'abbonamento avverrà previo invio dell'attestazione o copia della ricevuta di versamento alla REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO - CORSO CAVOUR, 1 TRIESTE – FAX 040 - 377.2383
- L'abbonamento sarà attivato o riattivato (in caso di sospensione d'ufficio dell'abbonamento per mancato pagamento del canone entro i termini indicati nel successivo paragrafo) dal primo numero del mese successivo alla data del versamento del canone.
- Al fine di evitare la sospensione d'ufficio dell'abbonamento si consiglia di inoltrare al Servizio del Provveditorato l'attestazione o copia della ricevuta del versamento del canone per il rinnovo entro 2 mesi dalla data di scadenza riscontrabile sull'etichetta di spedizione del fascicolo B.U.R. Superato tale termine l'abbonamento viene sospeso d'ufficio.
- Eventuali fascicoli non pervenuti nel corso della validità dell'abbonamento, saranno inviati gratuitamente se segnalati al Servizio Provveditorato - per iscritto - entro 90 (novanta) giorni dalla data di pubblicazione. Superato tale termine i fascicoli saranno forniti a pagamento rivolgendo la richiesta direttamente alla tipografia.
- La disdetta dell'abbonamento dovrà pervenire al Servizio del Provveditorato - per iscritto - 60 (sessanta) giorni prima della sua scadenza.

- Costo singolo fascicolo ITALIA **Euro 1,50**
- Fascicoli con oltre 100 pagine: ogni 100 pagine o frazione superiore alle 50 pagine **Euro 1,50**
- Costo singolo fascicolo ESTERO **DOPPIO**

I numeri esauriti saranno riprodotti in copia e venduti allo stesso prezzo di copertina

INSERZIONI

- Le inserzioni vanno inoltrate esclusivamente alla DIREZIONE DEL BOLLETTINO UFFICIALE presso la SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA DELLA REGIONE - TRIESTE - VIA CARDUCCI, 6
- Il testo da pubblicare deve essere dattiloscritto e bollato nei casi previsti

COSTO DELL'INSERZIONE

Il costo complessivo dell'inserzione viene calcolato dal Servizio del Provveditorato che emetterà relativa fattura successivamente alla pubblicazione dell'avviso, ed è così determinato:

Per ogni centimetro (arrotondato per eccesso) di testo stampato nell'ambito della/e colonna/e della pagina del B.U.R., riferito alla fincatura di separazione (max 24 cm.) delle colonne ed alla linea divisoria di inizio/fine avviso (presunti Euro 1,50 IVA inclusa per ciascuna riga o parte di riga di 60 battute tipo uso bollo) **Euro 3,00 IVA incl.**

PUBBLICAZIONE STATUTI PROVINCIALI E COMUNALI

per Province e Comuni con più di 5.000 abitanti . . . . riduzione 50% tariffa

per Province e Comuni con meno di 5.000 abitanti . . . . riduzione 75% tariffa

PAGAMENTO DEL CANONE DI ABBONAMENTO ED INSERZIONI

Versamento in Euro sul c/c postale n. 238345 intestato alla CRTRIESTE BANCA S.P.A. - TESORERIA REGIONALE - TRIESTE, con indicazione **obbligatoria** della causale del pagamento.

IL BOLLETTINO UFFICIALE PARTE I - II - III È IN VENDITA PRESSO:

ANNATA CORRENTE

STABILIMENTO TIPOGRAFICO FABBIANI S.p.A.
Via privata OTO, 29 — LA SPEZIA

LIBRERIA ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/f-Galleria Rossoni — TRIESTE

CARTOLERIA A. BENEDETTI & FIGLIO
Via Paolo Sarpi, 13 — UDINE

CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16 — GORIZIA

LIBRERIA MINERVA
Piazza XX Settembre — PORDENONE

LIBRERIA FELTRINELLI
Via della Repubblica, 2 — PARMA

LIBRERIA GOLDONI
S. Marco, 4742 — VENEZIA

LIBRERIA COMMERCIALE
V.le Coni Zugna, 62 — MILANO

LIBRERIA LATTES
Via Garibaldi, 3 — TORINO

LIBRERIA DI STEFANO
Via Ceccardi, 2 — GENOVA

ANNATE PRECEDENTI

- rivolgersi alla REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA - Servizio del Provveditorato - CORSO CAVOUR, 1-TRIESTE tel. 040 - 377.2037 (fax 2312) — DAL 1964 AL 31.3. 2001
- rivolgersi allo Stabilimento Tipografico Fabbiani S.p.A. - Via Privata OTO, 29 - La Spezia - Tel. 0187 - 518.582 — DALL'1/4/2001

GUIDO BAGGI - Direttore responsabile

EMANUELA ZACUTTI - Responsabile di redazione

Iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991

STABILIMENTO TIPOGRAFICO FABBIANI S.p.A. (La Spezia)